

Francesco Senatore

***Gli archivi delle universitates meridionali:
il caso di Capua ed alcune considerazioni generali***

[A stampa in *Archivi e comunità tra Medioevo ed Età Moderna*, a cura di A. Bartoli Langeli, A. Giorgi e S. Moscadelli, Roma 2009, Ministero per i beni e le attività culturali. Direzione generale per gli archivi, pp. 447-520 (Pubblicazioni degli Archivi di Stato, Saggi 92), edito anche dall'Università degli studi di Trento, Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali, Siena 2009 (Collana Labirinti, 114) © dell'autore – Distribuito in formato digitale da "Reti Medievali"].

PUBBLICAZIONI DEGLI ARCHIVI DI STATO
SAGGI 92

ARCHIVI E COMUNITÀ
TRA MEDIOEVO ED ETÀ MODERNA

a cura di

Attilio Bartoli Langeli, Andrea Giorgi e Stefano Moscadelli

MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITÀ CULTURALI
DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI

2009

DIREZIONE GENERALE PER GLI ARCHIVI
Servizio III
Valorizzazione, promozione, formazione e relazioni internazionali

Direttore generale per gli archivi: Luciano Scala

Direttore del Servizio III: Patrizia Ferrara

© 2009. Ministero per i beni e le attività culturali
Direzione generale per gli archivi

ISBN 978-88-7125-297-1

Stampato nel mese di gennaio 2009
a cura della Edizioni Cantagalli - Siena

FRANCESCO SENATORE

GLI ARCHIVI DELLE *UNIVERSITATES* MERIDIONALI:
IL CASO DI CAPUA ED ALCUNE CONSIDERAZIONI GENERALI*

1. *Una lunga premessa necessaria: che cos'è l'universitas?*

Nella storia e nella storiografia del Mezzogiorno medievale e moderno il termine *universitas* indica comunemente, senza bisogno di ulteriori precisazioni, uno specifico ente collettivo: la *universitas civium* o *universitas loci*, che si autogoverna entro certi ambiti e con determinati poteri tradizionali, in dipendenza da un'autorità superiore di varia natura (regia, feudale, cittadina) con la quale contratta in occasioni ordinarie o straordinarie (dedizioni, rese, passaggi di signoria o di dinastia) sia la propria costituzione (e la riforma della stessa), sia le modalità, talvolta anche la consistenza, delle proprie contribuzioni in denaro e in servizi.¹ La medesima forma giuridica ed istituzionale (*l'universitas*) connota dunque realtà insediative e

* Sono state adottate le seguenti abbreviazioni: ABCT = Archivio della badia della SS. Trinità di Cava de' Tirreni; ASSa = Archivio di Stato di Salerno; BMC = Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua; BMC, *Archivio* = Biblioteca del Museo provinciale campano di Capua, *Archivio comunale di Capua*; Mazzoleni = J. Mazzoleni (a cura di), *Le pergamene di Capua*, 2 voll., Napoli 1957-1960; Taglé 1504-1506; Taglé 1508, 1516-1517; Taglé 1558-1562; Taglé 1562-1565; Taglé 1581-1589 = R. Taglé (a cura di), *Dall'archivio storico comunale. Regesto delle delibere* [1504-1506; 1508, 1516-1517; 1558-1562; 1562-1565; 1581-1589], 5 voll., Comune di Cava de' Tirreni 1997-2002; Trinchera = F. Trinchera (a cura di), *Codice aragonese o sia lettere regie, ordinamenti ed altri atti governativi de' sovrani aragonesi di Napoli*, 3 voll., Napoli 1866-1874. Nel testo si rinvia sinteticamente ai repertori dell'archivio comunale capuano (*Libretto dei privilegi*, *Libro d'oro*, *Primo libro dei capitoli*, *Libro degli uffici*, *Repertorio Perrotta*, *Repertorio Manna I* e *Repertorio Manna II*), descritti nell'Appendice.

¹ Profili brevi ma efficaci dell'organizzazione e del funzionamento delle università cittadine meridionali sono in G. Coniglio, *Il Regno di Napoli al tempo di Carlo V. Amministrazione e vita economico-sociale*, Edizioni scientifiche italiane, Napoli 1951, pp. 28-42; G. Muto, *Istituzioni dell'universitas e ceti dirigenti locali*, in *Storia del Mezzogiorno*, IX: *Aspetti e problemi del medioevo e dell'età moderna*, Edizioni del Sole, Roma 1991, pp. 17-67. Sempre utile è la lettura di F. Calasso, *La legislazione statutaria dell'Italia meridionale*, Signorelli, Bologna 1929. Della vasta bibliografia al riguardo preferisco segnalare solo due ottimi lavori recenti: G. Vallone, *Riflessioni sull'ordinamento cittadino del Mezzogiorno continentale*, «Rivista internazionale di diritto comune», 2 (1991), pp. 153-74, ora in Id., *Fendi e città. Studi di storia giuridica e istituzionale pugliese*, Congedo, Galatina 1993, pp. 9-26; A. Airò, *Per la storia dell'universitas di Taranto nel Trecento*, «Archivio storico italiano», 158 (2000), pp. 29-84.

politiche assai diverse, dal villaggio rurale alla città, alla sua stessa articolazione interna: non esisteva differenza formale non solo tra una università demaniale e una feudale, ma neppure tra l'università generale di un centro e le plurime università che, a livello inferiore, rappresentavano – stabilmente o occasionalmente – parti sociali o parti del territorio.² Le diverse dimensioni demografiche e territoriali e il diverso peso politico ed economico determinavano ovviamente sia il grado di complessità delle istituzioni comunitarie sia la cultura politica e (ciò che interessa specificamente in questa sede) archivistica delle singole università.

Sorprendentemente, in Italia il termine 'università' non pare essere di immediata comprensione al di fuori dei confini storiografici meridionali. Si pensi solo che esso manca in questo senso nell'*Enciclopedia italiana*³ e che, più recentemente (2002), non si trova nessun riferimento all'uso assoluto della parola 'università' nel *Grande dizionario della lingua italiana* fondato da Salvatore Battaglia, che pur segnala l'accezione di «insieme delle persone che costituiscono una popolazione, una cittadinanza».⁴ Eppure, nelle monarchie italiane

² Tra XIII e XIV secolo esistevano in alcune città meridionali una *universitas nobilium* e una *universitas popularium*, entrambe soggetti attivi nella collettazione fiscale. Più frequente è, a partire dal XV secolo, la distinzione delle università per territorio: avevano in genere una propria università i casali (o suffeudi, ma la dipendenza dal centro non era necessariamente a titolo feudale), che giuridicamente non erano *de corpore* e che quindi erano soggetti fiscali (G. Vallone, *Istituzioni feudali nell'Italia meridionale. Tra medioevo ed antico regime. L'area salentina*, Viella, Roma 1999, pp. 217-24). Per un'ampia casistica e una bibliografia sulle istituzioni cittadine nei due regni di Sicilia: E. I. Mineo, *Città e società urbana nell'età di Federico III: le élites e la sperimentazione istituzionale*, in M. Ganci, V. D'Alessandro, R. Scaglione Guccione (a cura di), *Federico III d'Aragona re di Sicilia (1296-1337)*, atti del convegno di studi (Palermo, 27-30 novembre 1996), «Archivio storico siciliano», s. IV, XXIII (1997), pp. 109-49; G. Vitolo (a cura di), *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Laveglia, Salerno 2005. Non esistono dati certi sul numero delle *universitates* nel Mezzogiorno e in Sicilia, se si eccettuano le informazioni fornite da G. M. Galanti, *Della descrizione geografica e politica delle Sicilie*, I, Gabinetto letterario, Napoli 1793³, pp. 221-22, il quale segnala ben 2356 università per l'anno 1268 (da un ordine di Carlo II d'Angiò per l'elezione di giudici e mastri giurati), 1563 per il XVI secolo (il dato, tratto dal *De suffeudis* di Marino Frezza, è quindi riferito solo al regno di Napoli), 1994 per il 1669.

³ E. Albertario, *Universitas*, in *Enciclopedia italiana*, XXXIV, Istituto della enciclopedia italiana, Roma 1937, p. 735, ove è presente solo una trattazione dell'*universitas* nel diritto classico e in quello giustiniano, senza riferimenti alle città meridionali o europee.

⁴ *Grande dizionario della lingua italiana*, XXI, UTET, Torino 2002, alla voce *Università*, § 2. Lo stesso dizionario registra anche gli usi di 'università' come «corporazione» e come «ente collettivo, di origine medievale» (con citazione secondaria di concessioni

(preferirei quest'aggettivo a quello di 'meridionali', onde comprendere anche le isole), il termine fu usato in tutti gli ambiti, lungo l'intero *ancien régime*, perché era la denominazione corrente, del tutto ovvia e dunque assolutamente non tecnica, del 'comune'.⁵

In verità, molti termini del linguaggio amministrativo e giuridico degli antichi stati italiani hanno subito lo stesso destino della parola 'università', diventando incomprensibili ai più nel giro di poche generazioni, dopo i rivolgimenti del periodo napoleonico o, al massimo, dopo l'unificazione.⁶ Tuttavia, è possibile che qualcos'altro abbia favorito l'oblio, nel linguaggio comune, del termine 'università', e cioè il tentativo, da parte delle *élites* culturali meridionali, di inserire la propria storia, improvvisamente

aragonesi all'«università dei Giudei» del Regno), ma è significativo che al § 3 (accezione classificata come pertinente alla storia del diritto) fornisca una spiegazione piuttosto confusa e sostanzialmente errata («ciascuno dei vari enti costituenti l'organizzazione di una comunità; l'insieme di magistrati di una comunità autonoma. – Anche: categoria sociale giudicante organizzata, lega, unione, confederazione»), fondandosi su tre attestazioni riguardanti proprio il Meridione e l'università come «ente giuridico collettivo»: una, chiarissima, dalla *Cronica* di Matteo Villani («Il Re e la Reina [...] entrarono nella chiesa di nostra Donna per aspettare i baroni e l'università di Napoli che gli conducevano nella città», ca. 1348); la seconda dell'illuminista pugliese Giuseppe Palmieri (che parla di «università e governatori» delle province del Regno); l'ultima dello scrittore calabrese Corrado Alvaro che, identificando nell'università il luogo di potere delle *élites* meridionali, la contrappone a contadini e pastori, i quali non hanno nessuna possibilità di essere in essa rappresentati o da essa protetti: «Fino a molto tardi, la società era rimasta quella di tipo antico, distribuita in due sole categorie, i borghesi, l'università come era chiamata, e i pastori e i contadini» (1958; la frase va compresa assegnando a «l'università» la funzione di apposizione di «borghesi»). Si noti, *per incidens*, l'acutezza dell'Alvaro, le cui parole corrispondono a quanto scrive Giancarlo Vallone: l'*universitas* meridionale «era la forma istituzionale con cui il patriziato gestiva i propri interessi» [1988] (in *Feudi e città...*, p. 124).

⁵ Il *Lexikon des Mittelalters* (VIII, Lexma, München 1997, coll. 1247-49) contiene invece due ottime voci su *Universitas* e *Universitas civium*, dove però mancano riferimenti alle monarchie italiane.

⁶ Pertanto, per rintracciare numerosi termini amministrativi italiani, risulta più proficua la consultazione di N. Tommaseo, B. Bellini, *Dizionario della lingua italiana*, 4 voll., UTET, Torino 1865-1879 (v. IV/2, alla voce *Università* § 2: «il comune, o tutto il popolo, d'una città, d'una provincia, d'un regno»), oltre che, ovviamente, di G. Rezasco, *Dizionario del linguaggio italiano storico ed amministrativo*, Le Monnier, Firenze 1881 (§ II: «la comunità, od il popolo costituito in comunità»; § V: «qualsivoglia altra consociazione avente qualità e diritti di singolare persona»); e del *Glossarium mediae et infimae latinitatis a Carolo Du Fresne domino Du Cange* [1678], Akademische Drucks-und Verlagsanstalt, Graz 1954 (ristampa dell'edizione 1883-1887), che dà di *universitas* una spiegazione che ben s'attaglia all'uso italiano meridionale: «nude pro incolarum urbis vel oppidi universitas, idem quod *commune*» (attestazione del 1271); «nostris *université* eodem sensu».

decaduta a storia regionale o locale dopo l'unità, nell'alveo della neonata tradizione nazionale.⁷ Per compiere quest'operazione, il primo passo era infatti quello di adottare un linguaggio che fosse condiviso da tutti. L'università divenne, immediatamente, 'comune',⁸ tanto che oggi, per far intendere il significato di 'università', si finisce per dire – ad esempio ai propri studenti universitari⁹ – che «il comune si chiamava, nel sud, università». In questo modo, a ben vedere, si compie un'operazione di capovolgimento linguistico e storico. L'università non è affatto una 'forma', magari percepita come imperfetta, del comune dell'Italia centro-settentrionale. È vero esattamente il contrario: nella dottrina *universitas* è il termine utilizzato per connotare qualsiasi ente corporativo dotato di personalità giuridica e di autonomia: associazioni professionali, comunità religiose, comunità territoriali.¹⁰ Dal punto

⁷ M. Del Treppo, *Bartolommeo Capasso, la storia, l'erudizione*, in G. Vitolo (a cura di), *Bartolommeo Capasso. Storia, filologia, erudizione nella Napoli dell'Ottocento*, Guida, Napoli 2005, pp. 15-131, in particolare alle pp. 28-29 (ora riedito in M. Del Treppo, *Storiografia nel Mezzogiorno*, Guida, Napoli 2006, pp. 15-131). Ritengo preferibile evitare l'uso indiscriminato della definizione di comune per le università meridionali (tra le quali ci fu, peraltro, qualche comune) come fa, ad esempio, Giovanni Vitolo, non certo perché ignaro della complessità e tipicità della storia meridionale, ma proprio perché persegue l'obiettivo di recuperare il Mezzogiorno ad un comune linguaggio storiografico attraverso il costante e fruttuoso confronto con modelli e metodi di ricerca maturati in altri ambiti, italiani ed europei (G. Vitolo, *Tra Napoli e Salerno. La costruzione dell'identità cittadina nel Mezzogiorno medievale*, Carlucci, Salerno 2001; Id., *Premessa e Egemonia cittadina sul contado nel Mezzogiorno medievale*, in Id. [a cura di], *Città e contado...*, pp. 5-8 e 9-26).

⁸ È significativo un episodio che vale la pena di ricordare: nel 1880 la prestigiosa Accademia Pontaniana (Napoli) bandì un premio destinato ad un lavoro sugli ordinamenti cittadini nel Regno dall'età normanna alla fine del XVIII secolo, cogliendo la giusta necessità – oggi particolarmente avvertita nella storiografia – di una considerazione unitaria del periodo in cui nel Regno, come nel resto d'Europa, nacquero e si stabilizzarono forme più complesse di organizzazione politica. Nel tema del concorso fu usata l'espressione «polizia municipale», chiarita con riferimento a «forma e attribuzioni nel governo de' comuni». Il premio fu vinto da Nunzio Federico Faraglia, il cui lavoro, intitolato *Il comune nell'Italia meridionale (1100-1806)*, pubblicato a spese dell'accademia (Napoli 1883), non era altro che una storia delle università meridionali. Il termine 'università', che ovviamente ricorreva infinite volte nel testo, non fu però considerato degno di comparire nel titolo.

⁹ Si perdoni il bisticcio tra 'università' e 'universitari', che mette in difficoltà in primo luogo i nostri studenti e che risale alla medesima forma giuridica dell'*universitas civium* e dell'*universitas scholarium* o *magistrorum*.

¹⁰ Valga il rinvio a P. Michaud-Quantin, *Universitas: expressions du mouvement communautaire dans le moyen âge latin*, Librairie philosophique Vrin, Paris 1970 e alle voci, corredate di bibliografia, del *Novissimo digesto italiano*: E. Palmieri, *Universitas*, XX, UTET,

di vista giuridico, ma anche da quello storiografico, potremmo dire insomma che l'*universitas* è il genere e che il comune è la specie. Assumere i comuni italiani centro-settentrionali – esperienza storica e politica di straordinaria portata – come modello implicito nella storia delle città e persino delle comunità minori è infatti pericoloso e impedisce un'ampia considerazione del fenomeno cittadino e comunitario su scala italiana ed europea. In quanto stati cittadini sovrani ('autocefali', per dirla con Weber) i comuni del Centro e del Nord d'Italia furono un'eccezione nel panorama europeo (e dunque anche in quello dell'Italia, data la limitatezza geografica dell'area di 'civiltà comunale'), dove i centri urbani e rurali furono tutti, o quasi, semplicemente 'autonomi', ma non 'autocefali'.¹¹

I giuristi medievali esercitarono una lunga e proficua riflessione teorica sulle caratteristiche e sulle attribuzioni dell'*universitas* (qualsiasi *universitas*, non solo quella cittadina), partendo da alcuni celebri passi del *Corpus iuris civilis*, sui quali fu costruita, già nella seconda metà del XII secolo, un'organica dottrina.¹² Fu nell'ambito di questa riflessione che nel corso del XIV secolo si definirono, grazie all'apporto fondamentale dei canonisti, il concetto di *persona ficta*, archeti-

Torino 1975, pp. 121-23; G. Catalano, *Persona giuridica. Diritto intermedio*, XII, UTET; Torino 1965, pp. 1032-35.

¹¹ M. Weber, *Economia e società*, 2 voll., Edizioni di Comunità, Milano 1961 (traduzione italiana di *Wirtschaft und Gesellschaft*, Mohr, Tübingen 1922), II, p. 576. Il passo è valorizzato da G. Dilcher, *Germany*, in P. Blickle (ed.), *Resistance, Representation and Community*, Clarendon Press, Oxford 1997, pp. 229-35, in particolare a p. 229. È da osservare che Dilcher cita Weber a proposito delle città imperiali, la cui condizione politica era sotto molti aspetti simile a quella delle città meridionali e siciliane.

¹² Soprattutto D 3.4.7.1 (*Ulpianus, l. X ad edictum*): «Si quid universitati debetur, singulis non debetur: nec quod debet universitas singuli debent». Celebre fu la glossa accursiana a questo passo: «universitas nihil aliud est nisi singuli homines qui ibi sunt» (gl. *non debetur* ad D 3.4.7.1), che dunque negava il concetto astratto di *universitas* (e non «ente superiore astratto», ma mera somma degli abitanti sarebbe stata l'*universitas* meridionale in età normanno-sveva secondo M. Bellomo, *Società ed istituzioni in Italia dal medioevo agli inizi dell'età moderna*, Giannotta, Catania 1982⁴, pp. 286-301 e 315). Alcune interpolazioni post-giustinianee favorirono tuttavia l'interpretazione dell'*universitas* come ente astratto, che paradossalmente non cessa neppure quando si riduce ad un solo membro (D 3.4.7.2): E. Albertario, *Corpus e universitas nella designazione della persona giuridica*, in Id., *Studi di diritto romano, I: Persone e famiglie*, Giuffrè, Milano 1933, pp. 99-120, in particolare a p. 109. Per un profilo della dottrina medievale al riguardo, v. Michaud-Quantin, *Universitas...*, pp. 15-17, 26-44; A. Black, *The Commune in Political Theory in the Late Middle Ages*, in P. Blickle (hrsg.), *Theorien kommunaler Ordnung in Europa*, Oldenbourg, München 1996, pp. 99-112.

po della nostra 'persona giuridica', e quelli, gravidi di conseguenze, di collegialità e di rappresentanza.¹³

Già nei primi decenni del XII secolo concetti e termini del diritto riguardanti gli enti collettivi passarono nell'uso notarile ed amministrativo, calando sulle originali realtà politiche e sociali contemporanee le forme romanistiche.¹⁴ Negli atti rogati dai notai per le comunità cittadine e non, gli *homines loci*, i *cives* o il *totus populus* diventarono ben presto e dovunque la *universitas hominum* o *civium*. La crescita politica dei centri urbani e rurali nel basso medioevo è dunque concomitante con l'interpretazione giuridica romanistica del fenomeno nell'ambito della categoria dell'*universitas*. È da segnalare che nelle fonti documentarie dell'Italia centro-settentrionale il sostantivo *commune*, come definizione dell'ordinamento cittadino, si affermò già alla metà del XII secolo, bloccando forse la diffusione di *universitas*, termine preferito dalla cancelleria del Barbarossa – non casualmente – nelle relazioni con le città a lui favorevoli.¹⁵ Quando e se *universitas* scomparve del tutto nelle scritture dei comuni centro-settentrionali non saprei dire, ma certo ciò non avvenne né nella prassi documentaria delle altre aree della penisola e in ge-

¹³ J. M. Najemy, *Stato, comune e 'universitas'*, in G. Chittolini, A. Molho, P. Schiera (a cura di), *Origini dello Stato. Processi di formazione statale in Italia fra medioevo ed età moderna*, Il Mulino, Bologna 1997, pp. 647-69. Per lo sviluppo del concetto di rappresentanza nell'ambito della riflessione sulla *universitas* v., oltre alla bibliografia indicata da Najemy, H. Hofmann, *Repräsentation. Studien zur Wort- und Begriffsgeschichte von der Antike bis ins. 19. Jahrhundert*, Duncker & Humblot, Berlin 1998², pp. 192-236, che analizza il *Defensor pacis* di Marsilio da Padova, testo fondamentale al riguardo.

¹⁴ Michaud-Quantin, *Universitas...*, pp. 47-57 segnala il termine nel 1105 in Puglia (Grumo e Bitetto): esso divenne presto abituale in tutto il regno normanno (Bellomo, *Società...*, p. 285, contrariamente a J.-M. Martin, *Le città demaniali*, in P. Toubert, A. Paravicini Bagliani [a cura di], *Federico II*, Sellerio, Palermo 1994, III [*Federico II e le città italiane*], pp. 179-95, in particolare a p. 180, che data *universitas* al XIII secolo); comparve intorno alla metà del XII secolo nel resto d'Italia (ma con minore frequenza in area comunale), nella Francia capetingia, nell'Impero; nel primo quarto del XIII secolo era assai diffuso nel Midi francese, in Aquitania, in Catalogna. Per la Provenza v. anche J. Drendel, *Localism and Literacy: Village Chancelleries in Fourteenth Century Provence*, in K. Fianu et D. J. Guth (éd.), *Écrit et pouvoir dans les chancelleries médiévales: espace français, espace anglais*, actes du colloque international (Montréal, 7-9 septembre 1995), Fédération internationale des instituts d'études médiévales, Louvain-La-Neuve 1997, pp. 255-67, che a p. 256 riscontra la coincidenza tra la nascita del movimento comunale e l'adozione della forma giuridica *universitas* negli anni '30 e '40 del XII secolo.

¹⁵ O. Banti, *'Civitas' e 'Commune' nelle fonti italiane dei secoli XI e XII* [1972], in G. Rossetti (a cura di), *Forme di potere e strutture sociali in Italia nel medioevo*, Il Mulino, Bologna 1977, pp. 217-32; Michaud-Quantin, *Universitas...*, p. 48.

nerale dell'Europa dello *ius commune*,¹⁶ né nella letteratura giuridica. Analogamente, il termine *syndicus*, che nel *Corpus iuris civilis* definiva specificamente il procuratore di un ente collettivo,¹⁷ si fece progressivamente più raro nell'Italia centro-settentrionale, mentre divenne la denominazione usuale del rappresentante o dei rappresentanti, via via stabilizzatisi, dell'*universitas* nelle monarchie italiane, oltre che, ad esempio, nell'Impero.

Grazie a questa comune base giuridica, dal XIII secolo in poi le *universitates* europee (e dunque anche le città-stato comunali) appaiono tutte fondate su una struttura simile. Il potere deliberativo risiedeva nell'assemblea generale (*concio*, *parlamentum*), ma poteva essere pienamente delegato a una ristretta cerchia di rappresentanti scelti per elezione o sorteggio (consigli particolari) all'interno di gruppi elitari locali, variamente definitisi nel corso del tempo. Le decisioni erano prese a maggioranza: prevaleva la *valentior pars*, un concetto che aveva anche implicazioni qualitative (Marsilio da Padova). Lo stesso funzionamento delle assemblee e dei consigli era basato su principi giuridici omogenei in tutt'Europa (costituzione di commissioni di esperti, convocazione *per praeconem*, con campanella o per iscritto, registrazione della discussione, voto individuale palese o segreto, ecc.).¹⁸

¹⁶ Un verbale del comune di Modena del 1342, ad esempio, usa il termine *universitas* in una formula del tutto simile a quella usata per le riunioni universitarie meridionali (cfr. *infra* la nota 33): «in pleno et generali consilio populi et comunis universitatis et hominum civitatis Mutine representante universitatem dicte civitatis et districtus [...] convocato ac congregato» (C. Liotti, P. Romagnoli [a cura di], *I registri delle deliberazioni consiliari del comune di Modena dal XIV al XVIII secolo. Inventario*, con la supervisione di F. Valenti, Comune di Modena 1987, p. 16). Nel '400 la cancelleria e gli ambasciatori del ducato di Milano usavano, per indicare le università meridionali, il termine «comunità» (parla di tutti i «signori, comunità et speciale persone» l'ambasciatore Antonio da Trezzo, Aversa, 1464 novembre 10; di «comunità» dell'Aquila il suo collega Tommaso Tebaldi, Santo Spirito, 1464 dicembre 6: Bibliothèque Nationale de France, *Fond Italien*, 1590, f. 465 e Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco* 213, cc. 83-84) o quello di «comuno» (di Ortona, Francesco Sforza, Milano, 1464 settembre 14: Archivio di Stato di Milano, *Sforzesco* 213, c. 172), ma comprendevano perfettamente il termine 'università', usato nelle *suprascriptiones* delle lettere e presente nei titolari di cancelleria.

¹⁷ V. Crescenzi, *Le origini del syndicus-procurator a Siena (secc. XII-XIII)*, «Archivio storico italiano», 131 (1973), pp. 351-438 (le prime attestazioni del termine, che provano l'entrata del linguaggio romanistico nella prassi notarile e amministrativa, sono a Bari nel 1105, Parigi nel 1138, Siena nel 1186) ed E. Albertario, *Syndicus*, in Id., *Studi...*, pp. 124-30.

¹⁸ E. Ruffini, *I sistemi di deliberazione collettiva nel medioevo italiano* [1927], in Id., *La ragione dei più. Ricerche sulla storia del principio maggioritario*, Il Mulino, Bologna 1977, pp.

Poiché, dunque, le città e villaggi meridionali dotati di personalità giuridica ai fini amministrativi interni e fiscali rientrano nella categoria generale dell'*universitas*, questo intervento ha trovato un suo legittimo spazio nel seminario del Centro studi di San Miniato dedicato ad «archivi di comunità, *universitates*, compagnie». Di primo acchito, tuttavia, sarebbe stato del tutto logica una collocazione nel precedente incontro dello stesso ciclo («L'archivio come fonte»), quello dedicato agli archivi pubblici. La questione, come abbiamo visto, non è meramente nominalistica. Aggiungiamo che sono da attribuire al nostro linguaggio e alla nostra prospettiva – entrambi più che legittimi, ovviamente – sia la distinzione tra il carattere 'pubblico' di una *universitas* cittadina e quello 'privato' di una confraternita,¹⁹ sia quella, dal punto di vista delle dimensioni, tra una università cittadina e una rurale. Per i giuristi medievali, invece, non c'erano distinzioni formali tra le varie *universitates*, se si eccettua quella risalente a Sinibaldo de' Fieschi, tra i *collegia necessaria* (*civitates, burgi, ecclesiae*) e quelli *voluntaria* (*collegia professionum, negociacionum, scholarium*).²⁰ Ciò non va dimenticato quando si comparano le

211-316; H. Keller, *Wahlformen und Gemeinschaftsverständnis in den italienischen Stadtkommunen (12.-14. Jb.)*, in R. Schneider, H. Zimmermann (hrsg.), *Wahlen und Wählen im Mittelalter*, Konstanzer Arbeitskreis für mittelalterliche Geschichte, Sigmaringen 1990, pp. 345-74; Najemy, *Stato...*; Hofmann, *Repräsentation...*, pp. 194-95, 202-209.

¹⁹ La considerazione delle università cittadine come enti pubblici creò qualche difficoltà ai giuristi di età medievale e moderna: alcuni passi giustiniani, infatti, assimilavano le *universitates* ai *corpora*, legittimi sì, ma di natura privata. Il problema fu presto superato dai giuristi italiani sensibili all'esperienza comunale, che maturarono la concezione del comune come *res publica* a tutti gli effetti. Qualche scrupolo ebbero invece, e *pour cause*, i giuristi di ambiente monarchico. Ancora a fine XVIII secolo R. Pecori, *Del privato governo dell'università*, 2 voll., Donato Campo, Napoli 1770-1773, negava con forza la natura pubblica dell'università: «L'università sono un corpo civile privato, dunque hanno il diritto che spetta ad ogni corpo umano per la propria conservazione, vantaggio e bisogno, e può fare tutto ciò che appartiene alla sua privata, ed economica» (I, p. 18). Essa si occupa quindi di possessi comuni e di contribuzioni pubbliche, ma «ciò non ha niente di pubblico». Questo assunto – se ne rendeva ben conto il Pecori – era contraddetto sia dalle privative che le università imponevano ai cittadini, cosa inaccettabile per un corpo privato, sia dall'interventismo del principe (ad esempio nella modalità di tassazione, un tempo prerogativa delle università), giustificato quest'ultimo con la necessità di difendere il proprio interesse (ovvero garantire la solvibilità fiscale delle università). La questione era collegata anche a quella della personalità giuridica, e dunque della responsabilità civile e penale delle università nella teoria e nella prassi: K. Weidenfeld, *Les origines médiévales du contentieux administratif (XIV^e-XV^e siècles)*, De Boccard, Paris 2001, pp. 362-81, 388-94.

²⁰ E. Ruffini, *La classificazione delle persone giuridiche in Sinibaldo dei Fieschi (Innocenzo IV) ed in Federico Carlo di Savigny* [1898], in Id., *Scritti giuridici minori*, 2 voll., Giuffrè,

esperienze archivistiche e le prassi documentarie delle comunità medievali.²¹

La ricerca sulle città meridionali è stata a lungo viziata da giudizi stereotipati (la mancanza nel sud e nelle isole del comune inteso come laboratorio del 'senso civico', la negatività di forze giudicate come anticittadine, da un lato la monarchia, dall'altro la feudalità²²): molto più proficuo è invece inquadrarne la storia in un ambito più vasto, quello della storiografia europea sul fenomeno comunitario (il *Kommunalismus* di Peter Blickle, ma già la *Genossenschaftstheorie* di Otto Gierke²³), recuperando da un lato gli aspetti teorici e giuridici

Milano 1936, II, pp. 3-90 e Catalano, *Persona giuridica...*, p. 1034.

²¹ A questo proposito è da riscontrare, ancora una volta, uno squilibrio tra le ricerche dedicate ai comuni centro-settentrionali, che hanno ovviamente attirato maggiori energie sia per l'eccezionalità del fenomeno, sia per l'oggettiva ricchezza documentaria, e quelle dedicate ai regni meridionali. Una lettura complessiva ed unitaria della documentazione medievale italiana ha invece portato avanti con originalità P. Cammarosano, *Italia medievale. Struttura e geografia delle fonti scritte*, La Nuova Italia Scientifica, Roma 1991, che riscontra l'iniziale assenza di nette differenze nella struttura documentaria, dovunque caratterizzata da cartolari e *libri iurium*, cui vanno accostati i libri rossi meridionali (pp. 144-50 e 160). Insiste giustamente sull'opportunità di un più approfondito studio formale dei libri rossi pugliesi, di cui fornisce una prima descrizione tipologica, B. Sasse Tateo, *I 'libri rossi' di Puglia: una prima indagine*, in F. Magistrale (a cura di), *I protocolli notarili tra medioevo ed età moderna. Storia istituzionale e giuridica, tipologia, strumenti per la ricerca*, atti del convegno di studi (Brindisi, 12-13 novembre 1992), «Archivi per la storia», 6 (1993), pp. 263-71 (interessante è il paragone, peraltro non sviluppato, tra i libri rossi e i *Rotbücher* tedeschi); Ead., *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel mezzogiorno tardo medievale: i 'libri rossi' di Puglia*, in C. Bastia, M. Bolognani (a cura di), *La memoria e la città. Scritture storiche tra medioevo ed età moderna*, Il nove, Bologna 1995, pp. 467-75.

²² M. Del Treppo, *Medioevo e Mezzogiorno. Appunti per un bilancio storiografico. Proposte per un'interpretazione*, in Rossetti (a cura di), *Forme di potere...*, pp. 249-83; P. Corrao, *Città e normativa cittadina nell'Italia meridionale e in Sicilia nel medioevo: un problema storiografico da riformulare*, in R. Dondarini (a cura di), *La libertà di decidere. Realtà e parvenze di autonomia nella normativa locale del medioevo*, atti del convegno di studi (Cento, 6-7 maggio 1993), Comune di Cento 1995, pp. 35-60, in particolare alle pp. 35-41; Id., *Centri e periferie nelle monarchie meridionali del tardo medioevo. Note sul caso siciliano*, in Chittolini, Molho, Schiera (a cura di), *Origini dello Stato...*, pp. 187-205, in particolare alle pp. 187-92.

²³ P. Blickle, *Kommunalismus. Skizzen einer gesellschaftlichen Organisationsform*, 2 voll., Oldenbourg, München 2000 (un'efficace definizione in italiano di questo concetto storiografico, elaborato dallo studioso tedesco nei primi anni '80 del XX secolo, è in A. De Benedictis, *Politica, governo e istituzioni nell'Europa moderna*, Il Mulino, Bologna 2001, pp. 386-91). Per la perdurante influenza storiografica del concetto di *Genossenschaft*, pur depurato delle originarie implicazioni ideologiche, nell'ambito della storia sociale d'Europa e del dibattito sul rapporto tra le esperienze di governo cittadino e le origini dello Stato (principi di rappresentanza, maggioranza, consenso, diritto di resistenza), v. G. Dilcher, *Zur Geschichte und Aufgabe des Begriffs Genossenschaft* e D. Wiloweit, *Genossenschaftsprinzip und altständische Entscheidungsstrukturen in der frühneuzeitlichen*

della forma *universitas* che rimasero efficaci durante tutto l'*ancien régime* e che videro fiorire nel Meridione, fino al XVIII secolo, una specifica letteratura e manualistica giuridica,²⁴ approfondendo dall'altro la riflessione sul linguaggio politico all'interno dell'università e sui rapporti tra essa e le istanze politiche superiori.²⁵ Le necessarie indagini su singoli casi, in prosecuzione di una lunga tradizione di studi,²⁶ non devono infatti far dimenticare che, insistiamo ancora, tutte le *universitates* erano, dal punto di vista formale e giuridico, identiche, e che sia la loro costituzione, sia il loro quotidiano funzionamento amministrativo, sia la loro produzione normativa e documentaria non potevano prescindere da questa condizione.

Il discorso sugli archivi delle università meridionali sarà qui affrontato in prospettiva generale, considerando appunto l'*universitas* come forma giuridica e istituzione unica. Essendo impossibile una comparazione sistematica, ci limiteremo a esplorare il campo attraverso un caso eccezionale ma emblematico, quello di Capua, città demaniale di grande rilievo,²⁷ operando qualche confronto con altre università dei due regni di Sicilia e dell'area campana in particolare.

Staatsentwicklung, in G. Dilcher, B. Diestelkamp (hrsg.), *Recht, Gericht, Genossenschaft und Policy. Studien zu Grundbegriffen der germanistischen Rechtsbistorie*, Erich Schmidt, Berlin 1986, pp. 114-23 e 126-38, e Blicke, *Resistance...* In Italia, la riflessione storico-giuridica e politica sull'*universitas* si è interrotta nel secondo dopoguerra per reazione all'uso fascista della categoria 'corporazione', che pure è legittimo utilizzare per definire tale istituto, come avviene fuori d'Italia: v. in proposito le illuminanti pagine di Najemy, *Stato...*, pp. 668-69.

²⁴ Si vedano le opere di Giovanni Galluccio, Agostino Caputo, Carlo De Iorio, Rocco Pecori, Giuseppe Basta (secoli XVI-XVIII), i commenti alla prammatica *De administratione universitatum* di Pietro Follerio, Giovan Paolo Montanaro, Michele Zappullo. Abbondante è la produzione di 'pratiche' per gli ufficiali locali e di trattati e manuali sulla procedura del sindacato.

²⁵ A questo proposito segnalo la ricerca preziosa, anche per la sperimentazione metodologica, di A. Airò, *La scrittura delle regole. Politica e istituzioni a Taranto nel Quattrocento*, tesi di dottorato di ricerca in Storia medievale (XV ciclo), Università degli Studi di Firenze, 2005.

²⁶ Per il Mezzogiorno continentale si può ora consultare Vitolo (a cura di), *Città e contado...*; per la Sicilia v. Corrao, *Città...*, pp. 57-58 e Mineo, *Città...* Utili risultano le bibliografie sulla produzione statutaria.

²⁷ Una rapida informazione sulle vicende bassomedievali della città si ricava da I. Di Resta, *Capua*, Laterza, Roma-Bari 1985, ma è consigliabile ricorrere anche alle promettenti ricerche di M. Merola, *Ceti cittadini e tessuto urbano di Capua*, «Quaderni meridionali», 31 (2000), pp. 3-28 e di A. Vendemia, *L'ampliamento del contado: Capua nei secoli XIV-XV*, in Vitolo (a cura di), *Città e contado...*, pp. 167-85. Mi permetto inoltre di rinviare a F. Senatore, *Cerimonie regie e cerimonie civiche a Capua (secoli XV-XVI)*, in G.

2. Il 'quaderno dell'università', punto di raccordo dell'attività amministrativa

Perché Capua? Perché il suo ricco archivio conserva ancora – caso assai raro nell'Italia meridionale – alcuni 'quaderni dell'università' relativi al XV secolo (e precisamente a 10 annualità nel periodo 1467-1494), registri di straordinaria utilità per la conoscenza della vita amministrativa e della prassi documentaria di una università del regno di Napoli.²⁸

Il quaderno dell'università era tenuto dal sindaco, che a Capua era un ufficiale retribuito, con mandato annuale. Egli cumulava in sé le funzioni di rappresentante stabile della città e di cancelliere, era insomma più un 'tecnico' che un 'politico', benché ovviamente reclutato all'interno dell'*élite* cittadina. Nel quaderno erano registrati, in ordine cronologico, i verbali delle riunioni dei Sei eletti e del consiglio dei Quaranta, i due organismi di governo di Capua,²⁹ con tutte le loro deliberazioni (statuti e regolamenti, nomina di ufficiali, missioni, appalti, lavori pubblici, prezzi dei generi alimentari,

Petti Balbi, G. Vitolo (a cura di), *Linguaggi e pratiche del potere. Genova e il Regno di Napoli tra medioevo ed età moderna*, Laveglia, Salerno 2007, pp. 151-205.

²⁸ BMC, *Archivio 5*: solo le registrazioni relative a 6 anni indizionali sono complete. Espongo qui i primi risultati di una ricerca ancora in corso, limitando i rinvii puntuali ai singoli quaderni. Sull'archivio capuano cfr. *infra* l'Appendice. Per l'epoca e la ricchezza informativa ai quaderni di Capua può essere accostato solo l'analogo registro di Malta (1450-1498), università demaniale del regno di Sicilia, edito da G. Wettinger (a cura di), *Acta iuratorum et consilii civitatis et insulae Maltae*, Associazione di studi Malta-Sicilia, Centro di studi filologici e linguistici siciliani, Palermo 1993. I preziosi «libri reformationum» dell'Aquila (dal 1467), come si vedrà *infra*, nota 45, non rientrano nella tipologia del «quinternus universitatis».

²⁹ Si tratta della tipica struttura dirigente di una università meridionale in epoca angioino-aragonese e vicereale (Calasso, *La legislazione...*, pp. 231-65): essa era amministrata da un ristretto gruppo di cittadini eletti per un periodo limitato di tempo (in questo caso sei, con mandato quadrimestrale, definiti «Sex electi ad regimen et gubernacionem civitatis Capue» o semplicemente «Sei»), ai quali si aggiungeva il sindaco (nel corso del XV secolo divenne ovunque un ufficiale stabile, che bisogna tenere distinto dai rappresentanti occasionali, ancora chiamati «sindaci»). A Capua, come in molti altri centri del regno di Napoli, un più stabile controllo del potere era stato ottenuto dai ceti dirigenti locali mediante la creazione di un corpo istituzionale intermedio, il «consiglio dei Quaranta», che monopolizzava le prerogative originariamente detenute dall'*universitas* in assemblea plenaria, ponendo fine alle incertezze e ai disordini del parlamento generale. È da precisare che tale articolazione istituzionale dell'*universitas* meridionale è documentata generalmente nel XV secolo. Più risalenti sono al proposito le fonti siciliane, a testimonianza probabilmente di un più antico sviluppo dell'ordinamento universitario, già delineato – con qualche differenza rispetto al continente – nei primi decenni del XIV secolo (Mineo, *Città...*).

igiene, accensione di mutui, elemosine). Si aggiungono capitoli o lettere del re e suoi ufficiali (inseriti nei verbali perché pubblicati in consiglio), notizie di processi in cui è coinvolta l'università, di pagamenti vari, ecc.

La denominazione, scelta da chi scrive, di 'quaderno dell'università' si ispira alla nota marginale di un registro capuano, che usa in senso generico (cioè senza riferimento alla fascicolazione) il termine «quinternus universitatis» per il quaderno, a cura del sindaco, «in quo annotantur et scribuntur negocia et facta universitatis». ³⁰ Nelle intestazioni, i quaderni vengono invece definiti come «Statuti et ordinacione facte per la magnifica città de Capua circa lo regimento et governo de epsa città» (1467-1468); «Quaternus omnium ordinacionum et statutorum» (1470-1471), con riferimento al loro contenuto normativo; o semplicemente «Quaterno» (1473-1474), «Quaterno de sendecato» (1474-1475), «Libro delo sindacato» (1493), con riferimento al loro autore. ³¹ Denominazioni analoghe hanno i quaderni di Cava [de' Tirreni] (SA) nel 1508 e 1516 («Quinternus», «Decreta et ordinaciones universitatis»), di Castellammare [di Stabia] (NA) nel 1513 («Quinternus ordinationum et decretorum»), di Tricarico (MT) nella seconda metà del Cinquecento («Liber ordinationis»). ³²

I quaderni di Capua presentano significative oscillazioni nelle modalità di compilazione: dal latino al volgare; dalla registrazione diretta alla – più comune – copia da minute precedenti; dalla verbalizzazione ancora legata alla tradizione notarile e alla cornice dell'*instrumentum*, ³³ a quella pienamente cancelleresca, completa di

³⁰ *Primo libro dei capitoli*, ff. 48-49: è una nota in calce ad alcuni capitoli del 1471, che si dicono «ascripta et annotata per sindicum in quinterno universitatis huiusmodi in quo annotantur». I capitoli sono effettivamente presenti nel quaderno del 1470-1471, in BMC, *Archivio* 5, ff. 32v-33.

³¹ BMC, *Archivio* 5, ff. 1r, 32r, 85r, 103r (intestazioni), 131v, 134v, 143r, 146v (rinvii interni del 1493).

³² Taglè 1504-1506, pp. 15, 61. L'unico registro di Castellammare pervenutoci, del 1513, è edito in G. D'Angelo, M. Di Maio, A. Di Martino (a cura di), *L'archivio storico comunale*, Comune di Castellammare di Stabia 1982, p. 39. A Tricarico nella seconda metà del Cinquecento il sindaco aveva, come a Capua, l'incombenza di verbalizzare le delibere dell'università in un «liber ordinationis» o «libro dell'ordini», identificato all'interno dell'archivio mediante il nome del sindaco, senza che vi fosse cioè una serie archivistica autonoma (C. Biscaglia, *Il liber iurium della città di Tricarico*, 2 voll., Congedo, Galatina 2003, I, pp. 154-55; II, pp. 55, 64, 89, 109).

³³ All'indicazione della data, spesso abbreviata come nei protocolli notarili («eodem die...») segue la formula della *congregatio* con la menzione del luogo e dell'approvazione del capitano, talora presente. Questa formula, che in differenti varianti sembra la più

proposte, voti espressi dai singoli e delibera finale, con anticipazione di quanto fu stabilito in un regolamento capuano del 1561.³⁴ In un caso ci si accontenta della sintetica indicazione delle decisioni prese, magari richiamate quando si contabilizza un'uscita ad esse collegata, verbalizzando solo le riunioni dei Quaranta e non quelle dei Sei. Lettere ricevute, statuti e regolamenti non sono inseriti integralmente nei verbali da tutti i sindaci, notai tranne che in un caso.³⁵

Nel 1491, nell'ambito di quella che, con definizione suggestiva benché anacronistica, Coniglio definì una vera e propria «riforma» della «vita amministrativa delle città demaniali»,³⁶ una serie di capi-

antica e diffusa, è comune alle varie tipologie di *universitas* ed è utilizzata nelle più antiche registrazioni notarili di riunioni universitarie. Segnaliamo a mero titolo di esempio alcuni *instrumenta* attestanti: la nomina di sindaci a Cervaro (FR) nel 1273, in Faraglia, *Il Comune...*, p. 29; la pubblicazione di una lettera del giustiziere di Sicilia a Bitonto (BA) nel 1275, in D. A. De Capua (a cura di), *Libro rosso della università di Bitonto (1265-1559)*, Liantonio, Palo del Colle 1987, pp. 81-84; la riunione dell'«universitas iudeorum terre Montis S. Iuliani» – oggi Erice (TR) – nel 1298, in A. Salinas, *Di un registro notarile di Giovanni Maiorana notaio di Monte San Giuliano nel secolo XIII*, in «Archivio storico siciliano», 8 (1883), pp. 435-62, in particolare a p. 456; la quietanza emessa da una comunità monastica femminile napoletana nel 1468 (I. Blaha [a cura di], *Napoli. Antonino de Campulo [1468]*; D. Romano [a cura di], *Anonimo [1495-1496]*, Athena, Napoli 1996, pp. 21-23).

³⁴ I capitoli della cancelleria del 10 febbraio 1561 dispongono la registrazione in «quinterno appartato» di tutti i consigli, con «intimazioni [convocazioni], preposizioni [punti da discutere], voti e conclusioni per extensum» (*Repertorio Manna I*, f. 26v). Finora gli spogli effettuati sui libri di cancelleria capuani hanno confermato il rispetto di questa norma nel XVI-XVII secolo, norma ribadita nei capitoli di diverse università meridionali nello stesso periodo, in conformità, del resto, con la prassi diffusa nel resto d'Italia: si veda l'esempio di una città dominata come Pescia (M. Braccini [a cura di], *Le deliberazioni del comune di Pescia [1526-1532]. Regesti*, Ministero per i beni e le attività culturali, Roma 2000). Tale prassi segna l'affrancamento definitivo delle pratiche di registrazione dal modello dell'*instrumentum*, pur essendo i cancellieri capuani (e non solo) sempre notai in età moderna, con l'eccezione di Gian Antonio Manna: v. gli elenchi dei cancellieri in BMC, *Archivio* 6, ff. 153ss.; BMC, *Archivio* 843 (*Libro degli uffici*), ff. 28ss; l'obbligo di essere notai è del resto implicito nel regolamento per cancellieri e segretari del 10 febbraio 1561: BMC, *Archivio* 19, ff. 297-298 e *Repertorio Manna I*, f. 26v. Già i capitoli di Ferrante d'Aragona per Aversa e altri centri nel 1491 imponevano la convocazione per iscritto con indicazione dei punti all'ordine del giorno e raccomandavano una discussione ordinata (Trinchera, III, ad esempio p. 6).

³⁵ È interessante un confronto con i registri delle università rurali provenzali nel XIV secolo, anch'essi di varia tipologia, e talora consistenti nella verbalizzazione cronologica delle decisioni che giustificano entrate o uscite: Drendel, *Localism...*, pp. 258-61.

³⁶ Coniglio, *Il regno...*, pp. 31-41. Alcune delle università considerate (elencate nella nota che segue) erano provvisoriamente governate da ufficiali regi perché comprese

toli furono emanati da re Ferrante d'Aragona per alcune università del Regno. Essi, conservati in un registro «*capitulationum*» della cancelleria aragonese e relativi al governo locale (composizione del consiglio, procedure elettorali, doveri dei funzionari),³⁷ prevedevano l'obbligo, per il cancelliere (o «*scriptore*»), di redigere «con omni diligentia» un «libro de lo annotamento», contenente «tucte deliberatione et conclusionem che se fanno per dicto consiglio».³⁸ Il cancelliere era tenuto ad altre due registrazioni, che potevano trovar posto nel medesimo libro: quella dei nominativi di coloro che erano eletti al governo (con indicazione di giorno e anno dell'estrazione) e quella delle lettere regie.³⁹ Registrazioni di tale genere sono presenti nell'uno o nell'altro quaderno dell'università di Capua.

Nella storia della documentazione universitaria meridionale l'importanza del caso capuano sta in questo: esso testimonia la reale prassi cancelleresca, al di là della normativa, in un arco di più anni, quando i quaderni dell'università accoglievano non soltanto i tre tipi di annotazioni appena ricordate (delibere, nominativi degli estratti alle magistrature, lettere), ma tutte le principali registrazioni dell'università, rispondendo sufficientemente, nonostante le difformità di composizione, alle esigenze correnti del sindaco-cancelliere. Essi erano, pur semplici nell'impianto e di dimensioni assai contenute, un efficace punto di raccordo dell'intera attività universitaria (ma allora si diceva «universale»): contenevano gli elenchi degli uffici e delle gabelle date in appalto; registravano le richieste dei commissari fiscali; mantenevano memoria dei contratti notarili;

nei patrimoni feudali confiscati a baroni ribelli. Il contesto politico di questa «riforma» resta senz'altro da approfondire.

³⁷ Trincherà, III, *passim*: capitoli di contenuto assai simile furono spediti il 5 settembre 1491 all'università di Sorrento (NA), il 1° ottobre a quelle di Ariano [Irpino] (AV), Aversa (CE), Barletta (BA), Manfredonia (FG), Sansevero (FG), Taranto, il 16 ottobre a Salerno e Sanseverino [Mercato San Severino] (SA), infine il 18 marzo 1493 ad Atri (TE). Il registro *Collaterale capitulationum* edito da Trincherà è andato distrutto nel 1943.

³⁸ Norma tratta dai capitoli per Barletta (Trincherà, III, p. 131) e presente anche in quelli per Ariano, Sansevero, Manfredonia, Sanseverino, Salerno, Atri (pp. 94, 112, 163, 183, 208, 245). I capitoli per Aversa definiscono il «libro de lo annotamento» anche come «quinterno seu libro» in cui sono registrati «deliberatione et appuntamenti» (p. 13). Quelli per Sorrento e Taranto parlano allo stesso modo di un «libro» e di un «libro seu quaterno» per le delibere (pp. 69, 147).

³⁹ Il cancelliere di Sorrento doveva trascrivere «omne lettera de la maestà del signore re o vero pragmatice et tucte altre scripture de dicta città per possernose conservare et haversene notitia» (Trincherà, III, p. 69).

annotavano il provvisorio deposito nelle mani di singoli di denaro o di documenti; davano conto delle somme gestite direttamente ed indirettamente dal sindaco; rinviavano ad altri registri tenuti dal medesimo sindaco, come ad esempio un «quaterno dele iornate», cioè delle sue missioni (1473),⁴⁰ e forse anche il quaderno delle entrate e uscite dell'università, o «contralibro» dell'analogo registro del funzionario contabile.⁴¹

In quanto proiezione dell'attività del sindaco-cancelliere, il quaderno era sempre presso di lui, insieme con le ricevute di versamenti fiscali e pagamenti vari e con le copie di contratti, cui esso rinvia.⁴² Tutte queste scritture, chiamiamole l'archivio corrente del funzionario, avrebbero dovuto essere consegnate al successore – è evidente –, ma ciò poteva non avvenire. Non avveniva per le ricevute che riguardavano il sindaco stesso, sottoposto alla verifica dei propri conti (il sindacato, che nel Regno era obbligatorio per tutti gli ufficiali), ma talvolta neppure per il suo quaderno, come testimoniano alcune incongruenze nei registri pervenutici. Di norma, ciascun sindaco avrebbe dovuto inaugurare un nuovo registro il 1° settembre, data di inizio dell'anno indizionale: riscontriamo invece la continuazione del quaderno da parte del sindaco in scadenza, l'immediata perdita di quello del 1472-1473 (provata dalla redazione del quaderno successivo sullo stesso fascicolo del 1471-1472), l'in-

⁴⁰ BMC, *Archivio 5*, *passim* e ff. 88v, 92r, 98v, 199r per il «quaterno dele iornate».

⁴¹ Ipotizzo che il sindaco capuano avesse l'incombenza di tenere un registro di questo genere, parallelo a quello tenuto dal «perceptore» o banchiere (anche «banco») della città (ufficiale scelto dal re ai sensi dei capitoli del 1488, su cui v. Mazzoleni II/1, p. 250) per due motivi: perché questo era un compito del cancelliere secondo un regolamento del marzo 1517 (BMC, *Archivio 12*, f. 23; trascrizione, ma senza data, nel *Primo libro dei capitoli*, f. 52v; edizione nel *Repertorio Manna I*, f. 25r) e perché nel settembre 1474 il quaderno del sindaco registra una spesa per «uno quaterno de carte per scrivere li cunte de le intrate et insute de Capua» (BMC, *Archivio 5*, f. 106r). Del resto, i capitoli del 1491 editi da Trinchera, III, *passim* prevedono quest'obbligo per i sindaci. La registrazione delle entrate ed uscite è compito del sindaco in tutte le università del Regno ai sensi della prammatica vicereale del 15 dicembre 1559 (*Pragmaticae edicta decreta interdicta regiaeque sanctiones regni Neapolitani...sumptibus Antonii Cervoni, Neapoli 1772*, I, pp. 75-78).

⁴² BMC, *Archivio 5*: «prout continetur in contractu facto manu notarii [...], de quo contractu penes me est copia» (f. 2r); «et de questo ne appare lo contracto facto per mano de notaro» (f. 5v); «de li quali dinari pagati ne appare polisa de Capua facta ad [...]» (f. 7v); «de la quale promessione ne appare patente de Capua niczata delo sigillo de Capua» (f. 10r); «secundum quod continetur in apoca facta per [...] et est penes eundem sindicum» (f. 48r). Come si vede, il rinvio è consueto anche quando il sindaco non possedeva copia dell'atto.

completezza originaria di alcune annualità. Ma, se pure consegnate all'università, le scritture del sindaco dovettero finire per perdere il loro valore amministrativo nel giro di pochi anni: la gran parte dei quaderni del XV secolo erano infatti già scomparsi dall'archivio capuano intorno al 1569.⁴³

A partire dal XVI secolo (la prima attestazione è del 1505-1506) il «quinternus universitatis» capuano fu sostituito dai libri del cancelliere o 'di cancelleria', redatti appunto da un cancelliere, che aveva sollevato il sindaco dall'incombenza di verbalizzare le riunioni dei Sei e del consiglio. La separazione delle funzioni documentarie da quelle politiche, e dunque della cancelleria come ufficio autonomo dagli organi rappresentativi dell'università, è indubbiamente una svolta importante, segnale da un lato di una migliore e più specializzata organizzazione istituzionale, dall'altro di un irrigidimento delle pratiche di governo e di registrazione, prima assolutamente sovrapponibili nella fluida e personale gestione degli affari quotidiani da parte del sindaco.

Rispetto ai quaderni del Quattrocento, i successivi libri di cancelleria, paragonabili a quelli di Cava,⁴⁴ manifestano tra XVI e XVIII secolo una maggiore omogeneità nella struttura formale e nel contenuto. Ovviamente, sono scomparse le registrazioni relative al solo sindaco, ad esempio quelle delle spese. Poiché contengono annotazioni sull'amministrazione ordinaria da parte dei Sei, i quaderni dell'università e i libri di cancelleria, loro eredi, vanno tuttavia tenuti distinti dai registri delle sole delibere, i quattrocenteschi «libri de lo annotamento», una tipologia documentaria in cui

⁴³ Quando le dieci residue annualità furono legate insieme e divennero il primo registro della serie archivistica «Libri di cancelleria» (cfr. *infra*, § 4).

⁴⁴ Per la serie capuana dei «Libri di cancelleria» cfr. *infra*, § 4. I «registri delle delibere» di Cava (così nella denominazione archivistica attuale), che ne possiede una cospicua serie, inferiore solo a quella di Capua, sono in effetti dei 'libri di cancelleria' e, al pari di quelli capuani, non si limitano a verbalizzare le riunioni del consiglio. Il primo quaderno pervenutoci (1504) ha del resto l'intestazione di «Liber manualis cancellarie et credenczarie» e si dice dedicato a «decreta, provisiones, deliberationes» (Taglè 1504-1506, p. 35); il libro del 1516-17 porta, oltre a quella indicata *supra* (testo corrispondente alla nota 32), anche l'intestazione «Liber cancellariae et annotationum dictae» e fa riferimento a quinterni di cancelleria a proposito dell'obbligo di restituzione da parte del cancelliere a fine mandato (Taglè 1508, 1516-1517, pp. 61, 66); 'libri di cancelleria' sono detti anche i quaderni del 1562-63, 1563-64 (Taglè 1562-1565, pp. 67, 87) e 1581-89 (Taglè 1581-1589, p. 17). Libri di cancelleria esistevano anche a Bitonto, citati in un regolamento vicereale del 1551 (De Capua [a cura di], *Libro rosso...*, II, pp. 852-53).

rientrano i «libri reformationum» dell'Aquila (dal 1467)⁴⁵ e, dal XVI secolo in poi, i numerosi 'libri delle conclusioni' che ci sono pervenuti per varie università meridionali.⁴⁶ Del resto, stante l'efficacia documentaria dei quaderni dell'università e dei libri di cancelleria, a Capua risulta incerta l'istituzione di siffatti registri di delibere. Nel 1488 i capitoli di Ferrante d'Aragona avevano stabilito che si dovesse redigere un «libro de lo annotamento» con le stesse caratteristiche di quelli descritti nei regolamenti del 1491.⁴⁷ Non sappiamo però se il registro, affidato direttamente agli eletti capuani, fosse

⁴⁵ I registri aquilani contengono generalmente le sole delibere, registrate in forme testuali standardizzate, vicine a quelle dell'Italia comunale (la lingua usata è il latino, manca la convocazione a opera dell'ufficiale regio, sono riassunti distintamente tutti gli interventi, seguiti dalla decisione: «reformatum est»), cui si conforma del resto anche la definizione della delibera (*reformatio*). Ho analizzato il registro del 1495-1496, conservato nell'Archivio di Stato di Napoli, *Museo. Miscellanea di scritture* 99.A.23 (descritto da J. Mazzoleni, *Nuove fonti per lo studio del regime comunale di Aquila alla fine del secolo XV*, «Atti della accademia pontaniana», n.s. 10 [1960-1961] [ma 1962], pp. 141-51), segnalatomi da Maria Rita Berardi, che ringrazio e ai cui lavori rinvio (M. R. Berardi, *Le scritture dell'archivio aquilano e l'ufficio di cancelliere nel sec. XV*, «Bullettino della deputazione abruzzese di storia patria», 65/1 [1975], pp. 235-58, in particolare alle pp. 250-58; Ead., *I monti d'oro. Identità urbana e conflitti territoriali nella storia dell'Aquila medievale*, Liguori, Napoli 2005, pp. 77-79). È denominato «quinternus reformationis» un registro di Monopoli (di cui null'altro sappiamo), da cui è estratta nel 1463 una deliberazione che viene inserita in un diploma regio successivo, su cui v. F. Muciaccia (a cura di), *Libro rosso della città di Monopoli*, Commissione provinciale di archeologia e storia patria, Bari 1906, pp. 168-72.

⁴⁶ 'Libri delle conclusioni' o 'libri del parlamento' o 'libri delle delibere' (cui si aggiunge nel XVIII secolo l'aggettivo «decurionali») sono oggi presenti in numerosi archivi comunali (basti un rinvio a quelli conservati negli Archivi di Stato, facilmente individuabili grazie alla *Guida generale degli Archivi di Stato*, 4 voll., Roma 1980-1994). L'obbligo per il cancelliere di redigere un «liber conclusionum» è presente peraltro nella letteratura giuridica tarda, ad esempio in G. Basta, *Institutiones iurium universitatum in usum privati auditorii*, 2 voll., ex typographia Lanciana, Neapoli 1777, I, cap. *De cancellario*, pp. 112-14: il cancelliere, scelto dal sindaco, «comitiorum acta conscribit atque librum, in quo conclusiones continentur, iuxta temporum seriem tenebit». Ricordiamo gli altri obblighi del cancelliere elencati da Basta, che sono una generalizzazione di quanto avveniva, con eventuali differenze, nelle varie università: il cancelliere, meglio se notaio, cura l'archivio, redige alcuni fondamentali registri (il catalogo dei beni e redditi dell'università e altri di tipo fiscale), annota «quicquid pecuniae in arca apponitur», relaziona sulle spese degli amministratori, «mandata omnia exarat» (dietro specifico compenso).

⁴⁷ «Vole et ordina la predicta Maiestà che de tucte le supradicte cose et ordinatione facte et de farenose per lo bono governo et ben vivere de epsa cità, se ne habia ad fare omne anno uno libro con lo notamento de tucti li homini che seranno electi tanto per quaranta come per sey sindici et erario, lo quale libro sempre se habia ad tenere appresso deli sey predicti che pro tempore erunt et che in dicto libro se habia ad fare notamento et discriptione de tucte deliberatiune se faranno per li dicti sey como per

regolarmente compilato: certo le sue funzioni erano già assolte dal quaderno del sindaco e continuarono ad esserlo negli anni successivi.⁴⁸ Provvedimenti del 1509, 1552 e 1561 ribadirono l'obbligo di un «libro degli eletti» o «dei consigli» (dunque con i verbali di entrambi gli organi collegiali).⁴⁹ Registri del genere non ci sono pervenuti, ma la loro effettiva esistenza è attestata per il periodo 1539-1555. Conosciamo invece veri e propri «libri delle conclusioni», sempre con la denominazione di «libri dei consigli», a partire dal 1615.⁵⁰

Nel XV secolo il quaderno capuano consisteva, mediamente, in quindici carte per anno. Questo è tutto. Eppure la sua ricchezza e varietà informativa, per gli amministratori di allora come per noi, è straordinaria, specie se paragonata ai libri delle conclusioni di centri di minore dimensione in periodi successivi, proprio perché il quaderno era uno strumento assai flessibile delle attività di governo e di registrazione documentaria, indistinte e indistinguibili. Una comparazione sistematica non è mai stata fatta, ma qualche esempio mostra una realtà sorprendente: nel 1576-1582 il quaderno dell'università di Paganì, sottouniversità di Nocera (SA), è un grosso scartafaccio di 280 fogli occupato dai verbali delle riunioni e da vari atti di tipo contabile e fiscale. A prescindere da quanto potrà emergere da un più attento studio codicologico, quello che sorprende è il fatto, bizzarro, che il manoscritto, redatto dal cancelliere, si chiami semplicemente «Registrum novum magnifice universitatis Paganorum», al pari del successivo (1582-1587). La spiegazione del

lo consiglio dei quaranta» (Mazzoleni II/1, p. 251: capitoli ordinati da Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27).

⁴⁸ Nei quaderni dei sindaci Giuliano Sarracino (1493 aprile-1494 giugno 21) e Matteo Pantoliano (1494 giugno 22-novembre): BMC, *Archivio* 5, ff. 128-156.

⁴⁹ I capitoli emanati dal viceré Giovanni d'Aragona, conte di Ripacorsa (Napoli, 1509 maggio 9), confermativi in generale di quelli di Ferrante del 1488, dovevano essere registrati «in acti de la corte del capitano o in lo libro de li electi o vero consiglio, et li presenti originali se debiano conservare in la capsia publica dove se conserva la insacculatione de dicta città» (*Primo libro dei capitoli*, f. 26v e *Libro d'oro*, ff. 65v-66). I capitoli del reggente di cancelleria Lorenzo Polo del 15 marzo 1552 obbligavano il cancelliere a fare un «quinterno appartato nel quale di per di secundo accascherà debbia annotare tucti consigli, ordini et conclusioni de qualsevoglia negotii se farando per li electi» (BMC, *Archivio* 2, ff. 110-111). Anche i capitoli della cancelleria del 10 febbraio 1561 ordinavano al cancelliere di redigere un «quinterno appartato de tutti li consigli, statuti, ordini et conclusionii» del consiglio (BMC, *Archivio* 19, ff. 297-298; *Repertorio Manna I*, f. 26v). La definizione di «quinterno appartato» sembra proprio indicare una registrazione separata rispetto ai libri di cancelleria, messa a disposizione degli eletti.

⁵⁰ Cfr. *infra*, la nota 200.

nome è semplicissima: quando un registro si esaurisce, il sindaco e i due eletti deliberano di acquistare «uno registro novo in nome de ditta università per ponere gli decreti de essa università». ⁵¹ A Gaiano, piccolo casale di Fisciano (SA), i parlamenti del 1592-1607 sono brevemente verbalizzati su un semplice foglio, in calce all'autorizzazione del governatore (quello che nel '400 si chiamava capitano). La rilegatura avviene solo successivamente, dopo che i verbali erano stati conservati sciolti per un certo lasso di tempo, non sappiamo da chi (lo stesso governatore?). ⁵²

3. *La conservazione degli atti nella cassa pubblica*

Il 30 settembre del 1467 un provvedimento di Ferrante d'Aragona riformò la costituzione di Capua, ⁵³ ripristinando l'estrazione a sorte degli eletti al governo della città, sospesa durante la recente guerra contro gli angioini e i ribelli che li appoggiavano. ⁵⁴ La straordinaria importanza strategica di Capua, una delle 'chiavi' del Regno, come si diceva, aveva infatti consigliato, non sappiamo quando (ma «nel cominciamento dele proxime passata guerra [sic]», dunque nel corso del 1460), di affidare la città a una commissione straordinaria stabile, nominata direttamente dal sovrano. ⁵⁵ Ora, passata l'emergenza, Ferrante consentiva il ritorno all'«antiqua ordinatione del consiglio dei Quaranta et electione de Sei». Venivano quindi spedite a Capua dodici «bussole» (cioè le lettere chiuse con sigillo regio contenenti i sei nominativi degli eletti per ciascun quadrime-

⁵¹ ASSa, *Archivi comunali* 6, nn. 1-2. Per la struttura dell'università di *Nocera dei Pagani*, suddivisa nel XVI secolo in sei o sette università, v. G. Orlando, *Storia di Nocera dei Pagani*, 3 voll., Tocco, Napoli 1884-1887, II, pp. 327-436.

⁵² ASSa, *Archivi comunali* busta 4, vol. 24.

⁵³ BMC, *Archivio* 5, ff. 16r e 16v-18 (Ferrante d'Aragona all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 27 e 30).

⁵⁴ Non c'è traccia del provvedimento in S. Sannelli, *Annali della fedelissima città di Capua* (secolo XVII in.), in BMC, *Mss.* 130 e 272 (copia, Top. 15-5-3123), che utilizza documenti dell'archivio, in genere senza citarli puntualmente, e in F. Granata, *Storia civile della fedelissima città di Capua*, 2 voll., Stamperia Muziana, Napoli 1752-1756, anch'esso costruito su fonti documentarie locali (non però sui libri di cancelleria).

⁵⁵ Non conosciamo i nomi degli eletti capuani durante la guerra, se non per quattro di quelli in carica intorno al 1463: Giacomo d'Azzia, Giacomo di Arpaia, Giuliano Sarracino, Giacomuccio [Raufò?], parte costituitasi in una *concordia* con il monastero capuano di Montevergine (in copia settecentesca in un manoscritto di Giuseppe Di Capua Capece: BMC, ms. 38, ultimo foglio non numerato [1463-1464]).

stre), da estrarre a sorte in un ciclo di quattro anni.⁵⁶ Il provvedimento del 1467 è importante perché riguarda anche la produzione e conservazione delle scritture: in chiusura Ferrante ordinò che, dopo la pubblicazione «de tucti supradicti capitoli et ordinacione, incontinente [...] se debia fare uno publico instrumento ad futuram rey memoriam, dove sia insertata la presente de verbo ad verbum, et quillo poy co la presente predicta se debia mectere in la cassa dove se guardano le altre scripture et cautele de quessa predicta città».⁵⁷

Commentiamo il passo, partendo dalla cassa e rimandando al paragrafo 5 le considerazioni sulla validità legale degli atti nelle università meridionali. La disposizione regia formalizza quella che era una prassi ampiamente diffusa nel Mezzogiorno e in altre parti dell'Italia bassomedievale e moderna: l'archivio della città, e in genere quello di qualsiasi *universitas*, *societas* o *congregatio*, era custodito in una cassa. Si trattava, in pratica, di un piccolo *trésor des chartes*, contenente tre categorie fondamentali di documenti che, con il linguaggio del tempo, potremmo chiamare *privilegi*, *cautele*, *scritture*.⁵⁸ Per *privilegi* (termine che indica sia una specifica

⁵⁶ Si tratta di una procedura elettorale molto comune nelle università meridionali, come dimostrano i capitoli ordinati da Ferrante nel 1491 (Trinchera, III, *passim*). In senso proprio, il bossolo («bussola» o «bossola» nel Regno e in altre aree d'Italia) era un contenitore di legno utilizzato sia per le votazioni a scrutinio segreto (quando ciascun votante vi inseriva pallottole di vario colore) che per l'estrazione a sorte degli ufficiali. In questo secondo caso, nel bossolo venivano inseriti pezzetti di carta o 'cedole' con i nominativi degli eleggibili. La preparazione periodica delle cedole era detta *imbossolatura/imbossolazione* (in altre parti d'Italia anche *imborsazione*) o *incedulatione* (Rezasco, *Dizionario...*, alle voci *bossolo*, *imbossolamento*, *cedola*; Tommaseo, Bellini, *Dizionario...*, alle voci *bossolo* § 5, *cedola* § 5). Nella lettera di Ferrante il termine «bussole» sembra però essere usato, per metonimia, in luogo di 'cedole'. L'imbossolatura periodica, l'estrazione delle cedole all'inizio di ciascun mandato, la loro conservazione, l'eventuale sostituzione dei defunti avveniva dovunque secondo procedure assai simili; per la Palermo trecentesca v. F. Pollaci Nuccio, D. Gnoffo (a cura di), *Acta curie felicis urbis Panormi. 1: Registri di lettere, gabelle e petizioni 1274-1321*, Comune di Palermo, Palermo 1982 (ed. or. Soprintendenza agli archivi, Palermo 1892), pp. 1-8.

⁵⁷ Si ribadisce anche l'obbligo per il tesoriere del capitano, l'erario (carica quadrimestrale), di produrre un «quinterno lucido et aperto» delle entrate di quella corte, secondo un'ovvia e antica prassi di registrazione contabile (BMC, *Archivio* 5, f. 17r, Ferrante all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 30).

⁵⁸ La partizione proposta non ha significato diplomatico, ma pratico (del resto, i privilegi non sono prodotti dalle università, ma dall'autorità sovrana: sulla questione proposta torno in F. Senatore, *Le scritture delle universitates meridionali. Produzione e conservazione*, in I. Lazzarini (a cura di), *Scritture e potere. Pratiche documentarie e forme di governo nell'Italia tardomedievale (secoli XIV-XV)*, numero monografico di «Reti medievali - Rivista», 2008, in corso di pubblicazione). Essa è implicita nella

forma documentaria che il contenuto di vari tipi di documenti) si intendono atti dell'autorità sovrana, dal valore, per così dire, 'costituzionale' (capitolazioni, concessioni, grazie, lettere, in originale o in copie – eventualmente autenticate, come quella di Ferrante del 1467). Le *cautele* sono invece atti che era sì necessario conservare gelosamente, ma per un arco di tempo limitato: ricevute dei pagamenti effettuati (*apodixe* o *polise*, *quietaciones* o *quietanze*); l'apprezzo (= catasto), che era il documento fiscale più importante;⁵⁹ quaderni contabili relativi ad uffici o affari particolari; contratti notarili (ovviamente non quelli che attestavano il possesso di beni e diritti, ma solo quelli relativi ad obbligazioni destinate a essere estinte), fascicoli di processi di cui l'università era attore. Infine, si conservavano generiche *scritture*, sciolte o in registro, identificate ad esempio nel seguente modo: «tucti altri libri et scripture de ciascheuno amministratore de dicta terra, finito lo tempo dela sua ministracione, et tucte altre scripture adpernenteno ad dicta università».⁶⁰ I quaderni dell'università rientrano, senza dubbio, in questa ultima categoria. Nella disposizione di Ferrante compaiono, seppur non in maniera esplicita, due termini-chiave: «memoria» e «cautela». Essi identificano le due motivazioni per le quali gli atti venivano prodotti e conservati, da parte di università e di privati: per memoria dei propri diritti (i *privilegi*) e della propria attività (*scripture*), da un lato; dall'altro per provare

descrizione della cassa di Napoli, al principio del '500, fatta da B. Capasso, *Catalogo ragionato dei libri registri e scritture esistenti nella sezione antica o prima serie dell'archivio municipale di Napoli (1307-1803)*, I, Giannini, Napoli 1876, p. XI. In alternativa alla tripartizione di Robert-Henri Bautier (cartolari, delibere e conti), Drendel, *Localism...*, p. 257 distingue la produzione documentaria delle università in due sole categorie: atti dotati di autentica notarile e atti che ne sono privi e che sono propriamente atti amministrativi. Più articolata è la proposta, pensata per la documentazione comunale, di A. Bartoli Langeli, *Codice diplomatico del comune di Perugia. Periodo consolare e podestari-le. 1139-1254*, 3 voll., Deputazione di storia patria per l'Umbria, Perugia 1983-1991, I, pp. XVIII-XXIII, che distingue tra atti del comune, atti d'ufficio (questi, che pure sono rogiti notarili, promanano da un mandato dell'ufficiale, assimilabile alla *inssio* cancelleresca), registri originali, *publicationes* del comune, scritture semplici, cioè prive di forma notarile.

⁵⁹ L'obbligo è implicito nella prammatica di Ferrante sull'apprezzo del 19 novembre 1467, ove si dice che delle due copie in cui esso va redatto una va consegnata alla regia Camera della Sommaria, l'altra custodita sul posto «penes aedem sacram» (*Pragmaticae...*, I, pp. 238-39). La cassa dell'università era infatti il più delle volte conservata nella chiesa locale più importante.

⁶⁰ «... acioché in futurum se possano habelmente havere al bisogno» recitano i capitoli per Barletta, come altri del 1491 (Trinchera, III, p. 131).

in futuro i movimenti finanziari o obbligazioni di vario genere (*cautela* è, come privilegio, un termine che ha un doppio significato, perché indica sia la finalità per cui si conservano ricevute e contratti, sia le ricevute e i contratti stessi). Insomma, l'endiadi memoria e cautela è il fondamento della scrittura e archiviazione amministrativa.⁶¹

Talvolta, nella cassa si trovavano anche oggetti preziosi.⁶² Non mancava, infine, il sigillo dell'università.⁶³ Nella cassa e nel sigillo si concretizzava l'essenza stessa dell'*universitas* come persona giuridica, perché essa, anche quando destinata solo a custodire denaro, era il primo bene comune e perché il sigillo testimoniava la capacità legale dell'università.⁶⁴ Nella prima età angioina il possesso del sigillo, almeno da parte delle università demaniali, doveva essere autorizzato dal sovrano: le università che usavano il sigillo in assenza di licenza si configuravano come «quandam communitatum speciem», manifestavano insomma un'autonomia politica sgradita alla Coro-

⁶¹ I due termini giustificano, secondo Drendel, *Localism...*, p. 262, la produzione di registri delle delibere nelle università provenzali del XIV secolo.

⁶² Nella cassa di Foggia, oltre a «tutti i privilegi, scritture, carte, sigillo, stampo per sigillar bolletini» erano conservate anche le «bandere dello signore re nostro» (P. De Cicco, *Il libro rosso della città di Foggia*, Amministrazione provinciale di Capitanata, Foggia [1965], p. 54, capitoli di Federico d'Aragona, Foggia, 1499 marzo 10). In quella di Cava si trovava la croce restituita dal vicario della locale badia benedettina della SS. Trinità (Taglé 1504-1506, p. 92, 1506). In quella di Capua, nel XVI secolo, due opere letterarie (cfr. *infra* la nota 103). In quella dell'Aquila le chiavi dei sepolcri dei santi cittadini e certi segni segreti o «intersigni» (cfr. *infra* la nota 84).

⁶³ Un esempio, tra i più antichi, è quello della «cassia universitatis» di Palermo (custodita in cambio di un censo nel monastero di S. Salvatore), che nel 1320 conteneva «sigillum et alia universitatis privilegia» (Pollaci Nuccio, Gnoffo [a cura di], *Acta...*, pp. 311-12; v. anche p. 88).

⁶⁴ Il diritto di proprietà è un attributo essenziale della personalità giuridica: i giuristi medievali leggevano nel Digesto (D 3.4.1) che il possesso di beni comuni e un'«arca communis» erano due fondamentali caratteristiche dell'*universitas*. Il possesso di un sigillo, poi, dava all'*universitas* la qualità di «persona authentica» (Michaud-Quantin, *Universitas...*, pp. 285, 291, 295, 299-303). È significativo che, ordinando agli ufficiali baronali di restituire libri e privilegi di Bitonto all'archivio e alla disponibilità del governo dell'università, i capitoli approvati dai duchi di Sessa usino nel 1522 un'espressione che identifica il possesso delle scritture con l'essere università: «non solum [...] usano officio di ufficiali, ma ancho di sindaco et ordinati, adheo che l'loro medesimi pare più tosto siano stati università in volere li libri, privilegi et cose di epsa università appresso di loro, conclusioni et capitoli» (De Capua [a cura di], *Libro rosso...*, I, p. 497).

na.⁶⁵ La produzione normativa locale (le università) e quella centrale (la Corona aragonese, poi quella di Spagna, i viceré) manifestarono un'attenzione costante per la cassa e il sigillo: se ne occupano i capitoli di Ferrante del 1491, che descrivono il contenuto della cassa estendendo a tutte le università considerate l'obbligo di depositarla in una chiesa, con distribuzione delle chiavi a più soggetti, di numero e qualifica diversa a seconda dei casi.⁶⁶ A Cava troviamo notizia di alcuni «custodes casse privilegiorum et scripturarum» in un atto notarile del 1468 che attesta la consegna di un privilegio ad un cittadino e il suo impegno a restituirlo al sindaco.⁶⁷ Più tardi, le chiavi della cassa furono distribuite tra il sindaco e le quattro sotto-università o province della città (1516).⁶⁸

⁶⁵ Faraglia, *Il Comune...*, pp. 281-82 (Carlo I d'Angiò ai giustizieri del Regno, 1279 maggio 6: il re ordina la distruzione dei sigilli). Francesco Calasso (*La legislazione...*, p. 192) ritiene che la distruzione si limitasse ai sigilli non autorizzati e ne prova la diffusione, per concessione regia, in molte città demaniali nel 1410.

⁶⁶ Ad esempio, la cassa custodita in una bottega ad Ariano e Manfredonia andava depositata nella sacrestia della cattedrale; a Sansevero passò dalla casa del mastro giurato alla sacrestia di una chiesa; ad Atri da quella del giudice alla cattedrale; a Salerno si ripristinò il deposito in cattedrale, deplorando il fatto che la cassa non avesse una sede stabile e che il sigillo passasse di mano in mano. Le casse contenevano sigillo, cedole elettorali, talvolta i sacchetti con gli eleggibili ai vari uffici, il «libro de lo annotamento» e altre scritture (Trinchera, III, pp. 94, 163, 112, 245, 208). Analoghe istruzioni contengono i capitoli di Ferrante a Sessa [Aurunca] (CE) (1476 agosto 24 e 1484 novembre 24), relativi a due casse (come a Capua): quella del sigillo (con «apprezzi, cedularii, spartimenti di sale, catasti») e quella dell'«imbussolamento» e «annotamento» (ci si riferisce al «libro de lo annotamento?»), su cui v. A. Broccoli, *Codice municipale sessano*, «Archivio storico campano», I (1889), fasc. 1, pp. 243-60, 2, pp. 251-80, 3-4, pp. 193-202; II (1892-1893), fasc. 1-2, pp. 221-40, 3, pp. 595-608, 4, pp. 803-30, in particolare, I/3-4, pp. 193-202 e II/3, p. 603. Gli esempi potrebbero continuare: ricordo solo il contenuto della cassa feudale di Lecce nel 1445 («omnia privilegia, cautelas, instrumenta et omnes alias scripturas publicas vel privatas ipsius universitatis»), perché esso è descritto ricorrendo alla tripartizione tra privilegi, cautele e scritture di cui si è già parlato (C. Massaro, *Potere politico e comunità locali nella Puglia tardo-medievale*, Congedo, Galatina 2004, p. 86).

⁶⁷ ABCT, *Protocolli* 2, ff. 119v-120r (notaio Pietro Paolo Troise, 1468 dicembre 22).

⁶⁸ Taglè 1508, 1516-1517, p. 66. Ricordiamo qui altri provvedimenti sulla conservazione delle scritture nella cassa di Cava, provvedimenti che è possibile riscontrare anche in altre università meridionali via via che ci si addentra nel XVI e XVII secolo: l'ordine a chi è stato cancelliere di restituire al sindaco, perché li riponga nella cassa, i quinterni di cancelleria, le lettere di autorità pubbliche, scritture e privilegi (*ibidem*, 1516), la decisione di far fare una lista di tutti i privilegi e le scritture dell'università depositate presso qualcuno (Taglè 1558-1562, p. 104, 1560), il versamento nella cassa

A Capua, le tre chiavi della cassa del sigillo erano custodite a turno da tre dei sei eletti.⁶⁹ La cassa era anche detta «cassa de lo registro» o «cassa del thesauo», probabilmente perché situata nella cappella del tesoro della cattedrale cittadina.⁷⁰ Essa va distinta da un'altra cassa: quella dell'«incedulatione», istituita nel 1488 e allocata nella medesima chiesa. In quest'ultima erano custodite le cedole con i nomi dei cittadini da estrarre periodicamente alle varie magistrature: le relative chiavi erano solo due, una per gli eletti, l'altra per il capitano, rappresentante dell'autorità regia, che controllava le procedure elettorali (estrazione delle nuove cedole a fine mandato) e la delicatissima operazione dell'incedolazione (preparazione di nuove cedole).⁷¹ È possibile che le due casse fossero unificate nel corso del '500,⁷² quando è documentata un'altra

delle scritture di un fascicolo trovato in Sommaria dopo l'istituzione dell'archivio (Taglé 1581-1589, p. 66, 1585).

⁶⁹ I primi tre eletti custodivano le chiavi una ciascuno per due mesi, mentre gli altri tre facevano lo stesso per il residuo bimestre del loro mandato, «secundo antiquitus è stato ordinato» (Mazzoleni II/1, p. 250: capitoli ordinati da Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27). Il provvedimento esplicita probabilmente una norma più antica, richiamata anche dalla lettera del medesimo sovrano del 30 settembre 1467 (BMC, *Archivio* 5, f. 17v, obbligo per gli eletti di giurare il rispetto degli «ordini che antiquamente si servavano tanto in delo tenere de le chiave del sigillo de la università quanto in omne altra solita ordenacione»).

⁷⁰ Cfr. *infra* le note 88 («cassa de lo registro», 1480), 93 («cassa dello thesauo», 1472). Di originali conservati «in cassa thesauri» si parla anche nell'autentica di un atto del 1532 (*Libro d'oro*, f. 127v). Nel 1489-1491 l'antica cappella del tesoro (XII secolo), adiacente alla sacrestia, fu trasformata in cappella di S. Lucia dall'arcivescovo Giordano Caetani, che destinò al tesoro un nuovo locale, la torre di S. Paolino (G. Iannelli, *Sacra guida, ovvero descrizione storica artistica letteraria della chiesa cattedrale di Capua...*, Gioja, Napoli 1858, pp. 18, 22-23; G. Pane, A. Filangieri, *Capua. Architettura e arte. Catalogo delle opere*, 2 voll., Regione Campania, Capua 1990, I, pp. 210, 215).

⁷¹ La procedura dell'«incedulatione», limitata agli eletti, è attestata per la prima volta nel 1467, ma come si è visto esisteva probabilmente da prima (BMC, *Archivio* 5, f. 16, Ferrante all'università di Capua; Aversa, 1467 settembre 27). Nel 1488 fu estesa a tutte le principali magistrature cittadine elettive: in quest'occasione troviamo attestata la cassa per le cedole (Mazzoleni II/1, pp. 248-49, capitoli di Ferrante, Casal di Principe, 1488 settembre 27). Il 31 ottobre 1540 il consiglio di Capua, confermando l'incedolazione degli uffici, ribadì «l'antiquo uso, et che le cedulae de detti officii per evitare ogni suspitione se debiano conservare nel thesauo dell'arcivescovato nella cascia dove stanno reposite le incedulationi delli eletti et sindici di detta città» (*Primo libro dei capitoli*, f. 80r; *Repertorio Perrotta*, f. 51r).

⁷² «Gli originali se conservano in la capsula puplica dove se conserva la insacculatione» si legge, annotato da altra mano, in calce ai capitoli del viceré Giovanni d'Aragona copiati nel libro di cancelleria (BMC, *Archivio* 8, 24r, 1509 maggio 9). L'aggiunta è incorporata nel provvedimento nel *Primo libro dei capitoli* (per la citazione completa, vedi *supra* a nota 49).

cassa ancora, quella del denaro, secondo quanto stabilito per Capua (1558),⁷³ e per l'intero Regno (1559).⁷⁴

A fine Quattrocento i documenti sciolti conservati nella cassa capuana erano 109, risalenti probabilmente al 1284.⁷⁵ Essi erano numerati in ordine cronologico, come testimoniano le note e i registi tergalì sugli originali pervenutici,⁷⁶ e forse ordinati in serie distinte per autorità emanante, supporto di scrittura o tipologia. Tali serie trovano riscontro nel *Repertorio Perrotta* del 1558-1559 (*Appendice 4*) e in un «Inventario delle scritture del tesoro», cioè della cassa del

⁷³ Le chiavi sono custodite dal sindaco e dal «banco» o cassiere dell'università. All'apertura della cassa è presente anche il razionale, che compila il registro delle entrate ed uscite (ordine del reggente Villano, 1558 luglio 12, BMC, *Archivio 2*, ff. 116-117r; *Repertorio Manna I*, f. 41v). Nel 1573 il reggente Revertera dispose che si nominassero tre persone all'ufficio di banchiere, una per anno, che la cassa avesse tre chiavi, custodite dal sindaco, dal banchiere e dal razionale, che il denaro fosse però custodito in una cassetta più piccola (all'interno dell'altra cassa), da portare nel palazzo dell'udienza il lunedì e il venerdì, giorni di pagamento (BMC, *Archivio 2*, ff. 152-154, 157r, *Repertorio Manna II*, f. 44v).

⁷⁴ La prammatica vicereale del 15 dicembre 1559 stabiliva che le due chiavi della cassa del denaro fossero affidate al sindaco o all'esattore e a un deputato, che in essa non fossero mescolati i denari privati, che si redigesse un libro o quinterno, anche con l'indicazione del tipo di monete possedute, che la consegna della cassa ai successivi amministratori avvenisse subito dopo la scadenza del mandato (*Pragmaticae...*, I, pp. 75-78).

⁷⁵ BMC, *Archivio 123* (due fascicoli di 19 ff. + 4 bianchi senza numerazione): «Inventario delle scritture del tesoro», senza data [ma 1572 circa]. Il documento più antico della cassa è in realtà un diploma di Roberto I, conte di Capua, del 1109 numerato 1 (oggi disperso, ma presente nei repertori cinquecenteschi). Esso non aveva però un valore costituzionale (si tratta di una concessione a due privati), tanto che fu incluso nel *Libretto dei privilegi* soltanto dopo il 1517. La sua presenza nella cassa, per interesse storico più che giuridico-amministrativo, fu probabilmente casuale e non ne modificò la funzione di deposito delle scritture attestanti i propri diritti e non le 'glorie patrie'.

⁷⁶ Si tratta di poche pergamene residue (BMC, *Archivio. Pergamene* 286, 317, 318), sopravvissute per caso tra quelle che non appartenevano all'archivio dell'università e che furono riordinate da Mazzoleni ed Orefice negli anni '50 del secolo scorso. Tutte le pergamene dell'archivio cittadino capuano (617, di cui 114 classificate come «privilegio»), versate al Grande Archivio di Napoli nel 1846 (Mazzoleni I, pp. XI-XII), furono infatti distrutte nel 1943 (v. *Appendice*). I numeri di inventario segnati sul dorso di queste tre pergamene e di numerose lettere di re e viceré (dal 1470), pure conservate nella cassa e poi rilegate insieme dal segretario cittadino Cesare Sacconio nel 1661 (BMC, *Archivio 100*), sono confrontabili con quelli riportati nei *Repertori Perrotta e Manna I* o con le citazioni di Granata, *Storia...*, II, p. 162 («le quali lettere originalmente ritrovansi nell'archivio di questa città, anche nel libro delle lettere de' re»). Un analogo codice, in cui erano raccolte lettere originali di Ferrante (BMC, *Archivio 99*), è al momento purtroppo disperso.

tesoro, databile al 1572.⁷⁷ Si tratta di una consistenza documentaria paragonabile a quella di Penne (PE) nello stesso periodo⁷⁸ e dell'Aquila (nel 1502), che era, politicamente, l'università demaniale più importante del Regno dopo la capitale: la cassa aquilana conteneva almeno 83 privilegi e 28 bolle pontificie.⁷⁹ Al contrario, in altri centri, pur ragguardevoli, troviamo ben poco: nella cassa di Malta, università demaniale, c'erano nel 1471 poco più di 30 documenti, relativi agli anni 1396-1466.⁸⁰ A Cava, anch'essa demaniale, i «privilegia et scripturae» inventariati nel 1496 erano 19 e risalivano al 1322.⁸¹ A Castellammare di Stabia, università feudale, nel 1516 erano appena 5 i documenti (di cui tre risalenti a metà Quattrocento), che, insieme al sigillo, vennero consegnati dai due sindaci in scadenza ai successori e che, certamente, erano custoditi nella cassa.⁸² Ad Altamura (BA), feudale, il nucleo degli atti fondamentali è costituito nel 1483 da almeno

⁷⁷ L'«Inventario delle scritture del tesoro» (BMC, *Archivio* 123) comprende 839 atti distinti in privilegi, esecutoriali, patenti, «Capitoli in carta de papiro», «Decreti», «Lettere della Sommaria», «Lettere della Vicaria», «Lettere private», «Scripture diverse», «Altre scritture non scritte al primo inventario», «Decreti in carta, pergamena et papiro», «Instrumenti in pergameno», «Lettere regie», «Lettere di re», «Lettere di viceré e del consiglio Collaterale» (quest'ultima sezione è la più ampia, con 403 documenti). Nell'inventario sono citati un precedente inventario, del 1513, e due repertori, tutti di «scritture et privilegi».

⁷⁸ Non possiamo sapere però se i circa 120 documenti di Penne (dal 1271) fossero custoditi in originale, perché essi sono stati identificati su fonti indirette (F. Mottola, *La documentazione medievale nell'archivio del comune*, in R. Laudadio, F. Mottola, *Le carte di Penne. Primi risultati*, Deputazione abruzzese di Storia patria, L'Aquila 2001).

⁷⁹ Archivio di Stato dell'Aquila, *Archivio civico aquilano* S 80, f. 56, inventario del contenuto della cassa (1502 luglio 1), riproduzione fotografica in Berardi, *Le scritture...*, pp. 245-46.

⁸⁰ La «Matricula de li privilegi, litteri et autri scripturi di la universitati» elenca 10 capitoli, 6 privilegi o conferme di privilegi, 13 lettere, di cui tre esecutorie e due «confirmatorie», 3 copie autentiche; v. Wettinger (a cura di), *Acta...*, pp. 417-19.

⁸¹ Un inventario redatto in forme notarili il 22 luglio 1496 elenca sedici privilegi, due transunti tra l'università e la locale badia benedettina e una bolla papale (S. Milano, *Le tradizioni guerriere e religiose di Cava rievocate nella festa di Monte Castello*, De Rosa & Memoli, Cava de' Tirreni 1988, pp. 89-91).

⁸² Tre privilegi (di Alfonso il Magnanimo, del figlio Ferrante, di Ferdinando il Cattolico), i più recenti capitoli concessi da Carlo V, il catasto e infine il «Sigillum magnum dicte civitatis»; viene altresì dichiarato che sia una «liberanza» di 1100 ducati, sia il «librectum privilegiorum» erano al momento presso tal Bartolomeo Baccaro, in Sommaria (D'Angelo, Di Maio, Di Martino [a cura di], *L'archivio...*, p. 52).

13 privilegi, risalenti al 1372, alcune lettere di Ferrante e delibere della stessa università.⁸³

Queste quantità modeste si spiegano facilmente: esse non corrispondono a quello che, nei fatti, era l'archivio dell'università, senza dubbio molto più abbondante, ma soltanto alla sua parte più preziosa: quella corrispondente alla categoria dei *privilegi*. Persino a Capua, che pur si segnala per l'estrema cura per le carte, gli amministratori quattrocenteschi non riuscivano neppure a 'vederlo', l'archivio, a concepire il complesso documentario come un organismo unico, ad interessarsi sistematicamente del suo ordinamento e della sua conservazione.⁸⁴ È, questa, un'osservazione in fin dei conti banale, ma necessaria nel nostro discorso sugli archivi delle università meridionali: nel XV secolo non esisteva una concezione dell'archivio vicina a quella attuale, le cui origini sono appunto da rintracciare nel secolo successivo. Pertanto, le pur frequenti disposizioni relative alla cassa e al suo contenuto non vanno affatto interpretate come provvedimenti di tipo archivistico nel senso tecnico del termine. Esse sono, invece, segnale della normale cura per i documenti che

⁸³ L'intero archivio è autenticato mediante inserzione nella conferma di «privilegia, gratie, immunitates, franchitie, donationes» da parte di Pirro e Donata Del Balzo, principi di Altamura (Aversa, 1483 giugno 15): nella conferma sono riportati per intero o regestati 13 documenti regi, cui si aggiungono «transumptum quorundam litterarum regis Ferdinandi et immunitatis [...] ab originalibus litteris [...] presentatis [...], et ordinationes per ipsam universitatem factas et fiendas»; la concessione è a sua volta inserita, insieme con capitoli di Alfonso duca di Calabria, in una conferma del fratello di questi Federico d'Aragona, principe di Altamura dopo la ribellione di Pirro (Andria, 1487 dicembre 4); il tutto fu ancora una volta inserito, insieme con altri atti, nel privilegio di conferma della demanialità da parte di Carlo V (Napoli, 1536 gennaio 31), confezionato in forma di libro e corrispondente al «Libro magno o vulgariter il transunto» edito da F. Lospalluto, *Il libro rosso o libro magno di Altamura*, «Altamura. Bollettino dell'archivio-biblioteca-museo civico», 5 (1956), pp. 29-41.

⁸⁴ Le pur notevoli scritture della cassa dell'Aquila non sembrano essere, nel 1502, divise in serie o numerate. Esse sono piuttosto distribuite in scatole o cassetine che raccolgono documenti omogenei per tipologia («privilegi vecchi») o per affari. Estranei a questo rudimentale ordinamento (che dovette essere peraltro l'unico in molte università anche in età moderna, cfr. *infra* § 6) erano mazzi di lettere sciolte, 5 registri (tutti di natura fiscale, tranne il «libro della memoria» – forse il registro degli impegni da trasmettere agli ufficiali del successivo mandato, una straordinaria tipologia di registrazione documentata per il 1596-1620), vari quaderni e bastardelli, strumenti notarili, chiavi del sepolcro di S. Bernardino e di S. Pietro, «intersigni», ovvero segni segreti di riconoscimento per prendere possesso delle fortezze controllate dalla città (v. l'inventario del 1502 citato *supra* alla nota 79). Si noti l'assenza dei «libri reformationum» (registri delle delibere), che ci sono però pervenuti.

attestavano i propri diritti, inscindibili dai possessi comuni (e per questo inizialmente depositati nella cassa insieme con il denaro). Possessi, da un lato, e documenti che attestano possessi e diritti, dall'altro, sono concepiti, nel medioevo e durante l'antico regime, come un tutt'uno. Delle residue carte dell'università, *cautele* e generiche *scritture*, come si è detto, pur necessarie, pur preservate, non ci si interessava con eguale attenzione.

Molto di più era depositato nella cassa, dunque, e molto di più doveva certamente essere inventariato, perché di norma, a qualsiasi livello dell'amministrazione universitaria o regia la consegna delle scritture da un ufficiale all'altro avveniva *per inventario*. Ma si trattava di inventari privi di finalità strettamente archivistiche: non chiavi d'accesso, come intendiamo noi oggi, ma elenchi ad uso amministrativo, al pari degli inventari patrimoniali (redatti peraltro dalle stesse persone e nelle stesse occasioni), la cui funzione si esauriva non appena si redigeva un nuovo inventario per il passaggio delle carte alla custodia di altri.⁸⁵ Di questo genere di inventari se ne facevano continuamente, a Capua e altrove, e continuamente se ne disperdevano.

Elenchiamo allora il possibile contenuto della cassa capuana a fine '400, individuando, oltre ai 109 privilegi e lettere regie e alle numerose, ma ripetitive e caduche *cautele*, qualcuna delle *scritture* in essa custodite,⁸⁶ in particolare i registri, alcuni dei quali (pochi in verità), qualificandosi come «registri originali», testimoniano un livello più avanzato della prassi amministrativa rispetto alla produzione e conservazione di atti singoli, in forma di documenti sciolti o di cartolari:⁸⁷

⁸⁵ Una concezione più matura dell'inventariazione è invece evidente nel memoriale dell'archivario capuano Gian Antonio Manna (cfr. *infra* la nota 108).

⁸⁶ Della cassa del tesoro ci è pervenuto solo un inventario redatto intorno al 1572 (cfr. *supra* le note 75, 77), quando essa conteneva soltanto gli atti più preziosi (cfr. *infra* la nota 103). Ipotizzo che nel Quattrocento i registri sopra elencati si trovassero nella cassa, ma è ovvio che essi venivano continuamente prelevati per l'uso corrente e finivano per essere custoditi direttamente dal sindaco *pro tempore*. Per prudenza, non includo nell'elenco il «Libro de tutti capitoli d'affitti», una raccolta di regolamenti per l'appalto dei diritti fiscali della città (locazione, vendita o «arrendamento»). Esso esisteva nel XVI secolo ed è citato nel *Repertorio Manna I*, che ne pubblica alcune parti (ff. 13v, 16v, 39v, 45v, 51v, 52r, 54v, 230r). Il registro da cui cita Manna non è identificabile con l'analogo BMC, *Archivio 3*, approntato a inizio Cinquecento e in uso fino a tutto il XVII secolo.

⁸⁷ Bartoli Langeli, *Codice...*, pp. XXXI-XXXII; la definizione di «registri originali» risale ad Armando Petrucci.

- il *Libretto dei privilegi*, redatto nel 1480 (*Appendice 1*), contenente i principali privilegi di Capua, autenticati per via giudiziaria; si trattava di un maneggevole codice pergameneo, destinato ad essere esibito dovunque fosse necessario provare i diritti della città, nei tribunali del Regno o presso la Corte;
- il «Libro dei capitoli», ad uso interno, contenente tutta la materia ‘costituzionale’ dell’università (capitoli concessi dal re e statuti o regolamenti approvati dal consiglio cittadino); l’esistenza di un registro del genere è attestata nel 1480,⁸⁸ mentre è pervenuto un esemplare databile tra la fine del XV e l’inizio del XVI secolo, chiamato *Primo libro dei capitoli* (*Appendice 3*);
- il «Libro della matricola dei gentiluomini», istituito per ordine di Ferrante nel 1488, con l’elenco dei cittadini tra cui scegliere i Quaranta del consiglio;⁸⁹ il registro non è pervenuto e non dovette neppure avere lunga vita, poiché non troviamo rinvii ad esso nei repertori archivistici cinquecenteschi;
- il «Libro de lo annotamento», ordinato da Ferrante nel 1488, con l’elenco degli amministratori di ciascun mandato e tutte le deliberazioni dei Sei e dei Quaranta; è possibile che un registro del genere non sia stato redatto con regolarità, poiché le sue funzioni, come si è detto (§ 2), erano comprese dapprima nei quaderni dell’università e poi nei libri di cancelleria;
- il «Quinterno de tucti bobi, iomente et braczali», contenente l’elenco dei servizi agricoli dovuti dalla città al sovrano per il suo *status* demaniale; il registro, istituito nel 1480, non è pervenuto e non ne abbiamo altre tracce documentarie;⁹⁰
- i quaderni dell’università, di cui abbiamo già parlato (§ 2);
- il copiaro delle lettere indirizzate dal re all’università è pervenuto per il 1467-68, ma anche questo tipo di registrazione venne

⁸⁸ I connestabili hanno infatti l’obbligo di «observare li capitoli descripti et assignati in de lo libro lo quale se tene in la cassa de lo registro di Capua» (Mazzoleni II/1, p. 233, capitoli approvati da Ferrante; Napoli, 1480 gennaio 7).

⁸⁹ «La prefata Maiestà vuole che [...] se debia fare uno libro, in lo quale se habiano ad matricolare tucti li ientilomini et citadini de epsa cità, cioè deli principali» (Mazzoleni II/1, pp. 247-48, capitoli ordinati da Ferrante; Casal di Principe, 1488 settembre 27).

⁹⁰ Il quaderno andava redatto in tre copie: per il capitano, gli eletti e un deputato regio. In esso andavano registrati «i comandamenti et quilli li quali serando comandati et farando lo servitio delo S. Re», affinché «li subditi in deli comandamenti reali non siano agravati ma che più facilmente ogne uno habia ad portare la parte delo affanno» (Mazzoleni II/1, p. 236, capitoli approvati da Ferrante; Napoli, 1480 gennaio 7).

forse abbandonata,⁹¹ bastando la copia delle lettere nel quaderno dell'università e la loro conservazione in originale.

Infine, nella cassa erano versate periodicamente le scritture del capitano, ufficiale nominato direttamente dalla Corona, ma nei fatti incardinato nel tessuto locale, perché giurisdicente nella corte della città, la quale ovviamente aveva interesse a conservare i suoi atti *ad futuram rei memoriam*.⁹² È del 1472 una delibera del consiglio cittadino che ordina di depositare nella cassa del tesoro tutti i processi conclusi. Se ne stabilisce anzi il versamento annuale, da allora in poi, per opera del mastrodatti al servizio del capitano, il quale consegnerà tutto al sindaco «per inventario».⁹³ La norma resta vitale ed è reiterata nel corso del XVI secolo.⁹⁴ Aggiungiamo che anche la corrispondenza regia indirizzata al capitano era abitualmente incamerata dall'università quando la riguardava, ad esempio perché conteneva chiarimenti e integrazioni di tipo procedurale: o in originale (resta

⁹¹ Il fascicolo relativo al periodo 29 luglio 1467-24 giugno 1468 è così intestato: «Lo registro del tucte lictere mandate per la maestà del re» (BMC, *Archivio* 5, ff. 16-31, 8 fogli, bianchi da f. 27v); esso fu redatto dal sindaco Giacomo Sarracino, l'autore del primo quaderno dell'università pervenutoci, il quale ricopiò anche le lettere dei mesi precedenti al suo mandato (che cominciava il 1° settembre 1467). Non c'è traccia, a Capua, di copiari di lettere spedite. Numerosi sono invece i registri trecenteschi di missive e responsive pervenutici per Palermo (v. la collana degli *Acta curie felicis urbis Panormi*) e quelli quattrocenteschi dell'Aquila (Berardi, *Le scritture...*, pp. 236-38).

⁹² Un'esigenza, questa, provata anche dal fatto che il quaderno «omnium condemnatorum at bannitorum et denunciatorum» redatto in due copie dal mastrodatti del capitano e dall'erario doveva essere messo a disposizione degli eletti, secondo una delibera del consiglio dei Quaranta del 20 novembre 1469 (*Primo libro dei capitoli*, ff. 28v-30r).

⁹³ Il 3 giugno 1472 «fuit conclusum et ordinatum in consilio predicto facto ibidem che omne anno lo sindaco dela dicta università de Capua che sarrà debia recepere dallo mastro de acti lu quale sarrà tucti quelli processi determinati in la corte delo capitaneo et quilli ponerilli per inventario nella cassa delo thesauro et conservareli ad futuram rey memoriam, et li mastri d'acti li quali sarrendo da anno in anno li debiano consignare alo prefato sindaco finito lo suo anno, et quello mastro d'acti che fosse retinente de non darel casca in la pena de unze XXV^o applicate ala università predicta. Et eciam pigliare anche tucti li processi determinati per lo tempo passati da quilli mastri d'acti quali sono stati per lo passato, et quilli anche preservare et guardare similmente per inventario ala dicta cassa ad futuram rey memoriam» (BMC, *Archivio* 5, f. 51v).

⁹⁴ Per un confronto, si ricorda che gli eletti di Cava deliberarono l'istituzione di un archivio del capitano e del vicario della locale badia, detentrica della giurisdizione civile di primo grado, il 6 dicembre 1559: le chiavi sarebbero state custodite dal sindaco e dai mastrodatti (Tagliè 1558-1562, p. 78).

ancora qualche lettera con i numeri degli ordinamenti quattro e cinquecenteschi) o in copia all'interno del quaderno dell'università.

4. L'ordinamento dell'archivio capuano nel XVI secolo

Nel corso del XVI secolo si afferma anche a Capua una sensibilità archivistica per tutte le scritture dell'università, sia quelle proprie che quelle provenienti dalla corte del capitano. Il salto di qualità dalla conservazione nella cassa, peraltro insufficiente a contenere la crescente massa di carte, alla costituzione di un archivio vero e proprio è scandito da molteplici iniziative: la nomina di un «conservatore delle scritture del tesoro», la redazione di repertori manoscritti e a stampa, l'individuazione di una nuova sede, l'ordinamento generale, l'istituzione di un archivista, insomma una successione di passaggi che sono ben conosciuti per altri archivi laici ed ecclesiastici. Da questo punto di vista, Capua si pone – sia lecito usare una brutta espressione – all'avanguardia, e ciò grazie ad una serie di fattori: la persistente potenza patrimoniale dell'*universitas* (e la connessa necessità di continuare a consultare non solo i *privilegi*, ma anche *cautele* e *scripture*), la presenza nella cancelleria di personalità di alto profilo culturale, il collegamento organico di questa cancelleria con il consiglio Collaterale di Napoli, l'organo che affiancava il viceré in molteplici funzioni. Ogni tre anni, infatti, un reggente di cancelleria del Collaterale si recava a Capua per rinnovare le cedole degli ufficiali universitari. In quest'occasione egli si occupava anche della cancelleria e in generale della produzione e conservazione delle scritture. Insomma, il reggente del Collaterale ereditò le funzioni che erano state, in epoca aragonese, dei segretari regi (parliamo di personaggi del calibro di Antonello Petrucci), mediatori istituzionali tra l'università e il re e abituali sottoscrittori dei provvedimenti e capitoli ad essa inviati.⁹⁵ Tale continuità trova una sua evidente manifestazione nelle modalità stesse di conservazione e repertoriazione dei capitoli dei reggenti: come le lettere di re e di viceré, essi sono inseriti nei verbali dei consigli, archiviati in originale con numerazione dei singoli articoli e chiose marginali che ne favoriscono il reperimento e la consultazione, repertoriati analiticamente (cfr. *Appendice* 3-4, 6).

⁹⁵ BMC, *Archivio* 5, *passim*.

Riforma della cancelleria e ordinamento dell'archivio, due operazioni strettamente connesse, si concentrano, a Capua, negli anni '50-'70 del XVI secolo e sono opera di un valente gruppo di cancellieri, assistiti e diretti in particolare del reggente Francesco Antonio Villano. La produzione e conservazione ordinata delle scritture era dunque (ed è) un fatto politico, risultato e condizione al tempo stesso di un'attività di governo efficiente e consapevole.

Già nei primi anni del '500, come si è accennato, le funzioni cancelleresche erano state sottratte al sindaco ed affidate a un cancelliere, incarico soggetto anch'esso al meccanismo dell'incendio (almeno dal 1526).⁹⁶ Il carico di lavoro andò progressivamente aumentando, mentre la cancelleria subiva continui mutamenti e riorganizzazioni, per iniziativa sia del Collaterale che del consiglio cittadino. Intorno al 1509-10 fu istituito un «conservatore delle scritture del tesoro», che tolse questa competenza al cancelliere (la carica è attiva fino al 1613).⁹⁷ Da un cancelliere, spesso il medesimo per più anni, si passò a due (dal 1543), affiancati più tardi da almeno due scrivani.⁹⁸

⁹⁶ *Repertorio Manna I*, f. 25r (delibera del consiglio, 1526 luglio 15). Non sappiamo da quando il sindaco cessò di svolgere le funzioni di cancelliere: questi compare già nel primo quaderno di cancelleria pervenutoci dopo i quaderni quattrocenteschi (rilegati in BMC, *Archivio 5*). Si tratta del «quinternò» – in realtà un minutarario in forma di bastardello – di Giacomo di Benedetto (BMC, *Archivio 6*, ff. 1-72, 1504-1505).

⁹⁷ Il primo conservatore fu forse Marcoantonio di Palma, nobile e membro del consiglio, attestato con questo incarico il 6 ottobre 1509 quando gli furono consegnati gli originali dei capitoli del viceré perché li depositasse nella cassa (BMC, *Archivio 8*, f. 57; *Repertorio Manna II*, f. 100r; cfr. anche *supra* la nota 49) e morto nel 1539 (*Libro degli uffici*, f. 225r). Nel 1513 la conservatoria fu avocata dal cancelliere agli eletti (*Repertorio Manna I*, f. 24v). L'ufficio fu poi del notaio Giacomo di Benedetto negli anni '40 e '50 (cfr. *infra* la nota 203), di Colantonio Simeoni, membro del consiglio (dal 30 novembre 1539 al 9 dicembre 1579, data della morte; v. *Libro degli uffici*, f. 225r), nominato «conservatore delle scritture publice» il 12 febbraio 1554, dopo la morte di Giacomo di Benedetto (*Repertorio Manna I*, f. 66v, ma vedi anche *infra* la nota 203), e confermato a vita il 10 luglio 1567 (BMC, *Archivio 20*, f. 79r); infine fu di Gian Antonio Manna, subentrato al Simeoni come «conservatore delle scritture del tesoro» a vita il 31 marzo 1574 (*Repertorio Manna II*, f. 204r e *Libro degli uffici*, f. 30). Dopo la morte del Manna, la carica di conservatore (e forse anche quella di archivarario) fu detenuta gratuitamente dai cancellieri (1613 luglio 28). Tra i compiti del conservatore (paragonabile ai «custodes» cavesi del 1468, su cui v. *supra* il testo corrispondente alla nota 67) rientrava, ovviamente, l'esibizione dei privilegi originali in Sommaria, come venne ordinato a Simeoni nel 1565 (BMC, *Archivio 20*, f. 79r).

⁹⁸ Per l'organizzazione dell'ufficio e la successione dei cancellieri v. *Repertorio Manna I*, ff. 24v-27r; *Repertorio Manna II*, ff. 58v-60; BMC, *Archivio 6*, ff. 153-156: «Registro de electi, sindici, cancellieri et banchi sonno stati dopoi delo assedio di Napoli» (il riferimento è all'invasione francese guidata dal Lautrec), 1528-1553; *Libro degli uffici*,

Tra i cancellieri spiccano Cosimo Perrotta e Gian Antonio Manna, colleghi negli anni '50 e '60. Per decisione di Villano essi formarono una coppia fissa, alternandosi ad un'altra coppia di cancellieri (1564).⁹⁹ Perrotta, notaio, compilò il primo repertorio dell'archivio (1558-1559), interessandosi dei privilegi conservati nella cassa, dei capitoli, di alcune deliberazioni del consiglio e dei provvedimenti dei reggenti (*Repertorio Perrotta, Appendice 4*), ovvero degli atti più importanti per la costituzione e il funzionamento dell'università e della sua cancelleria. Nel 1560, insieme con il più giovane Manna, Perrotta istituì un *Libro degli uffici*, con gli elenchi di tutti gli ufficiali dell'università (intesi in senso lato) e di tutti gli «incedolati», ovvero gli eleggibili alle varie cariche. Si trattava di uno strumento fondamentale per il governo della città, tanto che fu tenuto aggiornato con regolarità fino al 1629, in alcune sue parti addirittura fino all'unità d'Italia (*Appendice 5*). Successivamente, Manna superò il suo più anziano collega, rivelandosi un archivista di vaglia. Egli, infatti, scelse nel 1569-1572 la forma alfabetica per indicizzare a tappeto l'archivio. Ne ricavò un ancora utile repertorio alfabetico che nel 1588 fu pubblicato a stampa dall'università. Un aggiornamento, rimasto manoscritto, arrivò al 1595, approfondendo lo spoglio su tutta la serie dei libri di cancelleria (*Repertorio Manna I e II, Appendice 6-7*), che conservano traccia dell'intervento di Manna, autore di molte chiose marginali. Noto, *en passant*, che non solo i libri di cancelleria, ma anche le raccolte di statuti e ordinamenti, come il *Libro d'oro* e il *Primo libro dei capitoli* (*Appendice 2-3*), sono facilmente consultabili grazie alla numerazione e indicizzazione dei singoli articoli messa in atto dai cancellieri capuani, numerazione che trova riscontro nelle tavole finali di alcuni registri e negli stessi repertori di Perrotta e Manna.

Il primo repertorio di Manna è contemporaneo al grande ordinamento dell'archivio, distinto nelle sue due sezioni principali: le «scritture della città», comprensive di quelle custodite nella cassa del tesoro, e le «scritture della corte» del capitano, versate annualmente all'università fin dalla seconda metà del '400, come sappiamo. Nel 1564 si decise di allestire nel palazzo dell'udienza, sede delle riunioni dei Sei eletti, un locale apposito per la conservazione delle

ff. 28ss. (per gli anni 1543-1630 e dopo il 1719). Dagli anni '70 del XVI secolo sui due cancellieri ebbe preminenza quello detto «in capite», che nel 1591 assunse la qualifica di segretario.

⁹⁹ Cfr. *infra* le note 197 e 205.

scritture della corte capitaneale:¹⁰⁰ un «conservatorio», o «scrittorio», o «archivio».¹⁰¹ Intanto, nel 1567 il reggente Villano aveva ordinato l'inventariamento di tutte le scritture del tesoro,¹⁰² ribadendo un obbligo consueto, che ricadeva ovviamente sul conservatore delle scritture, allora Colantonio Simeoni. L'inventario fu completato in poco più di un anno.¹⁰³ Qualche mese dopo, nel settembre 1568, il governo capuano decise di inventariare anche le scritture della corte

¹⁰⁰ Il 23 luglio 1564 si deliberò di far inventariare ogni anno le scritture della corte e di individuare «luoco appartato per conservarle finito il palazzo de la corte»; il 25 ottobre seguente si scelse invece il palazzo dell'udienza (*Repertorio Manna I*, f. 66v), anch'esso situato, come il palazzo del governatore, nell'attuale piazza dei Giudici (Granata, *Storia...*, I, pp. 323, 345; Pane, Filangieri, *Capua...*, II, p. 442).

¹⁰¹ «Piccola stanza appartata per uso di leggere, scrivere e conservare scritture» (Tommasco-Bellini, *Dizionario...*, alla voce *scrittojo*. Per la definizione coeva di «scrittorio» cfr. *infra* la nota 105; esso è chiamato «conservatorio per le scritture della corte» nel *Repertorio Manna I*, f. 66v e «nuovo archivio fatto in [...] udienza per dette scritture della regia corte» nel memoriale di Gian Antonio Manna del 15 dicembre 1582 (BMC, *Archivio 22*, ff. 515v-516, ricopiato nel *Repertorio Manna II*, ff. 208v-209r).

¹⁰² Il 13 maggio 1567 Villano ordinò che, per ovviare alle dispersioni documentarie, specie al passaggio di consegne da un conservatore all'altro, «quello, in potere del quale se ritrovano dette scritture di detta città, debbia con intervento degli eletti o altra persona deputanda per essi fare inventario di tutte le scritture di essa città che si ritrovano in suo potere per instrumento, con donare pleggiana di quelle ben conservate et restituire, quando occorrerà, per lo medesimo inventario». Le scritture prodotte in futuro, si aggiungeva, andavano anch'esse inserite nell'inventario (lettera originale in BMC, *Archivio 2*, ff. 133-137; copia nel libro di cancelleria in BMC, *Archivio 20*, f. 271v, ove si trova anche notizia della disponibilità, da parte del conservatore Simeoni, ad eseguire l'inventario [f. 273v], notizia ripresa dal *Repertorio Manna I*, f. 143v). Come chiarisce il memoriale di Manna citato alla nota precedente, Simeoni era «conservatore delle scritture publiche della città che sono nel tesoro»; pertanto, egli dovette inventariare soltanto quelle: non sappiamo dove fosse in quel momento, se ancora nella cassa o nel palazzo dell'udienza, il residuo contenuto della cassa descritto *supra* al § 3.

¹⁰³ L'atto notarile delle scritture consegnate a Simeoni fu rogato da Perrotta (14 luglio 1568), *Repertorio Manna I*, f. 143v e corrisponde forse all'inventario delle scritture pubbliche repertoriato da Manna I. È possibile che l'inventario non datato citato *supra* alle note 75 e 77 sia una copia di questo, aggiornata al 1572. Si noti che nell'inventario non datato non sono compresi i registri cancellereschi (libri di cancelleria, *Libro d'oro*, *Primo libro dei capitoli*, ecc.) e in generale quelli che ho ritenuto presenti nella cassa durante il '400 (§ 3): o perché non erano inventariati o perché la massa delle scritture non poteva più essere contenuta nella cassa medesima. Sono invece presenti i catasti (quello del 1523, ora BMC, *Archivio 1141*; quello dei casali del 1539, ora BMC, *Archivio 1142*; e uno di San Secondino del 1549), due registri degli orzi e grani comprati dal viceré nel 1560 e 1561, un manoscritto con la traduzione della *Campania* di Antonio Sanfelice (l'opera era stata scritta nel 1562 per la città di Capua, che ne finanziò anche la traduzione: v. N. Onorati in *Biografia degli uomini illustri del regno di Napoli*, III, Gervasi, Napoli 1816, pp. 169-71) e un esemplare del *De generibus et qualitate feudorum tractatus* del capuano Giovanni Tommaso De Marinis (Cancer, Napoli 1565), che lo stesso autore aveva inviato in omaggio al governo cittadino (copia della lettera del De Marinis del

del capitano.¹⁰⁴ Quando, nel 1570, il «nuovo general scrittorio» del palazzo dell'udienza fu completato, vi furono trasferite sia le «scritture della città» che le «scritture della regia corte»: era finalmente nato l'archivio vero e proprio. Gli eletti deliberarono che tutti gli atti fossero ordinati «per via d'alfabeto et repertorii»,¹⁰⁵ un'operazione che, a quanto pare, Manna aveva già cominciato da alcuni mesi (verso la metà del 1569 – poco dopo essere entrato nel consiglio), lavorando al suo primo repertorio. Dal nuovo archivio rimase esclusa la cassa del tesoro, che ora conteneva soltanto i privilegi e varie carte sciolte (circa 800, elencate nell'«Inventario delle scritture del tesoro» sopra citato), rimasta nella cattedrale, dove del resto si riunivano talvolta gli eletti in quel periodo.¹⁰⁶ Nel 1574 Manna cumulò in sé la carica che era stata di Simeoni («conservatore delli privilegi et altre scritture») e la nuova carica di «archivario del nuovo archivio». Negli anni successivi completò il riordino delle due sezioni, tirando fuori dai «cascioni» le residue carte del capitano.¹⁰⁷ Su proposta dello stesso Manna, nel 1582 fu opportunamente riformata la procedura

20 ottobre 1565 con la risposta degli eletti si conserva in BMC, ms. 503, n. 1; il volume si trova in BMC, Top. Capua 13-4-2280).

¹⁰⁴ Il 1° settembre 1568 l'incarico venne affidato a Mario Marigliano e al notaio Giovan Battista Aceto (BMC, *Archivio* 21, f. 143v).

¹⁰⁵ «Essendo finito il nuovo general scrittorio nell'udienza fatto per riponervi dentro tutte le scritture della città et della regia corte, si mandi ad effecto, et perciò han ordinato a noi cancelleri che dobbiamo cominciare ad allestire tutte le scritture che si devono mettere nel scrittorio publico, et per via d'alfabeto et repertorii anno per anno et giorno per giorno con ogni debito ordine si faccia la fatica necessaria». I cancellieri, retribuiti a parte per il lavoro, sarebbero stati gli unici a maneggiare le scritture per ricerche ed estrazione di copie (BMC, *Archivio* 21, f. 178v, 1570 aprile 6).

¹⁰⁶ Ad esempio, nel 1574 le riunioni o «giontamenti» degli eletti si tennero qualche volta in S. Eligio e nella cappella del tesoro della cattedrale (BMC, *Archivio* 22, *passim*). L'eventualità di una sede diversa da quella ordinaria, che era il palazzo o seggio dell'udienza, era stata del resto prevista dal provvedimento preso a tal riguardo dal consiglio, che nel 1529 aveva fissato gli incontri degli eletti «ale XVI hore», almeno tre volte alla settimana, nei giorni dispari (BMC, *Archivio* 14, f. 155r; *Repertorio Manna I*, f. 94r). Sempre nel 1574 il consiglio si riuniva abitualmente nel recente palazzo della corte o della giustizia; nel secolo XV e nei primi anni del successivo le riunioni degli eletti e del consiglio avvenivano invece un po' dovunque: nella dimora del capitano, in monasteri e chiese, persino (i soli eletti) in case e botteghe private (BMC, *Archivio* 5-8 *passim*).

¹⁰⁷ Manna ordinò le scritture del tesoro confezionando un «dibretto» (non identificato) che corrispondeva all'inventario del tempo di Simeoni. Nel 1578 completò l'inventariazione delle scritture della corte capitaneale, conservate in «cascioni chiavati senza nulla sorte di inventario» (Simeoni se ne era disinteressato perché non rientrava nelle sue competenze), e compilò un repertorio alfabetico delle cause criminali e uno

del versamento per le carte del capitano, secondo criteri più propriamente archivistici.¹⁰⁸

L'archivio continuava a crescere: nel 1577 l'università estese il suo controllo anche ai protocolli dei notai defunti, che si decise di depositare nell'archivio dell'udienza.¹⁰⁹ La maturità cancelleresca ed archivistica di Capua era ormai raggiunta e il suo patrimonio documentario al sicuro, in una condizione che sarebbe durata per i secoli a venire.

Non sono note le modalità dell'ordinamento dei registri cancellereschi eseguito in quel torno di anni: in questa sede presenterò soltanto quanto è stato possibile ricostruire per la serie dei «Libri di cancelleria», oggi costituita da 94 volumi che vanno dal 1467 al 1791 (ma la numerazione originaria arrivava a 101).¹¹⁰ Essa venne creata proprio intorno al 1569, cioè quando Manna cominciò il suo primo repertorio. Il *Repertorio Perrotta* (1558-1559) cita infatti i quaderni più antichi indicando semplicemente il nome del cancelliere,¹¹¹ men-

delle civili (BMC, *Archivio* 22, ff. 515v-516, memoriale di Manna del 15 dicembre 1582, ricopiato nel *Repertorio Manna II*, ff. 208v-209r).

¹⁰⁸ Nel citato memoriale Manna evidenziò l'inutilità degli inventari redatti al momento della consegna di scritture dal mastrodatti del capitano uscente al successore e all'archivario dell'università; osservò che dopo il 1578 le carte versate in udienza non erano state inventariate e chiese di essere sollevato dall'incarico di archivario, mantenendo solo quello di conservatore. Il consiglio aumentò la provvigione di Manna e accolse con validità di statuto la sua proposta, articolata in quattro punti: la consegna annuale delle scritture da un mastrodatti all'altro doveva avvenire dietro emissione di una ricevuta e spuntando le singole voci dall'inventario alfabetico dell'anno precedente; di seguito andavano inventariate e consegnate le scritture prodotte nell'anno appena passato, sempre con emissione di una ricevuta da parte del nuovo mastrodatti; le scritture esaurite («sopite») andavano versate all'archivario, dietro ricevuta, nello stesso ordine alfabetico; le tre operazioni andavano verbalizzate in un atto notarile.

¹⁰⁹ Il 2 gennaio 1577, oltre al deposito dei protocolli notarili, si ordinò il deposito degli atti di sindacato e di mastrodatti, dei portolani, dei maestri di mercato «et altre scripture publice». L'ordine era soggetto all'assenso regio, che venne concesso (*Repertorio Manna II*, f. 464r).

¹¹⁰ BMC, *Archivio* 5-97, cui va aggiunto BMC, *Archivio* 1256 (antico 16, anni 1539-1548). L'inventario Mazzoleni-Orefice (vedi *Appendice*) cita sempre anche il numero antico. La serie è lacunosa per gli anni 1548-1549 (17 della numerazione antica: la mancanza è segnalata sul dorso del libro precedente, BMC, *Archivio* 1256, antico 16) e 1558-59 (21 della numerazione antica: anche questa lacuna è antica, poiché segnalata nell'ultimo foglio del registro precedente, BMC, *Archivio* 18, antico 20). Corre l'obbligo di precisare che la ricostruzione qui presentata si basa su un campione di una ventina di registri, oltre che ovviamente sulle fonti via via citate.

¹¹¹ *Repertorio Perrotta*, f. 52r: rinvio ai «libri» di Alfonso Di Caprio (1536), Bartolomeo Sabino (1538), Giambattista Damiani (1539).

tre chiama «Primo libro di cancellaria» un registro del 1555-1557.¹¹² Il registro del 1567-1568, curato dagli stessi Perrotta e Manna, è identificato come «5° libro di cancellaria» in una chiosa marginale coeva,¹¹³ Il *Repertorio Manna I* (1569-1572) cita invece i libri nell'ordine che corrisponde alla numerazione antica attualmente leggibile sul dorso dei volumi, dopo l'intestazione «Cancellaria. Città di Capua lit. E». In questa serie *E* (ma la classificazione delle serie in lettere alfabetiche è probabilmente posteriore) furono dunque compresi tutti i libri di cancellaria superstiti anteriori al «Primo libro di cancellaria» del 1555-57, che fu inserito in un volume numerato 20. Furono legati insieme, con coperta in pergamena, fascicoli appartenenti a più 'esercizi', già autonomi nella cartolazione interna, ma probabilmente non ancora rilegati (o fascicoli misti che comprendevano più di un 'esercizio, ovvero erano passati da un cancelliere all'altro). Nel n. 1 furono uniti tutti i quaderni quattrocenteschi, attualmente rilegati con una pergamena del 1580.¹¹⁴

5. *La validità legale degli atti*

Alle università meridionali era riconosciuta, nella dottrina e nella prassi, la capacità di produrre scritture autentiche solo nel caso dei propri atti (lettere, quietanze, bandi, ecc.) dotati del sigillo universale e sottoscritti dagli eletti *pro tempore*, sebbene comunque nei limiti delle competenze previste dalla tradizione e ribadite dalla normativa generale. L'inserzione di un provvedimento, proprio o dell'autorità sovrana, in un registro dell'università non assicurava pubblicità né aveva di per sé valore di prova legale. Quando, nell'età moderna, si costituirono gli archivi delle università, la presenza di un documento al loro interno

¹¹² Si tratta della seconda parte di BMC, *Archivio* 18 (antico 20, ff. 77-281, numerazione moderna, anni 1555-1557), da dove sono tratte almeno due delle deliberazioni regestate da Perrotta: il bando di Paolo Fantauzzo da Castelvoturno e Calvi del 24 febbraio 1556 (f. 109r) e il divieto di far passare due mole accoppiate sul ponte sul Voltorno (ff. 169v-170r), citati entrambi nel *Repertorio Perrotta*, f. 53r.

¹¹³ BMC, *Archivio* 20, f. 254r: la chiosa si trova nel libro dei cancellieri Gravante e Ruta (1566-67), che si alternavano alla coppia Perrotta-Manna (cfr. *infra* la nota 197). Il libro corrisponde ai ff. 160-287 di BMC, *Archivio* 20. Il fatto che tra il registro del 1555-57 e quello del 1567-68 intercorressero solo cinque unità archivistiche fa ipotizzare che la serie originaria non prevedesse un registro per ogni anno, ma ne accorpasse già più di uno insieme, in un ordine tuttavia differente da quello attuale.

¹¹⁴ BMC, *Archivio* 5 («Canc. 1. Anno 1467 sin a febraro 1494. Città di Capua lit. E»).

non fu considerata garanzia di autenticità, anche se gli archivisti locali, abitualmente notai, rilasciavano copie autenticate. Ancora nel 1770, quando pure veniva da alcuni riconosciuto il carattere pubblico degli archivi di città dominate,¹¹⁵ il giurista napoletano Pecori, fedele alla tradizione, osservava che «l'archivio dell'università è anche privato, ed impropriamente si chiama talvolta pubblico in rapporto ai cittadini. Ha valore e fede tra le sole persone che lo formano, perché vi consentono e sottopongovisi, o tacitamente o espressamente». Le scritture estratte, fatte secondo le regole, «hanno quella fede e fanno quella prova, che merita la natura della scrittura medesima [...] perché l'archivio non l'aggiunge altro valore ed efficacia se non quello che può darle il luogo donde si prende e di farla credere vera».¹¹⁶

Come qualsiasi privato, quindi, le università ricorrevano incessantemente all'*instrumentum*, che assicurava autenticità e durata, essendo garantito ampiamente dalla *publica fides* del notaio e dalla regolare conservazione dei suoi protocolli. Non pare diffuso ovunque, nei casi esaminati relativi al XV e XVI secolo, il ricorso ad un notaio preferito (così ad esempio a Capua, Cava, Penne¹¹⁷), a conferma del fatto che siamo ben lontani da un'autonomia dell'istanza cancelleresca rispetto a quella notarile. Nella storia della documentazione meridionale, insomma, non si verifica mai uno «sganciamento della pratica amministrativa da ogni problema formale di validità e autenticità», segnale di una autonomia politica e documentaria. L'università resta un «cliente specialissimo» di alcuni notai, «a loro volta un po' speciali».¹¹⁸

¹¹⁵ Per il dibattito al riguardo, tra tardo XVII e XVIII secolo, v. E. Lodolini, *Archivistica. Principi e problemi*, Franco Angeli, Milano 1987, pp. 108-10.

¹¹⁶ Pecori, *Del privato governo...*, pp. 132-33. L'autore si dilunga sulle modalità di estrazione di un atto dall'archivio e insiste sul maggiore credito da prestare ai catasti, perché fatti «con molta pubblicità». Nelle parole di Pecori compare però, anche se in contrasto con quanto affermato circa la natura privata dell'archivio (cfr. anche *supra* la nota 19), il principio della *unbroken custody*, che la giurisprudenza non accettava unanimemente nella seconda età moderna (Lodolini, *Archivistica...*, pp. 195-98). Ricorderemo al proposito un'interessante delibera degli eletti e del sindaco di Cava, che in occasione dell'istituzione dell'archivio del capitano e del vicario auspicano che da parte dell'università «se obtenga provizione che quelli atti che non se trovano in archivio non faczano fede». Siamo in presenza, però, di un archivio giudiziario (Taglè 1558-1562, p. 78, 1559).

¹¹⁷ Mottola, *La documentazione medievale...*, p. 108.

¹¹⁸ Sono le parole del bel saggio di A. Bartoli Langeli, *La documentazione degli stati italiani nei secoli XIII-XV: forme, organizzazione, personale*, in *Culture et idéologie dans la genèse de l'État moderne*, actes de la table ronde (Rome, 15-17 octobre 1984), École française de Rome-Centre national de la recherche scientifique, Roma 1985, pp. 35-55, 40, 43, mol-

La produzione di un atto notarile era un'operazione indispensabile per tutte le occorrenze della vita amministrativa universitaria.¹¹⁹ Del resto, nel 1279, in occasione dell'ordine di distruzione dei sigilli illegali, Carlo I d'Angiò aveva ordinato di tornare all'antica consuetudine, che appunto prevedeva la forma notarile per certificare la nomina di ufficiali delle università, condannando nettamente la novità di nomine emanate e sigillate autonomamente dall'università.¹²⁰ La fattispecie è ampia e ben documentata: abbiamo ovviamente verbali delle riunioni,¹²¹ pubblicazione di bandi per appalti, pubblicazione di lettere ricevute da parte del capitano o di ufficiali dell'università, contrazione di mutui e loro estinzione, nomine di ufficiali, patti, promesse, proteste. Anche in questo campo l'*instrumentum* manifestava una grande flessibilità.¹²² Facciamo qualche esempio tratto da protocolli quattrocenteschi di Cava. L'atto connesso con l'amministrazione universitaria è spesso inserito in modelli preesistenti: la forma della *protestatio*, consueta per vari tipi di denuncia,¹²³ è usata dal sindaco

to utili per inquadrare il problema. Si faccia però attenzione a non cadere, ancora una volta, nel meccanico riscontro della diversità meridionale rispetto all'Italia comunale. Bartoli conclude infatti che «solo i documenti signorili meritano, nell'Italia medio-rinascimentale, la qualifica di atti sovrani. È nelle forme cancelleresche signorili, non in quelle notarili-comunali della documentazione pubblica che si manifesta francamente e direttamente una concezione dello stato come principio assoluto di autorità» (p. 55). Dunque, questo processo non si poteva compiere nelle città dominate, né nelle università delle monarchie italiane, che ovviamente tutte rimandavano, con la loro produzione 'notarile-comunale', a un principio di autorità e sovranità ad esse esterno, nel nostro caso la Corona e il suo apparato di governo. Ciò non toglie, d'altra parte, che le tipologie di documentazione locale nell'Italia comunale siano senza dubbio assai più complesse ed articolate di quelle del resto d'Italia.

¹¹⁹ Secondo D'Angelo (D'Angelo, Di Maio, Di Martino [a cura di], *L'archivio...*, p. 19), il quaderno di cancelleria di Castellammare del 1513 (l'unico pervenutoci) sarebbe il primo in assoluto, perché «fino a tutto il XV secolo le delibere comunali venivano rogate per atto notarile ed inserite nel protocollo del notaio rogante». In realtà, come si è visto, l'esistenza di una *rogatio* notarile non escludeva la possibilità di dar luogo a una contestuale registrazione cancelleresca.

¹²⁰ Faraglia, *Il Comune...*, p. 281.

¹²¹ Le riunioni dell'università di Amalfi e di quella della vicina Trani, ad esempio, sono accuratamente verbalizzate dal notaio amalfitano Francesco de Campulo (ASSa, *Protocolli* 128/4, anno 1468-1469, *passim*).

¹²² Insiste sulla «grande duttilità ed efficacia dell'*instrumentum*» Bartoli Langeli, *La documentazione...*, p. 49.

¹²³ Si vedano ad esempio le *protestationes* negli atti di un notaio di Scala (SA): alla presenza del notaio o di un giudice (baiulo, viceduca), un soggetto ha presentato denuncia («protestatus fuit») contro qualcuno, chiedendo spese e danni per un possesso negato, un mulo acquistato ma poi ammalatosi, una veste prestata ma non

perché l'università non si è congregata,¹²⁴ oppure dall'incaricato della redazione del quaderno di apprezzamento perché non tutti consegnano la descrizione dei propri beni.¹²⁵ Un collettore fiscale ricorre ad una *requisitio* al capitano per due cittadini che non pagano.¹²⁶ La nomina di un erario dell'università è rogata invece nella forma di *conventiones et pacta*.¹²⁷ Talvolta il notaio inventa definizioni *ad hoc* per tipologie di registrazione strettamente legate all'università: la *electio* di un responsabile dell'apprezzo, con il contestuale impegno, da parte degli uomini dell'università, di consegnare la cedola catastale,¹²⁸ oppure la *oblacio privilegii* al capitano.¹²⁹ Analoghe soluzioni documentarie si trovano in qualche formulario meridionale di età moderna.¹³⁰ Si ricorderà che fu lo stesso Ferrante, nel 1467, ad ordinare l'inserzione dei suoi capitoli in un atto notarile: di essi si doveva fare «uno publico instrumento ad futuram rey memoriam, dove sia insertata la presente de verbo ad verbum». Tale prassi pare dunque abituale. La funzione dei quaderni capuani quattrocenteschi è ulteriormente illuminata da queste consuetudini documentarie: era essenziale registrare in essi i rinvii al contratto conservato in originale o in copia,¹³¹ ma più spesso non redatto neppure *in mundum*, bastando la notizia della sua esistenza nei

restituita; si protesta anche contro lo stesso baiulo che non ha voluto dar corso ad una precedente denuncia (G. Capriolo [a cura di], *Scala. Giovanni de Falcone 1481-82*, Athena, Napoli 2001, pp. 78, 105, 107-108, 115-16). Ho riscontrato la presenza di *protestationes* in protocolli campani e pugliesi.

¹²⁴ ABCT, *Protocolli* 2, ff. 37v-38r, notaio Pietro Paolo Troise (1468 ottobre 11).

¹²⁵ ABCT, *Protocolli* 3, f. 235v, notaio Pietro Paolo Troise (1470 giugno 30, sotto-università di Passiano).

¹²⁶ ABCT, *Protocolli* 3, ff. 25v-26r, notaio Pietro Paolo Troise (1469 ottobre 11).

¹²⁷ ABCT, *Protocolli* 2, ff. 37v-38r, notaio Pietro Paolo Troise (1468 dicembre 23, Cava); ABCT, *Protocolli* 3, f. 28, notaio Pietro Paolo Troise (1469 ottobre 13, sotto-università di Metelliano).

¹²⁸ ABCT, *Protocolli* 3, f. 200, notaio Pietro Paolo Troise (1470 giugno 3 «Electio iurisperiti electi pro universitate provincie Mitilianii»).

¹²⁹ ABCT, *Protocolli* 3, f. 93v, notaio Pietro Paolo Troise (1470 gennaio 13).

¹³⁰ Nei formulari notarili conservati nell'Archivio di Stato di Foggia risultano atti legati all'amministrazione universale: «Declaratio facta per sindicum et electos» (sec. XVII) e «Legalitas universitatis» (sec. XVII), sui quali v. P. De Cicco, *I formulari notarili nell'Archivio di Stato di Foggia (secoli XVII-XVIII)*, in Magistrale, *I protocolli notarili...*, pp. 111-48. In formulari salernitani del XVII secolo troviamo ad esempio la «Procuratio facienda per universitatem» (ASSa, *Protocolli* 7049, n. 3, f. 481, anno 1680); la «Creatio sindicorum et electorum», la «Constitutio erarii» (ASSa, *Protocolli* 7050, n. 5, ff. 154, 200); la «Protestatio sindici contra iudicem», e l'«Ingressus gubernatoris terre» (ASSa, *Protocolli* 7052, n. 4, ff. 216, 249v).

¹³¹ Cfr. *supra* la nota 42.

protocolli. In questo modo, veniva però a mancare la spinta pratica verso forme di registrazione più evolute, atte a mantenere memoria di ogni momento della vita amministrativa locale.

Passiamo ora dagli atti prodotti dall'università a quelli che essa semplicemente conservava, come i privilegi. Essi uscivano continuamente dalle casse in cui erano gelosamente custoditi, perché era necessario esibirli agli ufficiali regi, ai funzionari della Camera della Sommaria o di altre magistrature centrali e periferiche, agli stessi segretari del re. Uno dei più antichi diplomi di Capua, quello della regina Giovanna II d'Angiò del 1432, porta numerose note dorsali a testimonianza delle volte in cui fu prodotto nell'una o nell'altra corte.¹³² I documenti potevano però essere autenticati dal giurisdicente locale, secondo una lunga tradizione, col risultato finale – anche in questo caso – di un *instrumentum*. In questo modo si preservava l'integrità degli originali e se ne evitava la malaugurata dispersione. Nel 1480 l'università di Capua confezionò un *Libretto dei privilegi*, che fu autenticato appunto per via giudiziale, proprio per evitare l'esibizione in giudizio degli originali (*Appendice 1*). Lo stesso sembra aver fatto Castellammare, un cui «libretto dei privilegi» era depositato provvisoriamente in Sommaria nel 1516, come segnala il quaderno dell'università.¹³³ Ma, nel corso del Cinquecento, il ricorso all'autentica per via notarile e giudiziale, promosso dalla stessa Corona (Ferrante nel 1467), sembra andare declinando, almeno nei rapporti delle università con la monarchia. È emblematica la vicenda del *Libretto dei privilegi* di Capua: nel 1506 è necessario che in Sommaria si validi il *signum* del notaio rogatario, nel 1517 tutti gli atti in esso contenuti sono nuovamente autenticati in Sommaria, dove dovettero essere prodotti gli originali. In effetti, varie prammatiche del XVI secolo ribadirono che nei giudizi erano da considerarsi validi soltanto gli atti sovrani più solenni, redatti secondo le forme consuete della cancelleria del Regno:¹³⁴ ciò escludeva per sempre forme documentarie che già pri-

¹³² BMC, *Archivio. Pergamene* 286.

¹³³ Cfr. *supra* la nota 82.

¹³⁴ La prammatica vicereale del 9 febbraio 1510, in esecuzione di una prammatica di Ferdinando il Cattolico dell'anno prima, confermò la consuetudine napoletana che prevedeva la contrattazione con il sovrano sulla base di memoriali («libellos, qui vulgo memorialia dicuntur»), ma proibì che ad essi fosse prestata fede nei giudizi, nei quali avevano valore soltanto «privilegia, provisiones, aut literas, iuxta ritum nostrae cancellariae, cum appositione sigilli nostri», cioè il sigillo grande del Regno. Il provvedimento intendeva stroncare la tendenza, da parte delle università, ad accontentarsi dei memoriali

ma sollevavano qualche dubbio (e che forse erano già state condannate), dal momento che erano state oggetto di specifiche concessioni nel XV secolo, come i memoriali placitati delle università,¹³⁵ le *litterae clause* cartacee, dotate solo del sigillo piccolo del re,¹³⁶ e, evidentemente, le autentiche notarili.¹³⁷

Nei delicati passaggi politici del XV e XVI secolo, ogni volta cioè che era necessario riaffermare e magari estendere il corpo di privilegi (diritti, possessi, esenzioni) di cui godevano le università (e i singoli), si ricorreva ad un'altra procedura che dava garanzie assolute. Capitoli, privilegi e grazie venivano confermati dal nuovo sovrano mediante l'inserzione in un diploma. La conferma, configurandosi come una nuova concessione, metteva anche al riparo dai dubbi circa la perennità dei privilegi, che cominciarono ad essere sollevati nel corso dell'età moderna, contrariamente alla dottrina giuridica tardomedievale.¹³⁸ L'inserzione è comunque una pratica abituale fin dal XIV secolo. Ad essa non si ricorreva solo per confermare concessioni regie, ma anche per approvare consuetudini e deliberazioni dell'università,¹³⁹ autenticare in blocco la parte più preziosa del proprio archivio,¹⁴⁰ con

placitati (l'elenco dei capitoli presentati seguiti o meno dalla formula del *placet*), che non venivano convertiti in privilegi o altre forme documentarie solenni, al fine di evitare le spese di cancelleria. Nel 1518 fu stabilita la nullità per privilegi, investiture, conferme, *provisiones* e lettere regie di qualsiasi tipo che non fossero stati inseriti in *litterae executoriales* (*Pragmaticae...*, III, pp. 635-36). La prammatica del 1510 fu confermata nel 1529, quando si ordinò di chiedere l'emissione di privilegi entro quattro mesi dall'accettazione del memoriale, nel 1570 (estensione di una proroga da uno a due anni), 1580 e 1594 (*ibidem*, II, pp. 41ss.).

¹³⁵ In considerazione delle difficoltà finanziarie conseguenti alla guerra, re Federico d'Aragona aveva concesso a Capua la validità dei capitoli del 16 ottobre 1496 anche in assenza della conversione in privilegio (*Libro d'oro*, ff. 79-86; *Primo libro dei capitoli*, ff. 30v-35, regesto in Mazzoleni II/1, p. 265).

¹³⁶ In occasione della riconferma del proprio *corpus* di privilegi (24 dicembre 1487), Bitonto aveva ottenuto da re Ferrante che eventuali concessioni «in carta bambacina o membrana et col sigillo piccolo [...] habbia quella efficacia come se fusse scritto in carta membrana con sigillo grande, non obstante quacumque pragmatica fusse stata fatta per la prefata maestà» (De Capua [a cura di], *Libro rosso...*, I, pp. 375-76).

¹³⁷ Restavano invece valide, a dimostrazione della loro indiscussa autorità, le autentiche fatte dai tribunali centrali del Regno, Sommaria e Vicaria. Un caso assai significativo è l'autentica in forma di libro di un intero fascicolo giudiziario (su una questione confinaria), con tutte le sue eterogenee allegazioni, fatta in Vicaria per richiesta del sindaco di Bitonto nel 1584 (*ibidem*, II, pp. 972-86).

¹³⁸ De Benedictis, *Politica...*, pp. 279-85.

¹³⁹ Si veda la deliberazione di Monopoli segnalata *supra* alla nota 45.

¹⁴⁰ Cfr. *supra* la nota 83.

la conseguenza che il corpo normativo delle università meridionali ha sempre l'aspetto di un testo a «scatole cinesi», come ha osservato Anna Airò,¹⁴¹ o, potremmo dire, di una matryoska giuridica.

È lecito supporre che l'organizzazione cancelleresca prima, archivistica poi delle università meridionali sia stata condizionata dall'insufficienza legale degli atti prodotti e dall'impossibilità di provare autonomamente l'autenticità di quelli conservati. È evidente che, in queste condizioni, non c'è la necessità di accedere a forme di registrazione e archiviazione particolarmente avanzate. Tutti gli sforzi delle comunità universitarie meridionali furono tesi semplicemente alla custodia del proprio corpo di privilegi, alla loro difesa in giudizio e alla loro periodica riconferma.

Sulla base di quanto detto è forse possibile riprendere la vecchia questione della *potestas statuendi* detenuta dalle università meridionali, osservando che i libri rossi e in genere tutte le raccolte documentarie dei regni di Sicilia non sono altro che ordinate compilazioni finalizzate alla conservazione e indicizzazione dei testi, non alla loro pubblicità o validazione (impossibile data la prassi e la legislazione vigente). Essi, anche quando sono confezionati con una certa solennità all'interno delle cancellerie universitarie, non intendono omogeneizzare provvedimenti di vario genere e di vari periodi in un corpo organico di norme, come avviene negli statuti, nel senso proprio del termine, di alcuni centri delle aree di confine, quali l'Abruzzo e il Lazio meridionale (ad esempio L'Aquila, Penne, Teramo,¹⁴² Gaeta, Itri¹⁴³). Nelle raccolte normative meridionali, manoscritte o a stampa, peraltro poco o punto studiate nella loro costituzione codicologica, nell'organizzazione dei testi, nella tradizione¹⁴⁴ ci si guardava bene

¹⁴¹ Airò, *La scrittura...*

¹⁴² Gli statuti dell'Aquila, (XIV-XV sec.), Penne (1457, 1468), Teramo (1440) sono stati editi, rispettivamente, da A. Clementi, G. De Caesaris, F. Savini. La differenza con la tipologia delle semplici raccolte ordinate dall'università (libri rossi) o da privati è palmare nel confronto tra lo statuto di Penne e il cosiddetto ms. Salconio (1599-1623) del locale archivio comunale: G. De Caesaris (a cura di), *Il codice 'Catena' di Penne riformato negli anni 1457 e 1468*, Deputazione abruzzese di storia patria, Casalbordino 1935 e R. Laudadio, *I recollecta di Giovanni Salconio*, in Laudadio, Mottola, *Le carte...*, pp. 21-76.

¹⁴³ Gli *Statuta, privilegia et consuetudines civitatis Caietae*, Cancer, Napoli [1552-1554] e i *Capitula universitatis terre Itri* (Biblioteca del Senato della Repubblica, *Statuti* ms. 132) fondono, ma non completamente, provvedimenti differenti per decisione del consiglio.

¹⁴⁴ B. Sasse Tateo, *Scrittura prammatica e memoria cittadina nel Mezzogiorno tardo medievale: i 'libri rossi' di Puglia*, in Bastia, Bolognani (a cura di), *La memoria e la città...*, pp. 467-75; Massaro, *Potere...*, pp. 85-88. Per la produzione normativa nelle monarchie

dall'omettere le autentiche notarili, le formule di placitazione, le note di registrazione della cancelleria reale, non perché queste informazioni rendessero autentiche le scritture trascritte, ma perché esse favorivano i riscontri negli archivi centrali del Regno.

6. *Per una storia archivistica delle università meridionali*

La storia della prassi documentaria e archivistica capuana è emblematica: nel XV secolo abbiamo un sindaco cancelliere che controllava tutta l'attività politica e cancelleresca dell'università mediante un modesto quaderno personale. Le scritture pubbliche, sciolte e in registro (esistevano pochi ma essenziali registri tematici) erano conservate nella cassa, ma solo i *privilegi* erano numerati. Nel XVI secolo si verificano una specializzazione delle funzioni amministrative e una migliore organizzazione istituzionale: nascono prima la cancelleria, poi l'archivio, ordinato e dotato di chiavi d'accesso continuamente aggiornate.

Uno sguardo al resto del Regno conferma che la vicenda di Capua è eccezionale, e paragonabile solo a quella delle università più importanti, le poche che riescono tra fine XV e XVI secolo ad evitare la dispersione delle carte. La scelta di una sede – molte università non ne hanno a lungo una neppure per le riunioni dei consigli – e il precoce ordinamento sono decisivi per la sopravvivenza delle scritture. A L'Aquila l'archivio si costituisce a fine '500, quando viene ordinato. Nel 1652 se ne pubblica un inventario a stampa (un secolo dopo il *Repertorio Manna I*).¹⁴⁵ Nella città pontificia di Benevento, dove a fine '400 persino i privilegi e le bolle pontificie «sedibus vagabantur incertis», l'archivio è ordinato nel 1587, ma una sede stabile si ottiene

italiane non si può ora prescindere, oltre che dal già citato saggio di Corrao, *Città...*, dai lavori di A. Romano, di cui si ricordano *Fra assolutismo regio ed autonomie locali. Note sulle consuetudini nelle città della Sicilia*, in *Legislazione e società nell'Italia medievale. Per il VII centenario degli statuti di Albenga (1288)*, atti del convegno di studi (Albenga, 18-21 ottobre 1988), Istituto internazionale di studi liguri-Museo Bicknell, Bordighera 1990, pp. 213-62 (ora, con modifiche, in Id. [a cura di], *Cultura e istituzioni nella Sicilia medievale e moderna*, Rubbettino, Messina 1992) e *Consuetudini, statuti e privilegi cittadini nella realtà giuridico-istituzionale del Regno di Sicilia*, in B. Dölemeyer, H. Mohnhaupt (hrsg.), *Das Privileg im europäischen Vergleich*, 2 voll., Klostermann, Frankfurt am Main 1997-1999, II, pp. 117-42.

¹⁴⁵ Berardi, *Le scritture...* e la bibliografia citata.

solo nel 1630.¹⁴⁶ Nel 1565 Cava allestisce un archivio, difeso da una cancellata alla finestra, in una cella del monastero di S. Francesco.¹⁴⁷ Nel 1599 Napoli decide di raccogliere ed inventariare i propri atti in S. Lorenzo Maggiore, ma la decisione è attuata solo nel 1659 e il primo ordinamento sistematico si ha soltanto nel 1778.¹⁴⁸ Anche negli archivi di università di questo calibro, tuttavia, la documentazione in registro anteriore al XV secolo è in genere assai scarsa già in età moderna, e per questo ci è raramente pervenuta (eccezioni già segnalate sono L'Aquila e Palermo). In occasione dell'ordinamento nella seconda metà del XVI secolo, Capua possedeva solo pochi quaderni dell'università risalenti al 1467. A Nocera un inventario del 1780 descrive registri che non sono più antichi del 1650 circa e solo tre pergamene aragonesi (dal 1457).¹⁴⁹ A Tricarico, i pochi registri conservati a fine '500 riguardano tutti affari correnti e risalgono a quello stesso secolo: l'università possiede solo un «Liber statutorum» di data sconosciuta e un «Libro antiquo de registro» del 1449-1450, peraltro così rovinato da essere sostituito.¹⁵⁰ A Monopoli l'archivio parte, in un inventario del 1699, dal 1539.¹⁵¹ A Gallipoli intorno alla fine del '500 i

¹⁴⁶ La citazione (1489) riguarda la compilazione di un registro di «privilegia, bullae et brevia» ad opera del cancelliere Francesco Favagrossa: A. Zazo, *Innovazioni nella Benevento del 1600. L'archivio civile del comune*, «Samnium», 25/3-4 (luglio-dicembre 1962), pp. 121-40; Id., *Il regestum privilegiorum Favagrossa della biblioteca capitolare di Benevento*, in *Studi di paleografia e diplomatica in onore di Vincenzo Federici*, Olschki, Firenze 1944, pp. 315-24, in particolare a p. 319.

¹⁴⁷ Tagliè 1562-1565, p. 152.

¹⁴⁸ Capasso, *Catalogo...*, pp. XV-XXII. Bisogna però ricordare che i seggi, in cui era suddivisa la città, avevano sedi e archivi propri: ciò spiega in parte la tardiva costituzione di un archivio cittadino vero e proprio, sostitutivo della cassa che in epoca aragonese era conservata, insieme con il tesoro, nella sacrestia di S. Lorenzo, come di consueto (pp. X-XI).

¹⁴⁹ Orlando, *Storia...*, II, pp. 391-404.

¹⁵⁰ La consistenza dell'archivio, o almeno della parte che era oggetto di conservazione, è ricostruibile grazie al repertorio del 1585 edito da Biscaglia, *Il liber iurium...*, I, 145-155, II (cfr. *infra* la nota 154). L'università possedeva sette registri, ovvero il «Liber statutorum»; due repertori, il «Libro antiquo de registro» del 1449-1450 e il «Novo registro» del 1585, sostitutivo del precedente; due atti pubblici confezionati in forma di libro (il «Libro nigro», contenente una sentenza del Collaterale del 1544; il «Libro rosso seu dell'assenza», con la conferma dei privilegi da parte di Carlo V, 1530), due volumi con i decreti della Sommaria rilegati insieme; inoltre alcuni registri contabili, qualche recente quaderno dell'università redatto dal singolo sindaco, tre platee, una settantina di strumenti notarili e 86 privilegi (risalenti al 1383, ma non sappiamo se erano conservati in originale).

¹⁵¹ M. Lanera, *L'archivio dell'università di Monopoli dalla fine del sec. XVII alla fine del secolo seguente*, «Monopoli nel suo passato», 4 (1988), pp. 127-87.

due documenti originali più antichi sono del 1195 e 1306, su un totale di appena 21 anteriori al XVI secolo.¹⁵²

Maggiore successo ha avuto ovviamente la conservazione dei privilegi (contenuti in capitoli, grazie, privilegi e lettere regie, come si diceva), giunti a noi in varie forme testuali: in originale, in manoscritti cancellereschi (i libri rossi) e in pubblicazioni a stampa che ne riprendono le finalità (ricordiamo Napoli 1524, Gaeta 1552-1554, Cosenza 1557, Benevento 1588, L'Aquila 1639, Cava 1674, ma la Sicilia precede il Regno continentale con gli incunaboli di Palermo 1478 e Messina 1498);¹⁵³ in manoscritti o repertori privati; in forme ancora tutte da studiare, come ad esempio il repertorio dell'università feudale di Tricarico (1585), accostabile a quello del Manna,¹⁵⁴ o il commento ai privilegi, come a Cosenza (1662).¹⁵⁵

¹⁵² I documenti erano conservati sciolti o rilegati in quattro volumi: il «tomo delle [lettere]», il «tomo de pri[vileggi]» (con atti del 1195, 1414, 1494), quello dei sali, quello «de gra[ni?]», come si deduce dall'indice premesso al tardo libro rosso: A. Ingrosso (a cura di), *Il libro rosso di Gallipoli (Registro de privilegi)*, con prefazione di B. Vetere, Congedo, Galatina 2004, pp. 3-5.

¹⁵³ Per tutti basti il rinvio a C. Chelazzi *et alii* (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti, consuetudini, leggi, decreti, ordini e privilegi dei comuni, delle associazioni e degli enti locali dal medioevo alla fine del secolo XV/III*, 8 voll., Tipografia del Senato/Senato della Repubblica/La nuova Italia/Olschki, Roma-Firenze 1943-1999, *ad voces*, cui vanno aggiunti i *Capitoli, gratie & privilegi concessi alla fedelissima città de Napoli*, Frezza, Napoli 1524 e i *Privilegi della fedelissima città della Cava...*, Napoli 1674. Per Palermo e Messina: Romano, *Consuetudini, statuti...*, pp. 141-42.

¹⁵⁴ L'«Inventario seu descrizione et notamento di tutti i beni stabili, mobili, scritture, privilegi, ragioni, immunità, consuetudine, preminenze, giurisdizioni, esemptioni, corpi di entrate certe e incerte della magnifica città di Tricarico», redatto dal notaio Ferrante Corsuto è un repertorio alfabetico in lingua italiana, privo di valore legale, che indicizzava sia i principali documenti della città, riportati in regesto o integralmente (i privilegi regi e comitali e due intere platee dell'università e della corte principesca, su cui v. Biscaglia, *Il liber iurium...*, II, pp. 152-204 e 205-22), sia i singoli articoli dei capitoli, registrando, sempre in unica successione alfabetica, i creditori dell'università (pp. 110-19) e gli elenchi dei pagamenti fiscali ordinari e straordinari (p. 148). A differenza dei *Repertori Manna I e II*, che, pur contenendo estese trascrizioni di documenti, implicano la consultazione dell'archivio, cui si rimanda puntualmente, il repertorio di Corsuto (che prova la perfetta identità, nella sensibilità archivistica del tempo, di scritture e di diritti documentati da esse) si presenta come uno strumento di uso corrente (facilitato dalla traduzione in volgare (p. 127), sostitutivo degli originali (la platea dell'università è frutto di una collazione di due platee), cui non si rinvia mediante segnature archivistiche (dunque atti e registri dell'archivio non erano numerati come a Capua).

¹⁵⁵ Il trattato *De regimine reipublice*, del patrizio cosentino Agostino Caputo (apud Lazzarum Scoriggum, Neapoli 1621), pur rivolto a tutte le università, non è altro che un commento giuridico ai capitoli concessi a Cosenza dal viceré Perafan de Ribera il 19 settembre 1565.

E i piccoli centri? Il caso capuano è stato scelto per capire quali fossero, al massimo livello, le esigenze documentarie ed archivistiche di una università meridionale. Abbiamo insistito, a questo proposito, sulla pluralità di funzioni cui assolveva il quaderno dell'università. Ciascuna di esse corrispondeva o avrebbe potuto corrispondere ad una serie archivistica autonoma: ciò è dimostrato dal confronto con un manuale per cancellieri delle università, redatto nel 1686 da Lorenzo Cervellino.¹⁵⁶ Questi consiglia la redazione di una sorta di 'libro-archivio', di cui fornisce persino le dimensioni¹⁵⁷ e le formule di registrazione, diviso in sei sezioni fisse (beni e diritti, imposte dirette e indirette, numero dei fuochi fiscali, pagamenti fiscali, creditori, stipendiati) e due eventuali (adoa [la tassa feudale sostitutiva del servizio militare], assegnatari di entrate). Per molte sezioni si ribadisce la necessità di conservare originali o copie sciolte nei mazzi dell'archivio, di segnare il rinvio ad essi o a contratti notarili, secondo lo schema rappresentato nella tabella alla pagina seguente.

Al sindaco, o a chi altri compila il libro delle entrate e delle uscite, si consiglia poi di farsi fare una ricevuta dagli ufficiali che hanno effettuato pagamenti, di conservarla in originale nell'archivio, di registrarla infine nel proprio conto. Questo perché i «gabelloti, cascieri, esattori o altri» che effettuano pagamenti per l'università conservano presso di sé le ricevute, «dicendo che siano loro *cautele*». Al cancelliere sono infine consigliati altri due registri: dei servizi personali e reali e delle significatorie, cioè delle comunicazioni ricevute dalla Sommaria. Anche in questo caso si insiste sulla necessità della registrazione, perché gli originali restano nelle mani di chi li ha ricevuti, sindaci, cancellieri ed altri: essi devono perciò essere trascritti integralmente e bisogna conservarli in archivio, previa consegna di copia autentica alle parti.

¹⁵⁶ L. Cervellino [ma Cervellini in questa edizione], *Prattica del cancelliere dell'università o vero il cancelliere istruito*, in Id., *Direttione ovvero guida dell'università per la retta amministrazione*, per Giovan-Domenico Paci, Napoli 1686, I, pp. 231-38. Cervellino nacque ad Oppido, fu chierico, fece studi legali a Napoli e scrisse anche un *Direttorio della pratica civile e criminale*; di lui parla, dandone un giudizio positivo, L. Giustiniani, *Memorie istoriche degli scrittori legali del Regno di Napoli*, 3 voll., Simoniana, Napoli 1787-1788, I, p. 141.

¹⁵⁷ «Un libro capace di carta bianca che non sia meno d'uno squarcio di percettore, per poter formare il registro dove non vi è et ivi ordinatamente piantare et intavolare le cose più essenziali che occorrono anno per anno et alla giornata come succedono», v. Cervellino, *Prattica...*, p. 233.

Tabella 1: Il 'libro archivio' dell'*universitas* secondo Cervellino (1686). In corsivo le citazioni letterali.

Sezione del 'libro-archivio'	Modalità di compilazione	Mazzo di atti sciolti corrispondente
<i>Platea di tutti gli effetti ed entrate certi ed inventariabili</i>	- un foglio per ciascun bene o diritto (segue la formula relativa) - indicazione di confini e origini del titolo di possesso	titoli di possesso di beni e diritti: mazzo di copie o autentiche in pergamena
	- indicazione sul verso di fitti, vendite e relativi patti anno per anno	fitti, vendite, patti di gestione per beni e diritti: mazzo di originali o copie
<i>Catasto o gabella, e datii</i>	- indicazione di deputato, sindaco ed anno (formula) e descrizione dell'imposta e del modo di esazione	imposte dirette ed indirette: mazzo di originali o copie
<i>Numero dei fuochi</i>	- dati dell'ultima numerazione e delle successive variazioni (formula)	numerazione dei fuochi: mazzo di copie dei decreti o provvisori originali
	- indicazione sul verso dell'eventuale nuova numerazione	
<i>Pagamenti fatti alla Regia Corte</i>	- ogni pagamento è registrato su un foglio proprio (formula)	
	- indicazione sul verso dell'avvenuto pagamento (usare la stessa formula del percettore e indicare l'esattore materiale)	
<i>Adoa (eventuale)</i>	- indicazione in calce del pagamento, anno per anno	
<i>Consignatari seu fiscali (eventuale)</i>	- elenco in ordine decrescente per somma - indicazione sul verso del pagamento effettuato	assegnatari di entrate: decreti di nomina, ricevute originali, autentiche delle procure in archivio
<i>Istromentarii</i>	- elenco dei creditori e rinvio al relativo atto notarile (per il quale è necessario l'assenso regio) - indicazione in calce dei pagamenti effettuati	creditori: ricevute e copie di procure in archivio
<i>Provisionati o pesi forzosi</i>	- indicazione di uno stipendiato per ciascun foglio (formula relativa al medico dell'università)	

Ecco dunque una causa dell'immediata dispersione delle scritture: a scanso di guai, chiunque agisca per l'università a qualsiasi titolo conserva gelosamente le ricevute e scritture che lo riguardano. Del resto, come recitava il formulario degli atti universitari, le obbligazioni dell'università sono sempre prese «in genere et in specie», da parte dell'«università et homini» citati distintamente, perché l'obbligazione comune, sotto il titolo dell'ente collettivo, non annullava certo quella individuale.¹⁵⁸

Cervellino osserva che, se manca un archivio, «da questa mancanza li viene causato molto pregiudizio e vanno alla giornata mendicando nelle occorrenze quelle scritture che li mancano per difetto di prudenza e d'un poco di fastidio e di fatica in conservarle ò registrarle nel tempo che si celebrano».¹⁵⁹ A proposito della registrazione delle numerazioni dei fuochi e della conservazione di una copia, l'autore esorta a «cautelarsi quando occorre detta nuova numerazione colli futuri numeratori, e li sarà facilissimo lo spoglio della passata, etc., e non andará alla cieca et a tentoni, con pericoli d'inciampi pessimi e ruine, tanto delle povere università, quanto delli poveri sindici, eletti e deputati, che non sapranno dove porre la testa».¹⁶⁰ Il tono accorato evoca il disagio degli amministratori, impossibilitati ad esibire le indispensabili *cautele* (nelle citazioni il termine è stato messo in corsivo) e continuamente sottoposti alla pressione degli ufficiali regi e dei creditori, in un secolo – il XVII – caratterizzato dal drammatico e costante indebitamento delle università e dall'intensificazione del controllo statale sui loro «stati discussi» (bilanci).¹⁶¹

Nei suggerimenti di Cervellino intravediamo il grado zero dell'archivio corrente di una università, quel minimo di registrazioni che ogni centro meridionale doveva possedere per funzionare regolarmente e che certo possedette per qualche tempo e in qualche misura. Tutto l'archivio – abbiamo visto – si riduce a tre registri e a pochi mazzi di atti sciolti, cui si aggiungono il libro delle entrate ed uscite tenuto dal sindaco e il suo personale quaderno di conti. Si noti che mancano i privilegi (sostituiti dalla

¹⁵⁸ Calasso, *Legislazione...*, p. 287.

¹⁵⁹ Cervellino, *Prattica...*, p. 233.

¹⁶⁰ *Ibidem*, p. 235.

¹⁶¹ Nella dedica a Diego de Soria Morales, marchese di Crispano, reggente del Collaterale, il libro si dice «tutto drizzato à prò de' deboli».

sezione dedicata al patrimonio di terre e diritti comuni) e soprattutto che non è citato il libro di cancelleria e che non si consiglia di registrare le delibere. Il modello di riferimento di Cervellino è un'università piccola (perlopiù feudale – è significativa la citazione dell'adoa, al cui pagamento concorrevano le università soggette al barone), che non ha certo un'abbondante ed articolata attività e che non dispone di molti uomini con esperienza giuridica e politica. La funzione della scrittura amministrativa si riduce allora all'essenziale, alle *cautele*, del singolo e dell'università. Non dobbiamo meravigliarci se, in breve lasso di tempo, le cautele si disperdono (capita ai comuni di oggi per la documentazione storica novecentesca, in presenza di una normativa ben più chiara e perentoria...), né la dispersione progressiva deve farci dimenticare che, comunque, la pratica scrittoria era diffusa largamente, presso centinaia e centinaia di piccole comunità e migliaia di individui che compilavano il proprio personale quaderno di conti, conservavano le proprie ricevute (poche carte, certo, ma essenziali perché la procedura del sindacato andasse a buon fine o per rispondere ad eventuali richieste future) e che inoltre accedevano abitualmente al notaio per dichiarazioni, proteste, appalti di gabelle o uffici.¹⁶²

La proposta di Cervellino prevede soluzioni già presenti nei quaderni cancellereschi capuani, che contengono sempre rinvii alle cautele (ricevute e contratti notarili) e, in un caso, l'elenco, a inizio registro, di tutte le entrate dell'università.¹⁶³ Mentre però il quaderno dell'università assolveva anche alla funzione della 'memoria' (i verbali delle riunioni), assicurata inoltre da tanti altri strumenti documentari e archivistici, il 'libro-archivio' di Cervellino si limitava a facilitare la quotidiana gestione patrimoniale della comunità, responsabile di fronte al fisco.

Perché i comuni meridionali sono oggi così poveri di documentazione medievale? A questa domanda, ineludibile, è neces-

¹⁶² Osservazioni analoghe fa Drendel, *Localism...*, p. 264, riscontrando nei villaggi provenzali del Trecento «a high degree of local literacy and familiarity with bureaucratic routines based on written formularies. While most peasants in rural Provence were probably not literate, they were comfortable with writing, understood the kinds of obligations it created, and trusted its value as legal proof».

¹⁶³ L'«Introytus civitatis Capue» apre il quaderno del sindaco Tommaso d'Angelo (BMC, *Archivio* 5, f. 84r, 1473-1474).

sario rispondere, pur in mancanza di indagini più sistematiche. L'attuale sconcertante povertà degli archivi storici comunali meridionali non corrisponde certo ad una povertà amministrativa del passato, quando la vita delle università, anche le più piccole, era caratterizzata dal ricorso costante alla scrittura, alla registrazione, al controllo dei conti. Nella produzione e conservazione delle scritture non c'erano differenze tipologiche tra le università del regno di Napoli, tranne rare e ben conosciute eccezioni,¹⁶⁴ date le comuni condizioni (la forma istituzionale, l'insufficienza probatoria delle registrazioni universitarie, l'inutilità della conservazione di alcuni atti – le *cautele* – oltre il tempo delle necessarie verifiche). Le università si differenziavano piuttosto per la quantità delle scritture e per la qualità della loro produzione e conservazione, specchio di un peso patrimoniale e politico assai differente e variabile nel tempo. Dove vi furono condizioni oggettivamente favorevoli (ricchezza patrimoniale, importanza politica, qualità del personale) l'archivio si costituì, generalmente nel corso del XVI secolo, sopravvivendo a una continua e fisiologica dispersione documentaria, già verificatasi, a quella data, per buona parte delle scritture anteriori. Tutte le università conservarono però gelosamente il proprio *trésor des chartes*, la cui eventuale perdita è più recente ed è stata causata da un evento semplicissimo: la morte amministrativa dei *privilegi*, cominciata con le riforme del decennio francese. La dispersione è stata da allora in poi favorita da due opposti ma concomitanti fattori: da un lato il disinteresse e la mancanza di mezzi e competenze in molte amministrazioni municipali, dall'altro l'interesse di storici, collezionisti e, infine, dello stesso legislatore che, con l'obbligo del versamento nel Grande Archivio (oggi Archivio di Stato di Napoli),¹⁶⁵ ha imprevedibilmente coinvolto le pergamene delle

¹⁶⁴ Mi riferisco ancora una volta all'Aquila, che ha forme di registrazione più avanzate (Berardi, *I Monti...*, pp. 73-85).

¹⁶⁵ Nel 1841 un decreto di Ferdinando II di Borbone stabilì che i comuni e le altre amministrazioni locali del Regno delle due Sicilie versassero le loro carte negli Archivi provinciali del Regno (istituiti da Gioacchino Murat nel 1812) cinque anni dopo l'esaurimento degli affari. Nel 1846 fu stabilito però che tutte le carte storiche (nei fatti, si trattò prevalentemente di materiale pergameneo) confluissero nel Grande Archivio di Napoli (A. Granito di Belmonte, *Legislazione positiva degli archivi del Regno...*, Raimondi, Napoli 1855, p. 41; V. Giordano, *Il diritto archivistico preunitario in Sicilia e nel Meridione d'Italia*, Ministero dell'interno, Roma 1962, pp. 55-58, 82-83). Per le scritture

università nella distruzione del 1943. Non casualmente, oggi una buona parte degli archivi storici comunali sono consultabili perché depositati presso archivi di Stato e nei pochi casi in cui sono rimasti in sede, ciò è avvenuto anche grazie al concorso di altre istituzioni di conservazione: ad esempio musei provinciali (Capua), biblioteche comunali (Cava), provinciali (Chieti) o capitolari (Atri). Persino l'archivio municipale di Napoli, che aveva avuto la fortuna di essere inventariato a fine '800 da Bartolommeo Capasso, ha subito dispersioni nel secolo scorso e ancora oggi è privo di una sede unica. Pochi centri, a quanto pare città dal passato demaniale, hanno conservato il proprio archivio storico in sede, pur depauperato delle pergamene versate allo Stato. Non tutti, però, sono riusciti a mantenerlo, né in tutti si è sviluppata una solida tradizione di studi, condizione questa che rende difficile il confronto scientifico e la circolazione delle conoscenze.

La memoria del passato e la cura delle sue vestigia sono questioni che, oggi, amiamo collegare all'«identità» di una comunità nel lungo periodo. Del termine si fa un largo abuso, sia perché si interpretano come «prova» di identità molti fenomeni storici, di varia natura e portata (e talvolta di diffusione generale), sia perché, nella ricerca delle radici di una comunità, le suggestioni del presente si riverberano inevitabilmente sul passato, e viceversa.¹⁶⁶ La coscienza di sé, in una comunità di antico regime, piccola o grande che fosse, si manifestò innanzitutto nella continuità e nella memoria dell'istituzione che la governava, resa possibile dalla difesa dei propri diritti e della propria costituzione tradizionale e dalla conseguente conservazione ordinata delle scritture. Le condizioni storiche che determinavano – per così dire – quella identità sono irrimediabilmente tramontate, e da molto tempo: per questo le relazioni genetiche tra le università del passato e i comuni attuali non devono essere date per scontate, ma vanno

versate da tutta la provincia di Terra d'Otranto nell'archivio di Lecce, v. M. Pastore, *Scritture delle università e feudi (poi comuni) di Terra d'Otranto*, «Archivio storico pugliese», 24 (1971), pp. 241-311, che sottolinea come ai fondi originari, riordinati in categorie fisse, furono aggiunti – con criterio di ordinamento per materie – atti di varia provenienza, ma relativi alle università.

¹⁶⁶ A tal proposito, si vedano le argute considerazioni di A. Placanica, *Qualche parola sull'identità*, «Rassegna storica salernitana», 18/2 (2001), pp. 9-16.

verificate volta per volta, e in tutti i contesti (sociali, culturali, di mentalità). Tuttavia, è possibile osservare che la sopravvivenza, fino ai giorni nostri, di un archivio universitario sembra essersi verificata più spesso in quei centri in cui era esistita nei secoli scorsi una forte consapevolezza della propria individualità giuridica e politica e laddove questa consapevolezza, magari trasformata in un orgoglio municipale un po' naïf, non sia stata annichita da periodi di crisi amministrativa e culturale nel corso del XIX e XX secolo. Crisi che – purtroppo – sono ancora possibili nel presente e nel futuro.

APPENDICE

REPERTORI E CHIAVI D'ACCESSO DELL'ARCHIVIO DI CAPUA

L'archivio cittadino di Capua (XIV-XIX sec., oltre 3400 unità archivistiche) è conservato presso il Museo provinciale campano di Capua dal 1892 circa ed è stato ordinato nei primi anni '50 del XX secolo da Jole Mazzoleni¹⁶⁷ e Renata Orefice. In quell'occasione fu redatto un inventario sommario dattiloscritto, una cui copia è consultabile anche presso l'Archivio di Stato di Napoli: esso è, a tutt'oggi, l'unica chiave di accesso moderna al patrimonio archivistico di Capua.¹⁶⁸ Nel clima di fervore scientifico connesso alla ricostruzione dei registri angioini dopo le enormi perdite subite dall'Archivio di Stato di Napoli nel 1943,¹⁶⁹ furono percorse tutte le direzioni possibili per recuperare in via diretta o indiretta documentazione di età angioina e aragonese. Anche le visite settimanali di Mazzoleni e Orefice al Museo capuano, dietro richiesta del direttore del tempo, ma, a quanto pare, senza alcun sostegno da parte dell'amministrazione comunale locale, rispondevano a quest'esigenza. Esse diedero buoni frutti, non solo per l'ordinamento dell'archivio,¹⁷⁰

¹⁶⁷ Un profilo di Jole Mazzoleni, con bibliografia delle sue pubblicazioni, è in S. Palmieri, *Degli archivi napoletani. Storia e tradizione*, Istituto italiano per gli studi storici-II Mulino, Napoli-Bologna 2002, pp. 293-319 (per il lavoro su Capua v. p. 303).

¹⁶⁸ Mazzoleni I, pp. XI-XII, riassumendo quanto risulta nell'introduzione all'inventario Mazzoleni-Orefice. Per la storia dell'archivio, v. R. Chillemi, *Breve storia dell'archivio storico di Capua*, «Archivio storico di Terra di Lavoro», 7 (1980-81), pp. 177-92. Mentre il presente saggio era in stampa, è stato edito M. E. Vendemia, *Archivio storico del Comune di Capua*, in S. Marino, M. E. Vendemia, *Guida dei fondi storici degli archivi comunali campani*, Giunta regionale della Campania-Seconda Università di Napoli, 2007, pp. 66-78.

¹⁶⁹ S. Palmieri, *L'Archivio di Stato di Napoli nel XX secolo, e Napoli, settembre 1943*, in Id., *Degli Archivi...*, pp. 246-52 e 267-72.

¹⁷⁰ Lo stato dell'archivio storico prima del trasferimento dal palazzo comunale al Museo è rilevabile dal verbale di consegna a Gabriele Iannelli (1873) edito da Chillemi, *Breve storia...*, pp. 187-92. Gabriele Iannelli, buon conoscitore del patrimonio archivistico capuano, era stato appena nominato archiviario e bibliotecario comunale (12 novembre 1872), nell'ambito di un ambizioso progetto approvato dal consiglio comunale, che vagheggiava la preparazione di un Codice diplomatico capuano, la ristampa del *Repertorio Manna I*, la pubblicazione del *Repertorio Manna II* e di quello di Graniti (cfr. *infra*, nn. 6-8), la compilazione di un nuovo repertorio, e persino, da parte di Iannelli, due «lezioni settimanali di paleografia teorico-pratica, o conferenze sulla storia e vita degli uomini illustri del nostro paese». (R. Chillemi, *Il canonico Iannelli archiviario*

ma anche per il reperimento di una grande quantità di pergamene sciolte (oltre 800) e di alcuni codici pergamenei, che sembravano poter sopperire alla perdita, tra le carte bruciate nel 1943, delle pergamene capuane provenienti dall'archivio cittadino e depositate nell'Archivio di Stato di Napoli nel 1846. Tutto questo materiale, accomunato soltanto dalla medesima materia scrittoria (conforme alla vecchia concezione archivistica del 'Diplomatico'), fu temporaneamente depositato nell'Archivio napoletano, affinché la Mazzoleni potesse portare a compimento l'edizione degli atti più antichi (fino a tutto il XV secolo), compresi nei primi due tomi delle sue *Pergamene di Capua*.¹⁷¹ Il 'Diplomatico' capuano fu quindi restituito all'archivio del Museo campano, dove si trova attualmente in una cassettera di ferro. Purtroppo, le pergamene successive al XV secolo e soprattutto alcuni manoscritti cancellereschi dei secoli XV-XVIII in essa custoditi non sono menzionati né nell'inventario dell'archivio né in quello più recente del ricco fondo manoscritti (consistente in 639 buste) della biblioteca annessa al Museo campano, sicché lo studioso occasionale non ha modo di venire a conoscenza della loro esistenza.

In questa *Appendice* vengono descritti due importanti manoscritti conservati nel 'Diplomatico' capuano (nn. 1-2), che Mazzoleni utilizzò largamente, senza tuttavia comprenderne la natura e la funzione, e una raccolta normativa cartacea conservata nell'archivio (n. 3). Vengono inoltre presentati i principali repertori della cancelleria capuana, manoscritti (nn. 4-5, 7-8) e a stampa (n. 6), fondamentali per lo studio della 'politica archivistica' di Capua e ancora indispensabili per la consultazione dell'archivio. Questi ultimi non sono stati studiati da Mazzoleni e Orefice, che del resto non intendevano ricostruire la storia dell'archivio.¹⁷²

comunale, «Capys», 14 [1981], pp. 56-61). Il trasferimento materiale dell'archivio, sul quale il comune manteneva la proprietà, con diritto di poterne chiedere la restituzione e di nominare l'archivista, avvenne soltanto dopo il 1892, senza però che se ne curasse l'ordinamento, anche per la morte di Iannelli (Id., *Breve storia...*).

¹⁷¹ Mazzoleni. Nel I vol. (1957) sono pubblicati documenti e registri del periodo 972-1265, nel II/1 (1958) del 1266-1501, mentre il vol. II/2 (1960) raccoglieva pergamene del capitolo capuano (1022-1492) conservate dalla Società napoletana di storia patria e allora depositate presso l'Archivio di Stato di Napoli.

¹⁷² Soltanto i manoscritti 1-2 e 4 sono descritti analiticamente, con rinvii all'edizione di Mazzoleni nei primi due casi e cenni al contenuto dei documenti non editi dalla

1. *Libretto dei privilegi* 1480, con atti in copia dal 1109 al 1515
BMC, *Archivio. Pergamene*, Cartulario II.¹⁷³

Il libretto, contenente i privilegi di Capua, fu confezionato dal sindaco della città Nicola Francesco Pizzolo, notaio, che lo fece autenticare il 20 novembre 1480 mediante un *decretum iudiciale* di Giovanni Damiano, sostituto di Berardino de' Monti, «baiulus civitatis Capue suique districtus», alla presenza di numerosi e qualificati testimoni (ff. II e 36-37). L'atto fu rogato dal notaio Paolo di Benedetto di Capua, il cui *signum* è visibile a f. 36v. Il libretto, dotato di efficacia legale, fu confezionato per evitare che la continua esibizione dei privilegi originali nelle varie sedi giudiziarie del Regno ne causasse la dispersione o il danneggiamento.¹⁷⁴ Siamo a conoscenza di un'analoga iniziativa del febbraio 1475, quando i Sei fecero confezionare «lo provelegio de Capua in modo de quaterni».¹⁷⁵ Il *Libretto dei privilegi*, che era originariamente composto da un foglio

studiosa. La definizione di 'politica archivistica' è mutuata da G. Bonfiglio Dosio, *La politica archivistica del comune di Padova dal XIII al XIX secolo*, Viella, Roma 2002.

¹⁷³ Questa denominazione fu scelta da Mazzoleni I, p. XIV, che erroneamente datò il manoscritto al XVI secolo, ritenendolo derivato dal *Cartulario I* (il *Libro d'oro*). Per questo i documenti in esso contenuti sono stati pubblicati dalla studiosa nella versione del *Libro d'oro* (descritto in questa *Appendice*, n. 2), che è invece in tutta la sua prima parte una copia del *Libretto dei privilegi*. Il nome di 'libretto' o 'libretto dei privilegi' è stato scelto sulla base delle citazioni coeve (cfr. *infra* le note 177-179).

¹⁷⁴ «Idem syndicus [...] dubitat atque veretur ne privilegia et capitula eadem seu quolibet ipsorum tum per viarum discrimina tum etiam per varias et diversas manus per quas solent visa deferri, posse deperdi, ammitti, lacerari, consumi vel quomodolibet destrui ac perire, ob quod eidem syndico [...] ac dicte universitati et hominibus ipsius maximum preiudicium, dapnum et interesse afferri et generari posset» (f. 36r). Il reggente della corte baiulare ordinò pertanto che i privilegi fossero «transumptanda, exemplanda, auctenticanda et in publicam formam ad instar libri pro maiori ipsorum observacione et presentantium comoditate reddigenda [...], valitura et probatura proinde tam in iudicio quam extra quantum dicta originalia privilegia et capitula valent et probant, nostrum super hoc interponentes iudiciale decretum» (f. 36v). L'atto sarà edito in Senatore, *Le scritture delle universitates*...

¹⁷⁵ «Adi XXV februarii, VIII^e indictionis [1475], per li sopradicti Sey fo hordenato che yo faccesse copiare lo provelegio de Capua in modo de quaterni ale spese de la honiversità» (BMC, *Archivio* 5, f. 115v, quaderno del sindaco Bartolomeo di Antignano). Alla stessa data sono registrate le spese per l'acquisto di 4 «carte de coyro», per la loro rasatura e verniciatura, per la trascrizione a opera di Paolo di Benedetto, lo stesso notaio che rogò l'autentica del libretto del 1480. È possibile che questa notizia sia da interpretare come la prima redazione del *Libretto dei privilegi*, poi ricopiato ed autenticato nel 1480. Il fatto che uno dei documenti aggiunti in un secondo momento e autenticati nel 1506 risalisse al 1476 (vedi sopra) farebbe propendere per questa ipotesi.

non numerato (attualmente staccato e collocato in BMC, *Archivio Pergamene*, 335)¹⁷⁶ e da 6 fascicoli, tutti quaternioni tranne il quarto (un quinternione), manifesta una certa accuratezza ed eleganza nella sua composizione.

Il 28 maggio 1506 il libretto fu presentato agli ufficiali della Camera della Sommaria, che attestarono l'autenticità del *signum* del notaio Paolo di Benedetto e autenticarono tre ulteriori documenti inseriti nel libretto in un secondo momento, collazionandoli con gli originali esibiti dall'università (uno del 1476, f. 39r; due del 1485, ff. 39v-40r). Tale autentica avvenne in occasione della missione in Spagna di Francesco de *Cobuczio*, inviato da Capua a Ferdinando il Cattolico con la richiesta di accogliere alcune «supplicatione et gratie».¹⁷⁷

Il 13 maggio 1517 il libretto fu nuovamente autenticato in Sommaria, perché doveva essere consegnato a Giulio da Capua, ambasciatore della città nelle Fiandre, presso l'imperatore Carlo V, al quale doveva presentare una serie di richieste. Questa volta la Sommaria non si accontentò della certificazione notarile e chiese in visione tutti gli originali, collazionati ed autenticati uno per uno (ad eccezione dei tre documenti già autenticati nel 1506).¹⁷⁸ Quando non

¹⁷⁶ Mazzoleni, II/1, p. 239 non comprese che il foglio apparteneva a questo manoscritto e lo regestò a parte, affermando che «è una pagina miniata di un codice che doveva contenere tutti i capitoli della città e che non fu continuato».

¹⁷⁷ BMC, *Archivio* 6, ff. 130v-131r, 132: l'ambasciatore Francesco de *Cobuczio*, che si trovava a Napoli con il sigillo dell'università per la redazione definitiva delle suppliche capuane (da concordarsi con il governatore regio di Capua, anche lui nella capitale), fu raggiunto da un altro inviato dell'università, Colafrancesco di Capua, il 26 maggio. Quest'ultimo portava con sé «li privilegi dela città et certe altre scripture che se bisognano portare in Spagna [...], che le havesse facte autenticare in la regia Camera della Summaria et poi consignatole a dicto imbascyatore» (f. 132v). È probabile che l'ambasciatore portasse in Spagna proprio il *Libretto dei privilegi*, anche se una successiva lettera al governatore di Capua contiene una richiesta che collide con questa ipotesi (l'università chiede un anticipo di denaro per l'autentica dei privilegi originali: «per non haveremo possuto havere lo libreto ne bisogna mandare li privilegi originali, de li quali in Napoli se farrà copia et se transumtarrando», f. 133v). Può darsi che la Sommaria non avesse restituito in tempo il libretto all'ambasciatore: esso fu comunque autenticato per quella missione.

¹⁷⁸ Prima della partenza di Giulio da Capua, Francesco Minutolo fu incaricato dall'università capuana di autenticare in Napoli «tanto certi privilegii et lettere delo libreto como lo privilegio venne da Spagna et uno decreto dato [...] sopra le prime cause» (BMC, *Archivio* 12, f. 46r, 1517 maggio 9). La Sommaria richiese però «privilegii et scripture originale [...] per autenticare quelli delo libreto et li altri, che altramente non li vogliono autenticare» (*ibidem*, f. 47v, 1517 maggio 11). Il sindaco e il cancelliere

c'era spazio sufficiente, fogli aggiuntivi venivano inseriti nel manoscritto per accogliere la formula dell'autentica (ff. 2, 8), rifacendo la numerazione e correggendo i rinvii dall'indice. L'operazione non fu però completata, tanto che alcuni fogli aggiuntivi rimasero in bianco (ff. 32, 35, 38, già rigati). Non sappiamo perché ciò avvenne: è però certo che Giulio da Capua portò nelle Fiandre il libretto, per poi restituirlo regolarmente, come attestano le registrazioni della missione in un libro di cancelleria,¹⁷⁹ nonché due note apposte sul f. I del libretto (ora BMC, *Archivio. Pergamene* 335), che ne testimoniano la consegna a Giulio da Capua il 20 maggio 1517 e la restituzione al tesoro della città il 3 giugno dell'anno successivo.¹⁸⁰

In conclusione, il *Libretto dei privilegi* si differenzia nettamente, per forma e funzione, sia dai libri rossi diffusi in tutto il Meridione, una tipologia documentaria cui va invece accostato il *Libro d'oro* (n. 2), sia dai privilegi confezionati in forma di quaderno, frequenti nelle richieste di riconferma presentate ai sovrani spagnoli. Il libretto aveva invece la funzione di una copia autentica, una sorta di archivio legale itinerante, potremmo ben dire un archivio *à la poche*, date le dimensioni del manoscritto, sostitutivo in tutto degli originali. Esso fu certamente utilizzato dal 1480 al 1518.¹⁸¹ Poi, cadde in disuso, forse perché sopravanzato dai privilegi successivi che inglobavano quelli precedenti. Dopo le aggiunte dei ff. 40-44 (atti

portarono quindi in Sommaria tutti gli originali, sia quelli ricopiati nel libretto che altri, finalmente autenticati il giorno 13 dal luogotenente Girolamo de Franco e dal notaio Giacomo Raparo, sostituto del mastrodatti della Camera «quale autenticò dicti privilegii et scripture tanto partita de quelle sistenteno in lo librecto como altre in folio in carta papirii», *ibidem*).

¹⁷⁹ Giulio partì il 20 maggio 1517 «havendo havuto tanto lo librecto de dicta città dove erano scripte et autenticate più privilegi et gratie se deveano demandare et supplicare al catholico re nostro signore, et uno albarano originale con uno memoriale del re de Spagna, et più altre scripture et lettere» (BMC, *Archivio* 12, f. 52r). Il rientro (1518 giugno 2) e la relazione al consiglio cittadino (1518 giugno 3) sono registrati *ibidem*, f. 132v.

¹⁸⁰ «Die XX mensis maii, V^e ind. 15[1]7 / [...] Iulio de Capua como ambasciatore de Capua parti / [...] in Flandes et in Spagna» e «Die III iunii, VI^e ind. 1518 / Lo prefato eccellente signor Iulio ritornò dal re et restituylo in lo thesauro dove li fo conservato / quando partio Bragnes (?) [...]». Seguono altre due note: «N. Angelus canc.» e «Lo signor Ioan Loise barba» (BMC, *Archivio. Pergamene* 335, f. Ir). Le registrazioni qui trascritte sono precedute da quella riportata nella nota che segue.

¹⁸¹ Ma c'è notizia di una copia autenticata eseguita nel 1567 (*ibidem*: «Presentata in Camera die XVI marcii 1567 per Leo Caroluto (?) Zarrillo [...], potestate relaxandi copiam»).

del 1449-1497 privi di solennità grafiche e assenti nell'indice), che risalgono a un periodo compreso tra il 1506 e il 1513 (data in cui fu confezionata la prima parte del *Libro d'oro*; cfr. *infra*, n. 2) e che non furono autenticati nel 1517, furono inseriti due ultimi documenti (1109 e 1515), estranei alla struttura originaria del manoscritto.

Descrizione

Ms. membranaceo, 1480, mm. 224 x 165 circa, ff. II (in BMC, *Archivio. Pergamene* 335) + 47 (due numerazioni nell'angolo sup. destro, la prima originaria, da 1 a 44 + VI, la seconda del 1517, qui utilizzata, che include i 6 fogli aggiunti, da 1 a 49 + VII). Rilegatura in cuoio marrone scuro con decorazioni (sec. XVI, sono solidali con i piatti due fogli di un testo giuridico a stampa). Etichetta su coperta del sec. XX in. con il numero 34. Iniziali miniate in rosso, blu e oro; primo rigo di ciascun documento in lettere capitali; simbolo di paragrafo in inchiostro rosso o blu, rigatura, specchio di scrittura molto regolare; grafia unica nella parte originaria ff. 1-37, autentiche e glosse marginali di altre mani dei secoli XV-XVII.

Il manoscritto si compone di 7 fascicoli, cui sono stati aggiunti 6 fogli nel 1517 (2, 8, 23, 32, 35, 38). Bianchi i ff. Iv, 2v, 8v, 23v, 32, 35, 38, 44v, 47, 48 e VI-VII (ultimi due non num.). Fascicolazione: ff. I-II (BMC, *Archivio. Pergamene* 335); ff. 1-10 (un quaternione + ff. 2 e 8 aggiunti); ff. 11-18 (un quaternione); ff. 19-27 (un quaternione + f. 23 aggiunto); ff. 28-40 (quinternione + ff. 32, 35, 38 aggiunti); ff. 41-48 (un quaternione, da cui sono stati tagliati due fogli, 45 e 46 = 39-40 della prima num.); f. 49 + VII ff. non num. (quaternione = ff. 43-44 della prima num. con VI ff. non num.).

Contenuto: f. I, foglio di rispetto con note cancelleresche sul recto, verso bianco; f. II, prima parte dell'autentica di tutte le scritture del 20 novembre 1480, miniatura della lettera iniziale – *i* – con figura antropomorfa di Capua e la legenda CAPIS (v. *Libro d'oro*, f. 1, da cui ed. N. Alianelli, [a cura di], *Delle consuetudini e degli statuti municipali nelle provincie napoletane*, Rocco, Napoli 1873, 19-20; Mazzoleni II/1 pubblica un regesto di questa parte dell'atto a p. 239 e una foto del f. Iir alla tavola IX); f. 1, diploma di Ladislao d'Angiò-Durazzo, Napoli, 1401 ottobre 18 (corrisponde a *Libro d'oro*, ff. 2-3r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 103-104), seguito ai ff. 1v e 2r (aggiunto) dall'autentica effettuata nel 1517 da G. de Franco e G. Raparo, che appongono – qui e nelle altre autentiche dello stesso anno – sottoscrizione e sigilli aderenti, deperditi; ff. 3-7, diploma di Giovanna II d'Angiò-Durazzo con approvazione, tra l'altro, delle consuetudini dotali di Capua, Napoli, 1432 ottobre 12 (*Libro d'oro*, ff. 3v-9r, da cui ed. Alianelli, *Delle consuetudini...*, 13-18; or. BMC, *Archivio. Pergamene* 286, da cui ed. F. Natale, *Saggio di un comento sopra lo statuto consuetudinario dotale della città di Capua*, Simoniana, Napoli 1802 e Mazzoleni II/1, 137-43), seguito ai ff. 7v e 8r (aggiunto) dall'autentica del 1517; ff. 9-22, diploma di re Ferrante d'Aragona, Capua, 1458 luglio 15, con conferma di un diploma di re Alfonso d'Aragona, Gaeta, 1436 aprile 4, inserto (*Libro d'oro*, ff. 15v-33, da cui ed. Mazzoleni II/1, 173-190), seguiti a ff. 22v e 33r (aggiunto) dall'autentica del 1517; ff. 24-29r, diploma di Ferrante, Capua, 1460 marzo 16 (*Libro d'oro*, ff. 34-40, da cui ed. Mazzoleni II/1, 194-200), con autentica del 1517 in calce;

ff. 29v-30r, diploma di Ferrante, Napoli, 1475 ottobre 1^o, con conferma di un diploma di Alfonso, Napoli, 1445 luglio 22, inserto (*Libro d'oro*, ff. 41-42r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 226-227), con autentica del 1517 in calce; ff. 30v-31, diploma di Alfonso, Pozzuoli, 1452 maggio 17 (*Libro d'oro*, ff. 12-13 da cui ed. Mazzoleni II/1, 164-166), con f. 32 aggiunto predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; ff. 33-34, diploma di Giovanna II d'Angiò-Durazzo, Aversa, 1425 settembre 17 (*Libro d'oro*, ff. 9v-11, da cui ed. Mazzoleni II/1, 123-126), con f. 35 aggiunto predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; ff. 36-37, parte finale dell'autentica del 1480 con sottoscrizioni autografe dei giudicanti e dei testi e *signum* del notaio Paolo di Benedetto (*Libro d'oro*, ff. 49-51), seguita a f. 37v da una dichiarazione del 28 maggio 1506 attestante l'autenticità del *signum*, con sigillo deperdito e sottoscrizioni di Michele d'Afflitto, luogotenente della Sommaria, e di Francesco Coronato per il mastrodatti, a sua volta seguita dal f. 38, aggiunto, predisposto per l'autentica del 1517, ma bianco; f. 39r, lettera di Ferrante, Napoli, 1476 novembre 12 (*Libro d'oro*, f. 42v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 231), con autentica del 28 maggio 1506, senza traccia di sigillo; f. 39v, lettera di Ferrante, Napoli, 1485 luglio 12 (*Libro d'oro*, f. 43r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 244-45), con autentica del 1506 senza traccia di sigillo; f. 40r, lettera di Ferrante, Napoli, 1485 luglio 16 (*Libro d'oro*, f. 43v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 245-46), con autentica del 1506 senza traccia di sigillo; f. 40v, lettera di Ferrante, Napoli, 1470 luglio 24 (*Libro d'oro*, f. 44r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 224-25); f. 41r, lettera di Ferrante, Napoli, 1490 aprile 28 (*Libro d'oro*, f. 44v, ripetuta a 106v, da cui ed. Mazzoleni II/1, 257); ff. 41v-42r, diploma di Alfonso, Pozzuoli, 1449 aprile 2 (*Libro d'oro*, ff. 14-15r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 173-90); f. 42v, lettera di Ferrante, Napoli, 1476 maggio 28 (*Libro d'oro*, f. 45, da cui ed. Mazzoleni II/1, 228-29); f. 43, lettera di Ferrante, palazzo presso Palma, 1492 aprile 30 (*Libro d'oro*, ff. 46-47r, da cui ed. Mazzoleni II/1, 260-61); f. 44r, diploma di re Federico d'Aragona, Napoli, 1497 maggio 15 (*Libro d'oro*, f. 48, ripetuto, a f. 115, da cui ed. Mazzoleni II/1, 266, con ripetizione per errore del regesto di questo atto a p. 265); f. 49, concessione di Roberto I principe di Capua, Aversa, [1109] luglio (*Libro d'oro*, f. 88, da cui ed. Mazzoleni I, 25-26); f. I (44 vecchia num.), Decreto di remissione della causa del monastero di S. Lorenzo di Aversa al capitano di Capua, copia di autentica dagli atti della regia udienza, 1515 luglio 11; ff. II-V, «Tabula presentis libri» con indice degli atti contenuti nell'impianto originario libretto (cioè fino alla seconda parte dell'autentica del 1480 a ff. 36-37) con correzioni apportate dopo la rinumerazione del 1517.

2. *Libro d'oro* 1513, con atti in copia dal 1109 al 1573

BMC, *Archivio. Pergamene*, Cartulario I.

Benché privo di intestazione, questo manoscritto è da identificarsi senza alcun dubbio con il *Libro d'oro*, una raccolta di privilegi e altri atti dell'università di Capua, in altre parole il suo 'libro rosso'. Il manoscritto è chiamato *Libro d'oro* nel *Primo libro dei capitoli* (cfr. *infra*,

n. 3)¹⁸² ed era ben conosciuto dalla storiografia sette-ottocentesca: da Granata (1752),¹⁸³ Natale (1802),¹⁸⁴ Alianelli (1873)¹⁸⁵ e naturalmente da Gabriele Iannelli, che ne auspicò l'edizione (1872).¹⁸⁶ Natale ed Alianelli pubblicarono le consuetudini dotali di Capua approvate da Giovanna II (1432) in un diploma in esso trascritto. Successivamente se ne perse memoria, né Jole Mazzoleni lo riconobbe quando lo utilizzò per integrare con documenti pubblici l'edizione delle pergamene originali, quasi tutte private, ancora conservate nell'Archivio capuano.¹⁸⁷

La prima parte del manoscritto (ff. 1-51) è una copia del *Libretto dei privilegi*: con una certa sicurezza possiamo datarla al marzo 1513 e identificarne il responsabile nel *libraro* napoletano Colantonio de' Riccardis. A lui l'università aveva dato l'incarico di copiare il «libro dei privilegi», e in generale «li privilegi et capituli dela università», in quello che viene detto il «libro novo», per il ragguardevole compenso di 24 ducati.¹⁸⁸ Rendono attendibile questa ipotesi la buona fattura del primo impianto del codice; la cronologia, successiva al 1506

¹⁸² Il *Libro primo dei capitoli* (BMC, *Archivio* 2, f. 18r (f. 4r num. or.), rinvia al «libr. aur. f. 108v» (la foliazione corrisponde) per i capitoli di Ferrante del 27 settembre 1488.

¹⁸³ Granata, *Storia...*, II, pp. 108, rinvio al «Lib. aur. privil. cap. 34» e 111.

¹⁸⁴ Natale, che pubblica il diploma di Giovanna II sopra ricordato, afferma di trarlo dal *Libro d'oro*: «il reginale privilegio [...] si conserva scritto originalmente nella cancelleria del nostro comune e indi registrata previo parlamento della città nell'anno 1480 sotto il re Ferdinando nel libro d'oro cap. 18 ad 19, fol. 7 e 8» (Natale, *Saggio...*, p. XXXIV).

¹⁸⁵ Alianelli (a cura di), *Delle consuetudini...*, p. 7 non conosce però la denominazione del *Libro d'oro*. È da osservare che al suo tempo l'originale del diploma angioino risultava disperso: esso non si trovava evidentemente nell'archivio, da dove tutte le pergamene erano state estratte per il versamento al Grande Archivio di Napoli. Grazie a questa dispersione (o sottrazione da parte di qualcuno?), il diploma (ora in BMC, *Archivio. Pergamene* 286) è sopravvissuto all'incendio del 1943, ricomparendo, insieme ad altre pergamene provenienti dall'archivio cittadino, tra le pergamene private ordinate ed edite da Jole Mazzoleni (cfr. *supra* la nota 76).

¹⁸⁶ Cfr. *supra* la nota 170.

¹⁸⁷ Mazzoleni I, p. XIII descrive brevemente il manoscritto, denominandolo *Cartulario I*, e ne sottolinea l'importanza alle pp. XXX-XXXI. La studiosa non cita Granata ed Alianelli a proposito delle consuetudini dotali di Capua.

¹⁸⁸ «Mastro Colantonio de Riccardis di Napoli libraro, quale copia li privilegii et capituli dela università» aveva ricevuto, al 1° marzo 1513, varie «scripture» da copiare, tra le quali c'era il *Libretto dei privilegi* (con qualche problema per la loro restituzione, perché non si trovava la *polisa* fatta dal de Riccardis al momento della ricezione delle carte, (BMC, *Archivio* 9, ff. 18v, 19v, 21r, 22v, 23r), cui se ne aggiunsero altre più recenti (f. 18v) fino al maggio di quell'anno, quando l'allestimento del «libro novo» non era ancora stato completato (f. 34r).

e anteriore al 1517 (sono presenti le autentiche del libretto datate al 1506 e assenti quelle del 1517); l'assenza, infine, di notizie relative ad altri codici cancellereschi pregiati nei repertori di Manna.¹⁸⁹

Il *Libro d'oro* consiste in una raccolta dei provvedimenti che erano alla base della costituzione cittadina. Come in tutti i libri rossi dell'Italia meridionale, i testi non sono accorpati, ma i singoli atti, di eterogenea natura documentaria (atti dell'autorità sovrana; di magistrature centrali del Regno come lettere esecutoriali, decreti della Sommaria e persino interi fascicoli processuali o sentenze su questioni giurisdizionali; provvedimenti dell'università come delibere o statuti dei danni dati, della bagliva, regolamenti degli uffici, ecc.) e di differente natura (ordinamenti di portata generale o provvedimenti transitori) vengono copiati integralmente, con le proprie formule documentarie, le note cancelleresche, le autentiche, spesso non in ordine cronologico, ma accostati per materia. È ciò che avviene con i documenti tratti dal *Libretto dei privilegi*, il cui ordine non fu rispettato nel *Libro d'oro* né sostituito dalla successione cronologica. Anzi, il compilatore incluse nella cornice dell'autentica notarile del 1480 anche gli ultimi atti (datati fino al 1497), che erano stati inseriti nel *Libretto dei privilegi* fino al 1506 e oltre, e ciò non certo per un maldestro tentativo di falsificazione, ma perché non si stava producendo una copia autentica o anche perché non era stata compresa la natura dell'antigrafo. Del resto, al copista napoletano furono forniti atti sciolti in più riprese. Successivamente, fino alla metà del secolo, il codice continuò ad accogliere, per opera di varie mani e in vari tempi, tutti i documenti che si riteneva opportuno raggruppare insieme per conservarne memoria e per una più comoda consultazione. Una certa formalizzazione fu ottenuta grazie alla numerazione unica degli articoli e alla loro indicizzazione, operazione consueta nella cancelleria capuana e in diversi libri rossi.

Descrizione

Ms. membranaceo, iniziato nel 1513, mm. 304 x 207 circa, ff. 144 numerati 2-7 + 1-137 + I. Viene saltato il n. 131. Rilegatura in cuoio marrone del XVI sec. ex. La parte corrispondente al *Libretto dei privilegi* (ff. 1-51), fu compilata con cura: grafia umanistica libraria di ampio modulo, rigatura, iniziali di

¹⁸⁹ Il *Repertorio Manna II*, f. 322r riporta la notizia del «Libro delli privilegii et capitoli. A primo di marzo 1512 [*sic*, ma 1513] se diede a copiare a Napoli per duc. 24» con puntuale rinvio al libro di cancelleria 5, oggi BMC, *Archivio* 9, f. 18v (passo citato alla nota precedente).

grande formato e primo rigo di ciascun documento in lettere capitali rosse, parole iniziali degli articoli in capitali e in rosso, numerazione unica degli articoli di tutti gli atti (al margine, talora con titoli sintetici) sempre in inchiostro rosso, formule di *fiat* e *placet* anch'esse in rosso. Seguono grafie diverse del XVI secolo. L'uso dell'inchiostro rosso riprende ai ff. 67 e 77-87, mentre da 88 a 120 lo spazio per le iniziali è stato lasciato vuoto. Nella parte finale (ff. 121-130) le grafie sono più corsive.

Il manoscritto si compone di 19 fascicoli preceduti e seguiti da due fascicoli di un foglio attaccati alle due facce della coperta. Bianchi i ff. 87v, 120v. Fascicolazione: ff. [1]-2 attaccato alla coperta e ff. 3-7 (quaternione, con gli ultimi 3 fogli tagliati) contenenti la «Tabula presentis libri»; ff. 1-80 dieci fascicoli numerati nell'angolo destro inferiore da 2 a 11 (sei quaternioni ai ff. 1-8, 9-16, 17-24, 25-32, 33-40, 41-48; un quinternione a 49-58; 2 quaternioni a 59-66, 67-74; un ternione a 75-80, il numero del fascicolo – n. 11 – è ripetuto anche a 80v), con richiamo della prima parola del fascicolo successivo a 8v, 16v, 32v, 58v, 74v; ff. 81-88 (quaternione); ff. 89-96 (quaternione); ff. 97-100 (binone); ff. 101-104 (binone); ff. 105-110 (ternione); ff. 111-122 (sestione); ff. 123-130 (quaternione), con il n. 130 corr. su 200; ff. 132-137 (ternione) con num. corr. su 202-207; f. I numerato 201 e contenente un atto del 1535, con il secondo foglio attaccato alla coperta. La difformità di una numerazione precedente negli ultimi tre fascicoli (123-137, num. precedente 200-207) fa ipotizzare un rimaneggiamento in occasione dell'attuale rilegatura, con l'accorpamento dei medesimi fascicoli, se provenieni da un altro manoscritto, o eliminazione di fascicoli intermedi.

Contenuto: ff. 2-7, indice dei singoli articoli fino a f. 51 (sono contate per errore anche le arenghe dei documenti, errore corretto con inchiostro nero da altra mano); ff. 1-51, copia, in ordine differente, dei documenti contenuti nel *Libretto dei privilegi*, ff. 1-44r (vedine la descrizione *supra*); ff. 52-54, diploma di re Ferrante d'Aragona, campo presso Torre Dragonara, 1462 ottobre 10 (or. in BMC, *Archivio. Pergamene* 318, da cui ed. Mazzoleni II/1, 217-220); ff. 55-65r, contratto di vendita di Castelvolturno da parte di Ferrante, campo ad Aiello [del Sabato] presso Atripalda, 1461 dicembre 18 (or. in BMC, *Pergamene* 317, da cui ed. Mazzoleni II/1, 206-217); ff. 65v-66, capitoli emanati da Giovanni d'Aragona, conte di Ripacorsa, viceré di Ferdinando il Cattolico, Napoli, 1509 maggio 9 (governo della città, con conferma di Ferrante, 1488 novembre 27); ff. 67-68r, capitoli concessi dal viceré, Napoli, 1509 agosto 30 (procedure giudiziarie e competenze del capitano); ff. 68v-69r, mandato di Ferrante, Napoli, 1476 agosto 3 (ed. Mazzoleni II/1, 229-220); ff. 69v-74r, privilegio di Ferdinando il Cattolico, «in oppido Menne del Campo», 1504 ottobre 28; ff. 74v-76, lettera di Ferrante, Napoli, 1484 novembre 12 (ed. Mazzoleni II/1, 241-244); ff. 77-78, lettera di Federico d'Aragona, Napoli, 1500 dicembre 7 (ed. Mazzoleni II/1, 268-270); ff. 79-86r, diploma di Federico, Napoli 1496 ottobre 16 (privilegi e governo della città, regesto in Mazzoleni II/1, 265); ff. 86v-87r, lettera di Ludovico Follerio a Leone Follerio, commissario di Terra di Lavoro, Napoli, 1503 settembre 27 (pagamenti fiscali); f. 88, concessione di Roberto I principe di Capua, Aversa, [1109] luglio (v. *Libretto dei privilegi*, f. 49); ff. 89-92, diploma di Ferrante, Napoli, 1480 gennaio 7 (ed. Mazzoleni II/1, 232-36); ff. 93-97, dissertazione sull'eccellenza della città di Capua e sul suo diritto di precedere la città di Aversa, *incipit*: «Putavi consultationi facte responsa dare

iuridica»; ff. 98-101r, «Ordinationes et statuta» del consiglio dei Quaranta, Capua, 1469 dicembre 29, copia dell'atto notarile (ufficiali e procedure elettorali, regesto in Mazzoleni II/1, 223-224); ff. 101v-104r, diploma di Ferrante, Napoli, 1460 agosto 4 (ed. Mazzoleni II/1, 200-203); ff. 104v-106r, capitoli ordinati da Ferrante, Napoli, 1489 novembre 25 (ed. Mazzoleni II/1, 254-56); f. 106v, lettera di Ferrante, Napoli, 1490 aprile 28 = f. 44v (ed. Mazzoleni II/1, 257); ff. 107-108, Ferrante, Napoli, 1488 settembre 29, lettera di accompagnamento ai capitoli ordinati per Capua (ed. Mazzoleni II/1, 252-54); ff. 108v-113v, capitoli ordinati da Ferrante con *addictiones* concordate con Corrado Correale, Casal di Principe, 1488 settembre 27 (ed. Mazzoleni II/1, 247-52); ff. 113v-114, prammatica di Ferrante, Capua, 1491 agosto 3 (divieto di donativi agli ufficiali regi); f. 115, diploma di re Federico, 1497 maggio 15 = f. 48 (per errore ripetuto in un regesto di Mazzoleni II/1, 265); ff. 116-120r, capitoli confermati da Carlo VIII, 1495 marzo 2, Napoli (regesto in Mazzoleni II/1, 262); f. 121r, albarano regio, Napoli, 1507 gennaio 29 (privilegi delle città demaniali); f. 121, supplica di Capua e risposta in calce del viceré, Napoli, 1508 dicembre 11 (conferma privilegi); f. 122r, statuto dell'ufficio di assessore; ff. 122v-123r mandato di Ramón de Cardona, Napoli, 1520 luglio 25 (precedenza dei sindaci di Capua rispetto a quelli di Cosenza); f. 123v, lettera del viceré Andrea Carafa, conte di Sanseverina, Napoli, 1525 ottobre 10 (competenze della Vicaria); f. 124r, lettera del viceré Andrea Carafa, conte di Sanseverina, Napoli, 1525 ottobre 12; ff. 124v-126r, diploma di Alfonso, Napoli, 1445 luglio 1° (ed. Mazzoleni II/1, 155-59); ff. 126v-134, lettere dei viceré e altra corrispondenza riguardante privilegi e costituzione di Capua dal 3 agosto 1525 al 15 maggio 1548; ff. 135-136, ordini del reggente di cancelleria Lorenzo Polo, Capua, 1552 marzo 15; f. 137, lettera del viceré Antonio Perrenot de Granvella, Napoli, [15]73 luglio 4 (competenze del capitano); f. I num. 201, mandato del viceré Pedro de Toledo, Napoli, 1535 luglio 31 (pagamenti fiscali).

3. *Primo libro dei capitoli*

fine XV-inizi XVI sec.,
con atti in copia dal 1469 al 1614

BMC, *Archivio 2*, prima parte = ff. 15-95.

Il *Primo libro dei capitoli* è attualmente rilegato all'interno di un manoscritto cartaceo miscelaneo, che in questa sede non viene descritto analiticamente.¹⁹⁰ Cominciato probabilmente tra fine XV e

¹⁹⁰ Ms. cartaceo, di ff. I + 229 (num. recente a matita), mm. 283 x 206 circa; ril. in cartone e pergamena del XVIII-XIX secolo, titolo sul dorso «Statuti e capitoli. Vol. 1°» (accolto nell'inventario Mazzoleni-Orefice). Un indice generale analitico, risalente all'epoca della rilegatura, è stato anteposto al manoscritto (ff. I, 1-14 num. a matita), ma non aveva originariamente numerazione. Esso chiama il registro «Libro de capitoli ordinati da Regnanti pro tempore e da Reggenti pro tempore delegati della città di Napoli» e rinvia a una numerazione da 1 a 159 (= 17-228 num. a matita, non erano numerati gli attuali ff. 15-16). Il ms. BMC, *Archivio 2* è stato utilizzato in particolare da Vincenzo De Rosa, che da esso ha pubblicato alcuni documenti: V. De Rosa, *Statuti*

primi del XVI secolo, il libro conteneva i più importanti statuti e regolamenti della città, da quelli ordinati da re Ferrante nel 1488 per la composizione del consiglio dei Quaranta e le procedure elettorali, ai regolamenti degli uffici (il capitano, i membri della sua corte di giustizia, i connestabili e gli «algozzini» – carcerieri –, con riferimenti alle procedure giudiziarie e alle competenze giurisdizionali), a quello per la macellazione delle carni, al patto tra l'università e i privati che possedevano diritti fiscali (il «tumulo et statera» di Capua). Il libro fu uno strumento corrente di consultazione per tutto il XVI secolo, come testimoniano la numerazione dei singoli articoli dei vari documenti, l'indice, i tioletti al margine, i rinvii interni, le citazioni nei *Repertori Perrotta* (cfr. *infra*, n. 4)¹⁹¹ e *Manna I* (n. 6). Dell'originario registro, che contava circa 120 carte, restano quattro fascicoli sui circa sei originari: gli attuali secondo, terzo, quinto e sesto del manoscritto BMC, *Archivio 2*. Il libro, dotato come si è detto di un indice coevo relativo a testi dal 1469 al 1514, fu aggiornato con l'inserimento di due atti, del 1540 e 1554.¹⁹² In un secondo momento, forse nei primi decenni del Seicento, il *Primo libro dei capitoli* fu accorpato ad altri fascicoli contenenti testi normativi analoghi, ma originariamente autonomi¹⁹³ e ad un registro di ricevute,¹⁹⁴ venendo nuovamente numerato da 1 a 79. Infine, il manoscritto così

municipali di Capua ed altri scritti del periodo aragonese, Saccone, San Nicola La Strada (CE) 1986 (raccolta di articoli comparsi nel corso degli anni '70 sulla «Gazzetta di Gaeta»). De Rosa, che si proponeva di pubblicare il manoscritto integralmente, ignorò le più elementari norme editoriali, affermando che i testi da lui selezionati erano inediti, laddove essi corrispondevano a quelli pubblicati da Mazzoleni perché presenti anche nel *Libro d'oro*.

¹⁹¹ Ad esempio il *Repertorio Perrotta*, f. 44v segnala che i capitoli di Ferrante del 1488: «sono notati nel libro rubricato Primo capitulorum liber nell'udienza a car. 3», rinviando al f. 3 della numerazione originaria, 18 di quella a matita (cfr. la nota seguente).

¹⁹² Fornisco qui la descrizione dei fascicoli che dovevano far parte dell'originario registro, indicando l'ultima numerazione, a matita, e, tra parentesi, la numerazione originaria (cui se ne sovrappose una seconda che non verrà citata): gli attuali fascicoli II e III contengono documenti dal 1469 al 1514 (non in ordine cronologico), e corrispondono ai ff. 15-32 ([1]-17: nove fogli, con rigatura) e 33-47 (18-32: otto fogli, l'ultimo tagliato, con rigatura); l'attuale fascicolo V contiene testi del 1540 e 1554 e corrisponde ai ff. 79-84 (64-69, sei fogli); l'attuale sesto fascicolo contiene l'indice dell'originario libro dei capitoli, limitatamente ai fascicoli II e III, e corrisponde ai ff. 85-95 (107-119, con l'ultimo tagliato).

¹⁹³ Ad esempio, i ff. 56-69 della numerazione a matita, contenenti i capitoli che il capitano e la sua corte dovevano giurare di rispettare (1529).

¹⁹⁴ Si tratta dei ff. 85-90 della numerazione a matita (1551-1614).

composto fu unito al libro dei «Capitula dominorum regentium», in cui erano stati rilegati insieme, in ordine cronologico, i provvedimenti originali dei reggenti della cancelleria vicereale, emessi durante loro periodiche visite all'università capuana per il rinnovamento delle liste degli eleggibili agli uffici cittadini (1518-1658), e precedentemente conservati come atti sciolti.¹⁹⁵

4. *Repertorio Perrotta* 1558-59, con regesto di atti dal 1109 al 1597

BMC, *Archivio* 1.¹⁹⁶

Composto dal cancelliere dell'università Cosimo Perrotta¹⁹⁷ nel 1558-59, aggiornato da lui stesso fino al 1567 circa, da altri fino al 1597, questo repertorio, in lingua italiana, di formato maneggevole, consentiva la rapida individuazione dei principali provvedimenti riguardanti la costituzione cittadina, come recita l'intestazione: «Il presente [...]»¹⁹⁸ brevemente contiene tutti privilegi, gratie, e capitoli concessi a questa magnifica e fedelissima città di Capua da sere-

¹⁹⁵ Si dovette cominciare a rilegare insieme gli ordini dei reggenti intorno al 1570. Infatti, il *Repertorio Perrotta* rinvia al «libro intitolato 'Capitula dominorum regentium'» per un ordine del reggente Bartolomeo Revertera del 16 maggio 1570 (BMC, *Archivio* 1, f. 64r), mentre per gli ordini di Francesco Antonio Villano dal 1561 al 1567 e per quelli successivi al 1570 non viene fatto alcun rinvio. Una traccia del libro dei reggenti (alla cui numerazione originaria da 1 a 93 si sovrapposero prima quella 80-156 apposta al momento dell'unione al *Primo libro dei capitoli* e della redazione dell'indice iniziale e infine quella, a matita, 96-224) è nell'intestazione incompleta «Libro de signori Reggenti de cancellari che pro [sic]» all'attuale f. 121 di BMC, *Archivio* 2.

¹⁹⁶ «Registro di capitoli per la città di Capua secc. XIV-XV» nell'inventario Mazzenoli-Orefice.

¹⁹⁷ Il notaio Cosimo Perrotta fu cancelliere dal 16 settembre 1552 (con Pietro Giacomo Ruta, v. *Repertorio Manna I*, ff. 25v-26r, Registro di ufficiali della città, in BMC, *Archivio* 6, f. 156v; ma il *Libro degli uffici*, f. 28, di cui è autore lo stesso Perrotta, data la nomina a cancelliere al 20 ottobre 1553) al 1561, quando, insieme con Gian Antonio Manna, che lo affiancava dal 16 luglio 1558, rinunciò all'ufficio (BMC, *Archivio* 19, f. 296r). Fu di nuovo cancelliere, in coppia con Manna, nel 1565-1566, 1567-1568, 1569-1570, alternandosi con la coppia Pietro Giacomo Gravante-Bartolomeo Ruta, in ossequio ad un provvedimento del reggente della cancelleria vicereale Francesco Antonio Villano. Tutti e quattro ressero la cancelleria insieme dal marzo 1570 a un periodo imprecisato antecedente al 22 maggio 1573. A quella data è però probabile che Perrotta fosse già morto (BMC, *Archivio* 2, f. 127r, ripreso in *Repertorio Manna I*, f. 27r e BMC, *Archivio* 843, f. 28). Non sappiamo se il repertorio gli fu commissionato dal governo cittadino, perché nell'archivio capuano manca il volume dei «Libri di cancelleria» relativo al 1558-1559.

¹⁹⁸ Inchiostro svanito.

nissimi Re e Regine e veceré del regno et anco ordini de signori regenti de cancellaria e statuti fati de consiglio deli 40 di detta città ordinato per me N. Cosmo Perrocta» (f. 1r).

Il *Repertorio Perrotta* è, per quanto ne sappiamo, la più antica chiave d'accesso archivistica della cancellaria capuana: posteriore agli inventari delle carte sciolte e al *Primo libro dei capitoli*, esso se ne giovò per individuare i documenti più importanti, regestati tanto più analiticamente, quanto più essi erano recenti. Al margine dei regesti o dei loro singoli capitoli, alcuni brevi titoletti facilitavano ulteriormente la consultazione. Il *Repertorio* non riguardava tutti i documenti e registri dell'archivio capuano né di tutti forniva una regestazione omogenea: si va dalla menzione del solo anno alla datazione completa, da un regesto sintetico a un regesto di ciascun articolo del documento.

Descrizione

Ms. cartaceo, di ff. I + 87 (num. or. fino a f. 67, proseguita a matita fino a 87), mm. 281 x 101; rilegatura originale in pelle. Scrittura umanistica corsiva, autografa di Perrotta, fino a f. 64r, quando cominciano aggiornamenti di altre due grafie. Il ms. è composto con una certa cura, come dimostrano la rilegatura, l'intestazione e la divisione in parti, predisposte fin dal principio all'inserimento di nuove notizie (sono bianchi i ff. 19v-32, 34-35, 36v, 46v-50, 54v-60, 68v-87, che dividono le sezioni del manoscritto).

La fascicolazione è quella originaria, ovvero cinque fascicoli di varia grandezza, con alcuni fogli tagliati fin dal principio: ff. 1-11 (sei fogli); ff. 12-31 (11 fogli, ultimi due tagliati); ff. 32-51 (10 fogli, il primo tagliato); ff. 52-69 (9 fogli); ff. 70-87 (dieci fogli, tagliati l'ultimo e il terzultimo, mentre il penultimo aderisce alla coperta).

Contenuto: f. 1r, intestazione con elenco dei sei eletti del tempo e la datazione 13 dicembre 1558-12 giugno 1559. Sul verso l'indice delle prime cinque di sette sezioni del manoscritto; ff. 1-19r, «Privilegii», ovvero privilegi dell'università, elencati in ordine cronologico e divisi per sovrano, da Roberto principe di Capua (1109) a Filippo d'Asburgo re di Spagna (1559). Dei privilegi si fornisce solo l'anno e un sintetico regesto in italiano. Per ciascuno si fornisce il numero di inventario che era «segnato sopra la pergamena»: i numeri corrispondono a quelli dell'«Inventario delle scritture del tesoro» del 1572,¹⁹⁹ che però divideva i documenti in gruppi che non corrispondono perfettamente a quelli di Perrotta (lo stesso vale anche per le sezioni successive); f. 33r, «Instrumenti in pergamena», regesto di due documenti del 1360 e 1393; f. 33, «Statuti», regesto di due documenti del 1469 e 1495; f. 36r, «Instrumenti in papiro». Regesto di un documento del 3 febbraio 1506; ff. 37-46r, «Capitoli diversi in carta di papiro», regesto di documenti dal 1480 al 1511. In ultimo segue un documento di Ferrante d'Aragona del 27 settembre 1488 (ff. 44v-

¹⁹⁹ BMC, *Archivio* 123.

45) di cui si era evidentemente perduto l'originale, perché Perrotta rinvia al *Primo libro dei capitoli*; ff. 51-53r, «Statuti fatti dal consiglio dei Quaranta», in una prima parte di questa sezione vengono forniti soltanto brevi titoli, senza indicazione completa della data, di alcune deliberazioni dal 1484 al 1540, con rinvio al *Primo libro dei capitoli*, la seconda parte, cui corrisponde un cambio di inchiostro nonostante la stessa grafia, fa registrare una modifica del criterio iniziale: nei ff. 52-53r sono infatti regestate singole deliberazioni (dal 17 gennaio 1536 al 19 giugno 1558, dunque sei mesi prima dell'inizio di questo repertorio), di cui si dà la data completa, tratte da libri di cancelleria e inoltre dal «Primo libro dei consigli» e «Secondo libro dei consigli», dispersi;²⁰⁰ ff. 61-68r, «Ordini dei signori regenti di cancelleria», elencati in ordine cronologico e divisi per reggente (G. Del Colle, L. Polo, F. A. Villano, B. Revertera, T. Salernitano, A. Moles, 1518-1597), con la medesima organizzazione grafica della sezione dei «Privilegi». Tale scelta, comune all'«Inventario delle scritture del tesoro»,²⁰¹ conferma che si percepiva un'assoluta continuità tra gli interventi dei re aragonesi, dei viceré e quindi dei reggenti di cancelleria in materia di organizzazione interna dell'università. Degli ordini si fornisce la data completa e il regesto di tutti gli articoli. Fino al 1567 (reggente Villano) la grafia è di Perrotta. Gli ultimi aggiornamenti (fino al 1597) sono di altre due grafie.

5. *Libro degli uffici* 1560, con informazioni dal 1467 al 1860

BMC, Archivio 843.

Il libro, cominciato da Cosimo Perrotta e Gian Antonio Manna nel 1560, contiene gli elenchi di tutti gli ufficiali cittadini, nominati dal governo vicereale o da quello cittadino, come recita l'intestazione: «Libro d[i] tutti li officii li quali si conferiscono per questa magnifica e fedelissima città di Capua raccolti dall'anno 1528 in qua fatto per noi not. Cosmo Perrotta e Gian Antonio Manna cancellieri di detta

²⁰⁰ Il *Repertorio Perrotta*, f. 52 rinvia ai libri dei consigli per delibere del 1539-1555 (primo libro) e del 1553 (secondo libro). Il *Repertorio Manna I* per delibere del 1538, 1551-1555 (primo libro) e 1549-1551 (secondo libro). Non vi sono menzioni per anni successivi. Non è possibile riscontrare i rinvii sui libri di cancelleria, al fine di stabilire se quella di «Libri dei consigli» fosse semplicemente una loro denominazione alternativa dei libri di cancelleria (ipotesi che sembra però poco attendibile). La serie di «Libri dei consigli», identificata con la lettera C, va attualmente dal 1615 al 1803 (BMC, *Archivio* 357-371bis); i primi due registri rispondono a criteri differenti e sono parzialmente sovrapponibili per cronologia: il n. 357 raccoglie in fascicoli autonomi gli atti di ciascun consiglio (convocazione originale, minuta del verbale, allegati) per il periodo dal 14 novembre 1615 al 21 agosto 1619, mentre il n. 358 contiene nella prima parte un registro vero e proprio dei verbali dal 10 febbraio 1619 al 20 gennaio 1621 e, nella seconda parte, i fascicoli degli atti (come nel n. 357) per il periodo compreso tra il 16 luglio 1621 e il 15 giugno 1624.

²⁰¹ BMC, *Archivio* 123 e cfr. *supra* le note 75, 77 e il § 4.

fedelissima città cominciato a 28 di giugno 1560». Non si fornisce in questa sede una descrizione analitica del registro, dello stesso formato del *Repertorio Perrotta* e anch'esso predisposto per l'aggiornamento mediante la suddivisione in sezioni separate da fogli bianchi.²⁰² Istituito questo libro, strumento fondamentale per il governo della città, Perrotta e Manna ripresero l'iniziativa di Giacomo di Benedetto, già conservatore delle scritture del tesoro, che nel 1544-1552 aveva approntato un registro degli ufficiali cittadini.²⁰³ I due cancellieri ricavarono dal registro di Giacomo di Benedetto i dati più antichi, risalenti al 1528, e repertoriarono un numero molto maggiore di uffici, includendo persino gli arcivescovi capuani, i predicatori e i responsabili degli enti religiosi legati all'università.²⁰⁴

²⁰² Ms. cartaceo, di ff. 227 (num. or. 1-184, num. del XVIII sec. 1-227 dopo l'inserzione di fogli e fascicoli), mm. 284 x 104 circa; rilegatura originale in pelle (la rilegatura, il formato, la grafia, l'intestazione sono le stesse del *Repertorio Perrotta*). L'impianto originario è testimoniato dall'indice (f. 2) e dall'intestazione delle sezioni dedicate ai singoli uffici, in ordine alfabetico: avvocati in Capua, avvocati in Napoli, agenti in Napoli, abbadesse del Gesù, arcivescovi, banchi, baglivi, bastonieri al Gesù, capitani regi, capitani in castello, credenzieri, cancellieri, conservatori delle scritture, capitani di Calvi, castellani di Castelvoturno, castellani di Calvi, erari dei danni dati, erari dei proventi, eletti, ferrieri, giudici regi, giudici letterati della bagliva, giudici idioti (= illetterati) della bagliva, maestri di S. Maria dei Martiri, maestri del mercato di Capua e di quello di S. Maria Maggiore [Capua Vetere], maestri dell'Annunziata, di S. Pietro dei frati, di S. Giovanni di Gerusalemme, in Maiella, del Gesù delle monache, di S. Maria del Carmine e di S. Maria di Piazza (questi ultimi due non in ordine), mastrodatti della corte capitaneale e della bagliva, maestri del corpo di Cristo, portolani, procuratori in Capua, ai poveri e in Napoli, predicatori, priori per le liti di Calvi e Castelvoturno, razionali, razionale del Gesù, sindaci, sindaci al parlamento generale, sollecitatori alle liti in Napoli, incedolazioni di Calvi, Castelvoturno, dei soprastanti, scrivani di razione, razionale dell'Annunziata, soprastanti della piazza, incedolazioni varie. Furono aggiunte le rubriche dei deputati alla fortificazione, dei soprastanti alla fortificazione, all'osservanza dei privilegi, all'osservanza delle pandette.

²⁰³ BMC, *Archivio 6*, ff. 152-173: il registro degli ufficiali «poi lo assedio di Napoli», è stato attribuito al notaio Giacomo di Benedetto perché la grafia è la stessa del suo minutarario di cancelleria (1504-1505) e del suo libro di cancelleria (1505-1506) attualmente uniti al registro degli uffici. Fu cominciato probabilmente intorno al 1544 e aggiornato fino al 1552. Giacomo di Benedetto fu certamente cancelliere nel 1504-1506 e nel 1514 (*Repertorio Perrotta*, f. 40r) e conservatore delle scritture del tesoro da una data imprecisata (è citato con questa carica nel 1545 e 1548 dal *Libro d'oro*, ff. 133r, 134v) fino alla morte, nel 1554 (*Repertorio Manna I*, f. 66v, ma il *Libro degli uffici*, BMC, *Archivio 853*, f. 30, data la successione di Simeoni all'8 novembre 1553 e non al 12 febbraio 1554). Il registro contiene elenchi dei capitani, giudici, mastrodatti ed erari della corte capitaneale, eletti, sindaci, cancellieri, banchi, maestri del mercato di Capua e di S. Maria Maggiore, capitani di Castelvoturno e di Calvi, mastri portolani, giudici di bagliva.

²⁰⁴ Perrotta e Manna ricostruirono gli elenchi degli ufficiali anteriori al 1528, data di inizio del registro di Giacomo di Benedetto, soltanto nel caso degli eletti, ricavati

Il *Libro degli uffici* fu aggiornato regolarmente almeno fino al 1629 circa, poi – dopo un periodo di abbandono – nei primi decenni del XVIII secolo, ricorrendo all’inserzione di fogli o interi fascicoli quando lo spazio a disposizione si era esaurito. Alcune rubriche furono tenute però costantemente aggiornate fino all’Unità d’Italia: quella degli arcivescovi (1552-1858), dei capitani regi (1528-1807), degli eletti e loro successori (1467-1860). È una chiara manifestazione di continuità nell’arco temporale dell’antico regime, almeno al livello della prassi cancelleresca ed amministrativa.

6. *Repertorio Manna I*

1572

a stampa (Lanza, Napoli 1588).

Il repertorio, compilato tra il 1569 e il 1572 dal cancelliere capuano Gian Antonio Manna,²⁰⁵ fu dato alle stampe a Napoli nell’estate del 1588, con il titolo di *Prima parte della cancellaria de tutti privilegi, capitoli, lettere regie, decreti, conclusioni del consiglio et altre scritture della fedelissima città di Capua dall’anno 1109 infino all’anno 1570....*²⁰⁶ La stampa,

dai libri di cancelleria che erano in corso di ordinamento: gli eletti dal 1467 al 1527 furono infatti aggiunti in un secondo momento ai ff. 41-47.

²⁰⁵ Gian Antonio Manna fu cancelliere di Capua in coppia con Cosimo Perrotta nel 1558-61 e, ad anni alterni, dal 1565 (cfr. *supra* la nota 197) al 1570, quando rinunciò all’incarico (*Repertorio Manna II*, f. 204r). Il secondo repertorio contiene la sua autobiografia dal 1570 al 1595 (ff. 204-213), che può essere completata ricorrendo al *Libro degli uffici* (BMC, *Archivio* 843, ff. 32r, 39, 55, 58r, 59r, 60r, 170, 225v): il 15 gennaio 1569 fu cooptato nel consiglio capuano nella categoria dei cittadini (onore che non ebbe Perrotta), in luogo del defunto Paolo Maresca; il 31 marzo 1574 fu nominato conservatore a vita delle scritture del tesoro e archiviario dell’udienza; fu uno degli eletti nel gennaio-giugno 1583, 1590 e 1594, nel luglio-dicembre 1604 e nel febbraio-giugno 1613; ebbe altri vari incarichi dall’università (erario dei proventi nel 1583, 1592, 1599; commissario delle fortificazioni nel 1585; capitano di Calvi nel 1592-1593; razionale dell’Annunziata di Capua dal 1574 al 1580 circa, quando si attivò per rimediare al disordine archivistico e patrimoniale dell’ente, nel 1595-96 e 1602-1607). Morì il 26 luglio 1613. Nessuna notizia biografica di Manna forniscono C. Minieri Riccio, *Memorie storiche degli scrittori nati nel regno di Napoli*, Tipografia dell’Aquila, Napoli 1844, L. Giustiniani e T. Pedio (su cui v. la nota seguente), che si limitano a citarne l’opera.

²⁰⁶ *...ridotte per ordine d’alfabeto per il Magnifico Gian Antonio Manna cittadino del Regimento di detta Città*, apud Horatium Salvianum, Neapoli 1588, in 8°, cc. IV + 235, descritto in Chelazzi *et alii* (a cura di), *Catalogo della raccolta di statuti...*, II, p. 54 (collocazione 91.V.27). Diversi esemplari del *Repertorio* (così chiamato nei titoli correnti del volume: del resto lo stesso Manna definisce la sua opera «libro del Repertorio generale delle cose della città» e «Repertorio delle scritture publiche della città» in *Repertorio Manna II*, ff. 322r, 458r) sono ovviamente nella BMC (Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2, n. 184;

eseguita dallo stampatore Ippolito Lanza, fu finanziata dalla città, con una tiratura di 125 esemplari (per un totale di 110 ducati), distribuiti in primo luogo ai membri del Reggimento capuano.²⁰⁷

Il repertorio consiste in un accurato indice per argomenti della parte più preziosa dell'archivio (nell'ambito di ogni voce le singole notizie sono messe in ordine cronologico e numerate, mentre titoli correnti favoriscono la consultazione), con rinvii precisi alle unità archivistiche e la pubblicazione di statuti e regolamenti cittadini. Sono indicizzati analiticamente le scritture sciolte (privilegi, diplomi, lettere di re e viceré), il *Primo libro dei capitoli*, le principali deliberazioni verbalizzate nei «Libri di cancelleria» fino all'anno 1570. Con il repertorio, contemporaneo al grande ordinamento dell'archivio capuano (vedi *supra*, § 3), la cancelleria fece un salto di qualità rispetto ai precedenti inventari e al repertorio di Perrotta, già collega di Manna. È quindi ben motivata la soddisfazione dell'autore, che traspare dalla dedica che egli fece al Reggimento cittadino l'11 giugno 1572, quando il consiglio deliberò l'erogazione di 50 ducati in suo favore.²⁰⁸

ibidem, n. 185; Top. Sp. 13 P, Rep. Capua Pl. 3, n. 2269; 7-1-641) e nella Biblioteca Nazionale di Napoli. Erra T. Pedio, *Storia della storiografia del regno di Napoli nei secoli XVI e XVII: note ed appunti*, Frama's, Chiaravalle 1973, p. 189, quando scrive che una prima edizione del repertorio, definito impropriamente «libro rosso», risale al «1546 e 1549». L'errore è generato dalla incomprendione di L. Giustiniani, *Saggio storico-critico sulla tipografia del regno di Napoli*, Altobelli, Napoli 1793, p. 153, che, citando correttamente la stampa del 1588 («divenuta oggi alquanto rara»), ne riporta due notizie risalenti al 1546 e 1558.

²⁰⁷ Il contratto tra Lanza e Pompeo d'Errico, rappresentante di Capua, prevedeva 100 copie per la somma di 62 ducati (ottobre 1587). Lanza stampò invece 125 copie e chiese 114 ducati, facendo lievitare il prezzo quasi del 50%, con la giustificazione che «per non fare imperfecta l'opera lassando le giornate, l'anni et notamenti delli libri de cancellaria è stato necessario fare più fogli» (1588 giugno 28 e luglio 8). Pur senza convinzione, il consiglio pagò infine lo stampatore (ottobre 18) e distribuì l'opera ai membri del consiglio il 20 dicembre 1588. Un certo numero di copie dovette restare a disposizione del consiglio, che deliberò di donarne una all'arcivescovo capuano, che ne aveva fatto richiesta, il 10 giugno 1591 (*Repertorio Manna II*, f. 458r).

²⁰⁸ La dedica, datata 11 giugno 1572, precede il repertorio a stampa nelle prime 4 carte non numerate: in esso Manna affermava che fin da quando era entrato nel governo cittadino [1569] «proposi nell'animo mio di fare un libro, per lo quale ciascuno di detto governo avesse potuto per modo di repertorio alfabetico (e però ridotto facilmente) haver luce di tutte le cose, che si contengono nelle molte, ma disperse scritture della città» (*Repertorio Manna I*). Fu lo stesso Manna a chiedere una congrua remunerazione al consiglio, come risulta dal verbale dell'11 giugno 1572: «Il magnifico Gian Antonio Manna ha faticato per molti anni per fare un libro delli più importanti atti di cancellaria, di privilegi, capitoli e lettere regie, come si vede per esso libro presentato a noi [...], et perché desidera essere remunerato delle sue lunghe fatiche si fa intendere alle signorie vostre [...]» (BMC, *Archivio 21*, f. 353r).

7. *Repertorio Manna II*

1595

BMC, *Top. Sp. 16 P, Rep. Capua Pl. 2, n. 186.*

Il secondo repertorio di Manna è un manoscritto cartaceo di ff. II + 495, mm. 192 x 139, tutto autografo, conservato nella biblioteca del Museo campano di Capua. Esso è redatto secondo gli stessi criteri del primo repertorio, non si limita però ad un aggiornamento fino al 1595, bensì approfondisce l'indicizzazione dei libri di cancelleria (sui quali è frequentemente riconoscibile la mano di Manna nei titoli al margine sinistro), valorizzandone il patrimonio informativo con una sensibilità che da cancelleresca e archivistica si fa erudita. Vengono inclusi anche gli elenchi di molti ufficiali cittadini dal 1467 al 1595, già compresi nel *Libro degli uffici* compilato insieme con Perrotta 35 anni prima. L'anziano conservatore e archivio della città, che aveva lavorato al secondo repertorio per due anni, esaltò, nel discorso al consiglio cittadino che diventa lettera dedicatoria dell'opera (10 dicembre 1597), la sua iniziativa «senza la quale ardisco di dire che non può stare detta udienza, se non vuol andare alla cieca, et fare mille omissioni». Contro il «fiume dell'oblivione», che annichiliva tante buone deliberazioni antiche, ignote agli stessi amministratori, era possibile, grazie ai due repertori, sapere quasi tutto del passato. La richiesta di una remunerazione da parte di Manna, accompagnata da una frecciatina contro l'ingratitude di chi non aveva apprezzato le sue fatiche, fu accolta non senza difficoltà dal consiglio, che impiegò oltre sette mesi per deliberare un versamento di 100 ducati all'archivario.²⁰⁹

8. *Repertorio Graniti*

1738

BMC, *Archivio 158 quater.*

L'esempio del Manna fu seguito nel 1738 da Pompeo Graniti, che ne continuò l'opera a partire dal 1595, confezionando un nuovo

²⁰⁹ La lettera dedicatoria occupa i primi due fogli non numerati e i ff. 1-2 del manoscritto ed è allegata al verbale del consiglio del 10 dicembre 1597 (BMC, *Archivio 26*, ff. 284v-286), il quale istituì una commissione per valutare il lavoro di Manna. Quando, l'11 luglio 1598, la commissione propose la somma di 100 ducati, il consiglio non giunse ad una decisione. Il pagamento di Manna fu approvato nella riunione del successivo 26 luglio, con la motivazione – sintomo di resistenze tra i membri del consiglio – che il libro era già stato accettato nella prima riunione (BMC, *Archivio 26*, ff. 280v-281, 341v, 348v-351r).

repertorio alfabetico che, oltre a includere i diplomi e i privilegi sciolti, indicizzò anche le serie dei «Diversorum» (BMC, *Archivio* 125-142, anni 1500-1738) e dei «Libri di consigli» fino ai suoi tempi (cfr. *infra* la nota 200). Al repertorio di Graniti se ne aggiunse, nel medesimo manoscritto, un altro costruito allo stesso modo e aggiornato fino al 1798 circa.²¹⁰

Il *Repertorio Graniti* è l'ultimo frutto di una tradizione archivistica eccellente, che tuttavia non sembra essersi riverberata con continuità sull'erudizione locale. Se gli storici di Capua Scipione Sannelli e Francesco Granata erano in grado di consultare i documenti dell'archivio (il secondo, in particolare, utilizza ampiamente alcuni privilegi, il *Libro d'oro* e qualche libro di cancelleria, pur ricorrendo anche al *Repertorio Graniti*),²¹¹ il meno dotato Giuseppe Di Capua Capece, autore di uno spoglio dei libri di cancelleria capuani fino al 1742, non sapeva leggere le grafie quattrocentesche e non conosceva il *Libro degli uffici* e il *Repertorio Manna I*.²¹² Ma la prova più evidente dell'oblio in cui cadde, a partire dall'inizio del XIX secolo, la tradizione archivistica capuana è la bizzarra fatica di Ignazio Ventriglia, segretario del decurionato capuano. Nel 1848, in un periodo in cui l'archivio storico non pare consultabile, il Ventriglia incappò nel *Repertorio Manna I*, e, non comprendendone l'utilità né l'avanzata concezione archivistica, lo ridusse in ordine cronologico, ricopiandone

²¹⁰ «Repertorio degli atti della cancellaria della fedelissima città di Capoa, dall'anno 1595 per tutto l'anno 1738, e di 20 libri di scritture diverse, composto da D. Pompeo Graniti, uno de' nobili viventi del Reggimento di detta città, con il riassunto di tutti li privilegi, che si conservano nell'archivio di detta città» (BMC, *Archivio* 158quater). Il manoscritto cartaceo, rilegato in cuoio con tracce di un supporto metallico per chiusura con lucchetto, si divide nelle seguenti parti: A. Repertorio alfabetico (ff. 1-184, di Graniti); B. Repertorio di 85 privilegi e di 39 «instrumenti e sentenze in bergameno» (ff. 184-198, di Graniti, con aggiunte di altra grafia fino a f. 202); C. Nuovo repertorio alfabetico dal 1739 al 1798 ca., redatto da tre mani, databili rispettivamente al 1778 ca. (impianto iniziale, repertorio di atti dal 1739), al 1795 e al 1798 ca.

²¹¹ Sannelli, *Annali...* (cfr. *supra* la nota 54); Granata, *Storia...*, II, *passim*. Un profilo di Granata (nato nel 1701) è in C. Carfora, *L'erudizione storica a Capua: i manoscritti di interesse medievistico del Museo campano di Capua*, Carlone, Salerno 1998, pp. 38-39.

²¹² Per Giuseppe Di Capua Capece (1694-1761), vescovo di Acerra, v. Carfora, *L'erudizione...*, pp. 40-41. Le «Memorie estratte dagli atti della cancelleria della città di Capua» [1467-1742] (BMC, ms. 38), sono descritte da Carfora, *L'erudizione...*, pp. 67-68. Le assai scarse annotazioni sui primi due registri (BMC, *Archivio* 5 e 6), da cui si estraggono solo i nomi degli eletti, provano le difficoltà di lettura del Di Capua.

pazientemente 3422 *items* in due tomi conservati anch'essi nell'archivio storico capuano.²¹³

IL TERRITORIO DI CAPUA NEI SECOLI XV-XVI

Ai primi del '400 il territorio di Capua, grazie a successivi ampliamenti, raggiunse la forma di un poligono irregolare, posto al centro della piana del Volturno. Nel 1460-61 tale territorio si estese ulteriormente grazie all'acquisto di Calvi e Castelvoturno, assoggettate l'una feudalmente, l'altra allodialmente a Capua (rielaborazione della carta di A. Vendemia, *L'ampliamento del contado: Capua nei secoli XIV-XV*, in G. Vitolo [a cura di], *Città e contado nel Mezzogiorno tra medioevo ed età moderna*, Salerno, Laveglia 2005, pp. 167-185, p. 185).



²¹³ «Delle scritture appartenenti alla città di Capua esistenti nell'antico archivio della città predetta descritte nel repertorio alfabetico, dato alla luce da Gian Antonio Manna nell'anno 1572 e trasportate per ordine di epoca da Ignazio Ventriglia segretario del decurionato della città predetta al finire dell'anno 1848, precedute da un cenno storico della città di Capua e del reame di Napoli e Sicilia» (BMC, *Archivio 158ter*). L'indice manoscritto è diviso in due grossi tomi (cui si aggiunge un terzo di indici), preceduti da una dedica al sindaco della città (25 dicembre 1848) e da una poco originale storia di Capua dai tempi di Ruggero II al 1825, con un'ultima postilla del 1° gennaio 1850. Nell'inventario Mazzoleni-Orefice e in Mazzoleni I, p. XI, si fa confusione, a proposito dell'autore di questo manoscritto, tra Ventriglia e Manna.

Il volume è edito anche dall'Università degli studi di Trento,
Dipartimento di Filosofia, Storia e Beni Culturali, Collana Labirinti, 114

Il volume è edito con il contributo del Dipartimento di Filosofia,
Storia e Beni Culturali dell'Università degli studi di Trento